

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI Fiemme

COMUNE AMMINISTRATIVO DI VALFLORIANA

COMUNE CATASTALE DI VALFLORIANA

VARIANTE **2024** AL PIANO REGOLATORE GENERALE

CENSIMENTO, VALORIZZAZIONE E RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

Art. 104 - L.P. 4 agosto 2015, n° 15.- D.G.P. 22 marzo 2002; n° 611/2002

NORME DI ATTUAZIONE - **RAFFRONTO**

Trento, maggio 2024.-

Il tecnico

Ing. Francesca Gherardi



- TITOLO PRIMO: NORME DI ATTUAZIONE -

CAPO 1° - NORME GENERALI -

ART. 1. Elaborati

I Piani Attuativi del P.R.G. del Comune di Valfloriana, **P.R.E., Piano di Recupero Edilizio e P.F.G., Piano ai Fini Generali**, costituiscono variante allo strumento urbanistico per il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio montano esistente. -

Sono composti dai seguenti elaborati:

- la relazione tecnica illustrativa;
- le schede del censimento di edifici e manufatti;
- le tavole grafiche di riferimento;
- le tavole di progetto;
- il presente regolamento di attuazione;
- il manuale tecnico degli interventi;
- lo schema di convenzione. -

Con Variante 2024 al PRG viene modificata la SCHEDA 1 del MANUALE di cui al Titolo Secondo delle presenti Norme di Attuazione; tutti gli altri elaborati rimangono inalterati.

ART. 2. Attuazione

I piani si attuano attraverso **interventi edilizi diretti**, fissati per ogni edificio e manufatto recuperabile, posti sul territorio individuato dall'estratto corografico della tavola n° 12, corrispondente alle seguenti zone urbanistiche:

- E3 - Area agricola dirilevanza locale (art. 58 P.R.G.) - n° 1
- E4 - Area agricola del P.U.P. (art. 58 bis) - n° 1
- E5 - Area a bosco (art. 59 P.R.G.) - N° 108
- E6 - Area a pascolo (art. 61 P.R.G.) - n° 10 edifici o manufatti;

I tipi di intervento stabiliti in quest'ambito di competenza prevalgono rispetto alle indicazioni delle norme del P.R.G. attualmente in vigore. - (Vedi art. 94 comma 3 delle norme tecniche di attuazione.)

2.1. Vigilanza

Per le norme di vigilanza sulla regolare esecuzione dei lavori si applicano le direttive previste dall'**articolo 21 della delibera della Giunta Provinciale n° 611/2002** e gli articoli del **capo I, titolo V, della L. P. n° 15/2015**. -

2.2. Convenzione, contributo di concessione ed agibilità

Il rilascio del provvedimento autorizzatorio è subordinato alla stipula di una **convenzione** con il Comune, con la quale il richiedente si impegna ad effettuare, per un periodo non inferiore a dieci anni, interventi di manutenzione ambientale, come definiti dall'**art. 12, capoverso n° 6 della Del. G. P. n° 611/02**.- A tal fine il progetto deve essere corredato da una relazione agro-forestale e da una planimetria in scala adeguata, con riportate le proposte gestionali di manutenzione, ripristino ambientale, interventi selvicolturali, da effettuarsi sulle pertinenze o sulla proprietà direttamente e storicamente collegata al "bait" da recuperare.-

Il proponente dovrà ottenere l'autorizzazione ad eseguire i lavori anche dai comproprietari, tramite delega scritta, o sottoscrizione del progetto, da allegare alla domanda. -

2.3. Contributo di concessione

Il recupero del patrimonio edilizio con cambio di destinazione d'uso è subordinato al versamento del contributo di concessione, secondo le modalità previste dal **capo III, sezione III, del titolo IV della L. P. n°15/2015** ed il regolamento comunale vigente al momento del rilascio. -

2.4. Agibilità

Entro il termine fissato per l'iscrizione dell'immobile al relativo catasto edilizio urbano, è obbligatoria la presentazione della domanda di agibilità, corredata degli allegati e dall'attestazione di regolarità esecutiva, al fine di consentire il sopralluogo di verifica da parte del tecnico comunale. -

CAPO 2° - NORMATIVA -**ART. 3. Normativa**

3.1. Al fine di **uniformare la normativa del P.R.G. con quella relativa ai P.R.E. e P.F.G.**, nella stesura delle norme di attuazione si segue la falsariga del capo secondo, relativo all'edificato storico comunale. -

3.2. Nelle aree individuate dai P.R.E.- e P.F.G.-, ivi compresi gli edifici ed i manufatti sparsi del patrimonio edilizio montano, rilevati e descritti su apposite schede e individuati in cartografia, sono applicate le prescrizioni degli articoli seguenti. -

3.3. Ogni costruzione, individuata come edificio o manufatto isolato ha **una scheda di riferimento** sulla quale è indicata la categoria d' intervento che gli è stata attribuita ed è riportata anche sulla tavola relativa alla localizzazione.- L'intervento sull'edificio classificato montano, è finalizzato a ridare funzionalità alla costruzione mediante il suo recupero, consistente nel ripristino della struttura ed adeguamento agli usi consentiti, da effettuarsi con modalità e caratteristiche costruttive tradizionali, comprese le pertinenze, nel rispetto dell'assetto ambientale e della tutela del territorio montano.-

Su ciascun edificio o manufatto schedato, indicato come esistente, sono ammessi **gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, come definiti dai successivi art. 6 e 7 e gli interventi previsti dalla rispettiva categoria d'intervento, così come definita rispettivamente dagli art. 9 (Risanamento conservativo), art. 10 (Ristrutturazione edilizia), art. 11 (Ricostruzione), art. 12 (Ricostruzione con condizioni), art. 13 (Manufatto non ricostruibile).** -

Nel caso di discordanza tra queste definizioni e quelle contenute nel Regolamento Edilizio, prevalgono le prime.

3.4. Ai fini dell'applicazione dell'art.106 della L.P. n°15/2015 e s.m., in casi di particolare degrado, **risanamento conservativo e a ristrutturazione edilizia, se l'interessato presenta al comune una perizia asseverata che dimostra che l'immobile presenta condizioni statiche tali da non consentirne il recupero con modalità conservative nel rispetto delle condizioni previste dalle norme urbanistiche per la relativa tipologia d'intervento, il consiglio comunale, acquisito il parere della CPC o l'autorizzazione paesaggistico-ambientale, se richiesta, può autorizzare il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione del progetto di recupero proposto, anche con demolizione e ricostruzione, in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati.** -

3.5. Si considerano in ogni caso da eseguire con priorità, gli interventi destinati all'adeguamento igienico e tecnologico, al consolidamento statico dei manufatti, al ripristino e riqualificazione formale dei fronti, alla sistemazione delle pertinenze.

3.6. I progetti dovranno essere particolarmente curati sia per quanto riguarda il rilievo dello stato attuale, sia per quanto concerne le tecniche di risanamento statico e architettonico, nonché per la risoluzione di particolari problemi di natura strutturale.-

La progettazione dovrà illustrare compiutamente particolari costruttivi, tecniche di risanamento e procedimenti di costruzione.

3.7. Gli interventi dovranno **fare sempre riferimento agli schemi tipologici** deducibili dalla lettura critica dei singoli edifici ed alla classificazione di appartenenza riportata sulla scheda di riferimento.-

3.8. Sarà posta cura particolare nella predisposizione di impianti tecnologici, relativi alla produzione di energia alternativa, come specificato nella delibera della **Giunta Provinciale n° 1529 di data 28 luglio 2006**.-

3.9. Per quanto riguarda il rispetto dei diritti di terzi valgono le **Norme del Codice Civile, e le disposizioni della delibera della Giunta Provinciale n° 2879 di data 21 ottobre 2008**, sia per le distanze dalle proprietà pubbliche che private, dalle strade, che nel caso di ampliamenti ed in genere per tutti i nuovi volumi.-

3.10. L'esame dei progetti d'intervento diretto sarà svolto direttamente dalla Commissione Edilizia Comunale, attraverso l'esame critico del rilievo della situazione esistente e del progetto d'intervento, ad essa spetta piena autonomia e margini di giudizio nella discrezionalità delle presenti norme.- L'analisi deve essere finalizzata alla lettura critica dei caratteri, degli elementi e del processo di formazione dell'edificio, in rapporto al quadro ambientale di riferimento.- Eventuali difformità tra il rilievo e la situazione rappresentata nella cartografia e nelle schede di piano, dovranno essere evidenziate all'atto della presentazione del progetto dello stato attuale, la situazione reale è prevalente su quella rappresentata dalle schede di rilievo.-

La domanda di concessione o di denuncia d'inizio attività segue le modalità fissate dal Regolamento Edilizio Comunale.-

3.11. I manufatti censiti sono in totale **120**, disposti sul territorio in zone classificate dal P.R.G. come **"area a bosco", "agricola secondaria", a pascolo ed "area a pascolo boscato"**.- Le presenti norme valgono per gli edifici e loro pertinenze, anche se in difformità rispetto alla normativa di zona del P.R.G. Comunale.-

CAPO 3° - PATRIMONIO EDILIZIO -**ART. 4 - Unità minima di progetto**

4.1. Premessa: si considera unità minima di progetto, l'edificio o l'insieme di edifici, il manufatto o l'insieme, con relativi spazi di pertinenza che devono essere sottoposti a progettazione esecutiva unitaria.

4.2. Per le unità minime di intervento valgono le seguenti classificazioni, ad integrazione delle definizioni della delibera della Giunta Provinciale n° 611/2002; per cui nell'ambito del patrimonio edilizio montano si considera:

- **edificio - "bait" - rustico:** in tutte le presenti norme, è una costruzione planivolumetricamente identificata, definita come elemento unitario e compiuto, originale o modificato, che prescinde dalla proprietà e dalle destinazioni d'uso. E' individuabile catastalmente ed ha elementi perimetrali tali da consentire l'identificazione della forma e del volume originari del fabbricato, anche sulla base di documenti storici e fotografie d'epoca;
- **manufatto parziale:** è catalogabile come resti di fabbricato che non hanno i requisiti specificati nella definizione di cui al comma precedente e tali comunque da consentire l'identificazione della forma e del volume originario. Può essere anche catastalmente definito o comunque identificabile con certezza.- Il loro recupero è ammesso solo se considerato significativo ai fini della salvaguardia del contesto ambientale e storico - culturale.-
- **manufatto non classificabile:** non permette di risalire all'originario, trattandosi di parti residue di un volume edificato di antica origine i cui resti hanno una consistenza tale da non consentire l'individuazione, sia della funzione che dell'impianto volumetrico originari. L'inconsistente significato storico-culturale ad essi attribuibile e la mancanza di certezze circa le funzioni e le dimensioni, determinano, in generale, l'impossibilità di procedere ad alcun intervento edilizio;
- **rudere:** può essere consentito comunque un recupero delle rovine che rappresentano testimonianza storico - culturale, ai soli fini di una valorizzazione del territorio, **a fronte di uno specifico studio ambientale (P.R.A.)** che tenga conto anche della pregressa coltivazione.-

Gli edifici ed i manufatti sono quelli risultanti dalla schedatura e contrassegnati da un numero d'identificazione.-

4.3. E' definito **volume tecnico** quello necessario a soddisfare esigenze di carattere tecnico e di sicurezza, relative alla funzionalità dei servizi, o degli impianti tecnologici ubicati nell'edificio medesimo.- Rientrano in questa categoria, le canne fumarie, i manufatti e le vasche per l'approvvigionamento idrico e lo scarico dei reflui.-

4.4. L'unità minima di progetto coincide:

NORME DI ATTUAZIONE PEM - RAFFRONTO

I ADOZIONE

- con la **proprietà** per gli interventi relativi all'interno dell'edificio e per quelli di manutenzione ordinaria che non comportano modifiche esterne;
- con l'**edificio od il manufatto** ed il suo spazio di pertinenza per qualsiasi altro tipo di intervento.- Si potrà far coincidere l'unità minima di progetto con una parte di edificio solamente nel caso di completamento di interventi su costruzioni già eseguite, purché tale parte possa essere considerata un insieme unitario e compiuto;
- con il **perimetro dei piani ambientali di recupero**

4.5. Il **Permesso di Costruire o la Segnalazione Certificata di Inizio Attività** dovranno riguardare l'unità minima di progetto e l'esecuzione delle opere dovrà essere coordinata per l'intera unità.- In particolare per interventi relativi ai prospetti esterni dell'edificio, la progettazione dovrà essere unitaria e ad essa dovranno uniformarsi gli interventi successivi, anche se non notificata a tutti i proprietari. In sede esecutiva non sono ammesse varianti sostanziali che modifichino la progettazione d'insieme prevista dell'unità minima di progetto.

4.6. E' consentito agli organi competenti che esaminano gli interventi diretti, qualora sia dimostrata da parte del richiedente l'impossibilità effettiva di rispettare nel dettaglio la conformità tra unità minima di progetto e l'assetto proprietario, di accettare una progettazione parziale delle opere esterne, purché vengano rispettati i criteri d'intervento riferiti alle unità classificate.-

ART. 5. - Definizione delle categorie d'intervento

5.1. Sono ammesse le seguenti **categorie d'intervento**, così come definite nei successivi articoli, in coerenza con quanto disposto dalla **D.G.P. n°. 20116 - d.d. 30-12-1992 e D.G.P. n°. 611 - dd. 22-03-2002:**

- manutenzione ordinaria;	(MO)
- manutenzione straordinaria;	(MS)
- restauro;	(Re)
- risanamento conservativo;	(RC)
- ristrutturazione edilizia;	(RE)
- ricostruzione;	(Ri 1)
- ristrutturazione urbanistica;	(Ri 2)
- manufatto non ricostruibile.-	(NR)

5.2. Per tutti gli edifici, catalogati come esistenti nella classificazione, sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di cui ai successivi articoli 4 e 5.- Quelli che hanno mantenuto le caratteristiche originarie sono in genere soggetti ad interventi di risanamento, mentre per gli edifici che hanno subito alterazioni, è ammesso, oltre alle precedenti categorie d'intervento,

anche la ristrutturazione edilizia, previo mantenimento delle porzioni esistenti e ricostruzione delle parti degradate o mancanti, con ripristino dei caratteri costruttivi tradizionali.-

5.3. E' ammessa la possibilità di sopraelevazione e/o di ampliamento secondo le modalità previste dai successivi articoli, solo per ottenere i minimi requisiti igienico - sanitari dei locali.-

5.4. Il cambio di destinazione d'uso, da un utilizzo esclusivamente rurale, oppure rurale ed abitativo, a residenziale di tipo stagionale, ad agriturismo, a rurale produttivo, è sempre ammesso nel rispetto dei parametri igienico-sanitari, di cui all'articolo 22.-

5.5. Qualora venga attuato il precedente comma, che prevede la possibilità di cambio di destinazione d'uso in residenza stagionale, è ammessa la realizzazione di un'unica costruzione accessoria per edificio con tipologia ad unica falda e addossata all'edificio, con le seguenti caratteristiche:

- Superficie coperta massima: 15 mq
- H massima a metà falda: 3 ml
- Pianta rettangolare con rapporto di proporzionalità dei due lati nei limiti 3/4- 4/5.

Nel caso in cui l'edificio PEM ricada in area agricola, si può alternativamente scegliere tra la soluzione prevista dal presente comma in alternativa a quanto previsto dal comma 6, lett. b), dell'Art.56 delle NTA (*"manufatti di limitate dimensioni funzionali alla coltivazione del fondo nelle aree agricole"* di cui all'Art.84 del RUEP).

ART. 6. Manutenzione ordinaria

6.1. Intervento volto a mantenere in efficienza un'unità edilizia o parte di essa, secondo l'**art. 77, comma 1a) della L. P. n°15/2015**.- Consiste nella riparazione e parziale sostituzione delle finiture, senza alterare i caratteri originari dell'edificio.

6.2. Sono altresì ammessi la sostituzione e l'adeguamento degli impianti tecnico - sanitari esistenti, purché ciò non comporti modificazioni delle strutture o dell'organismo edilizio, ovvero la realizzazione di nuovi locali.

6.3. Non è ammesso l'ampliamento di volume e di superfici utili di calpestio e neppure il cambio di destinazione d'uso.

6.4. Nel rispetto di quanto stabilito nei precedenti commi, sono ammesse le seguenti opere:

- a) Riparazione di finiture esterne quali: intonachi, rivestimenti, tinteggiature, infissi, pavimenti e rivestimenti, controsoffitti, manto di copertura;
- b) Riparazione, sostituzione e parziale adeguamento di impianti tecnologici, relative strutture e reti di distribuzione - alimentazione, purché tali interventi non comportino alterazioni dei locali, aperture nelle facciate, modificazione o realizzazione di volumi tecnici;

- c) sostituzione di recinzioni lignee e parapetti di protezione;
- d) tutte le opere di manutenzione ambientale, della viabilità e gli interventi agro-silvo-pastorali.-

ART. 7. Manutenzione straordinaria

7.1. Intervento rivolto a mantenere e migliorare l'efficienza di una unità edilizia o parte di essa o della sistemazione dell'assetto e degli spazi esterni. (**Art. n° 77, comma 1b)- L.P. N° 15/2015**). Consiste nelle opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali, nonché nel realizzare o integrare i servizi igienico - sanitari e gli impianti tecnici, senza alterazione di superfici e volumi.-

7.2 Per la realizzazione dei servizi igienico - sanitari e dei relativi disimpegni sono consentite limitate modificazioni distributive, purché strettamente connesse all'installazione dei servizi, qualora mancanti o insufficienti.- Eventuali sostituzioni devono avvenire con materiali aventi le stesse caratteristiche di quelli precedenti.-

7.3 Non sono ammesse modifiche o ampliamenti di volume e neppure il cambio di destinazione d'uso. -

7.4 Nel rispetto di quanto stabilito nei precedenti commi sono ammesse le seguenti opere:

- a) Riparazione e sostituzione anche totale di finiture esterne quali: intonachi, rivestimenti, tinteggiature, infissi, pavimentazioni, manto di copertura;
- b) Consolidamento, rinnovamento e sostituzione di parti limitate di elementi strutturali quali fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, orditura del tetto;
- c) Risanamento di murature perimetrali e tamponamenti esterni qualora degradati, purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari. Non è ammessa l'alterazione dei prospetti, né l'eliminazione o la realizzazione di nuove aperture;
- d) Sono ammesse limitate modificazioni distributive purché strettamente connesse alla realizzazione dei servizi igienico - sanitari, qualora mancanti o insufficienti, nonché dei relativi disimpegni;
- e) Installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti, i volumi tecnici eventuali devono essere realizzati all'interno dell'unità edilizia e non devono comportare alterazioni dell'impianto strutturale distributivo della stessa.

ART. 8 Manutenzione ordinaria - straordinaria - risanamento conservativo

Agli edifici per i quali dalle schede di rilievo sono previsti solamente lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, nel caso di opere sostanziali, come adeguamenti igienico - sanitari, sostituzione

di porzioni deteriorate, cambio di destinazione d'uso, che interessano l'edificio nella sua complessità ed interezza, si applica la categoria di intervento del **"risanamento conservativo"**, come specificato dall'art. 9. -

ART. 9 – Risanamento conservativo

9.1. Intervento rivolto alla valorizzazione e al recupero degli edifici anche nel rispetto e nella valorizzazione delle caratteristiche strutturali e degli aspetti tipologici, nonché formali e decorativi. Consiste in un insieme sistematico di operazioni sugli elementi costitutivi dell'edificio, quali: il consolidamento, il ripristino, il rinnovo e la sostituzione anche con materiali e tecniche diverse dalle originali, purché appropriate e compatibili con le caratteristiche tradizionali. **(Art. n°77, comma 1d) - L. P. n°15/2015).**

9.2. E' ammesso l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti tecnici entro i limiti di cui ai successivi commi del presente articolo.

9.3. Non è ammesso ampliamento di volume se non previsto espressamente nella scheda dell'edificio, nel qual caso si devono osservare le disposizioni dell'art. 14. -

9.4. Nel rispetto di quanto stabilito dai precedenti commi sono ammesse le sottoelencate opere:

- a) ripristino, sostituzione e integrazione di finiture esterne quali: intonachi, rivestimenti, tinteggiature, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura, con l'impiego di materiali e tecniche congruenti rivolte alla valorizzazione dei caratteri dell'edificio e alla salvaguardia di elementi di pregio;
- b) ripristino e consolidamento statico di elementi strutturali quali: fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale, rampe, orditura del tetto. Per documentate necessità statiche o per mutate esigenze d'uso, sono ammesse integrazioni degli elementi strutturali, anche con materiali e tecniche attuali, purché compatibili con i caratteri dell'edificio. È ammessa la sostituzione motivata (da degrado o da esigenze statiche) dei solai, meglio se con gli stessi materiali. Sono ammesse lievi modifiche allo spessore ed alla quota dei solai per adeguamenti tecnologici, ove ciò non comporti alterazioni sostanziali delle forature e dei prospetti esterni; **i comignoli devono essere realizzati nel numero minimo necessario e preferibilmente realizzati in pietra locale; i canali di gronda, se necessari, vanno riproposti in larice o lamiera zincata, a seconda del tipo di copertura; sono ammesse finestre in falda solo se dettate da specifiche esigenze, mentre sono vietati nuovi abbaini.**
- c) è ammesso il ripristino e la valorizzazione dei prospetti esterni nella loro unitarietà. Non sono ammesse modifiche dimensionali e di posizione delle porte esterne; le finestre possono essere

adeguate ~~e/o modificate solo~~ se motivate da nuove esigenze abitative o distributive, sempre nel rispetto delle caratteristiche e della tipologia dell'edificio; **in generale va evitato l'ampliamento dei fori tradizionali esistenti sul fronte principale (di solito quello di valle) maggiormente esposto alle visuali panoramiche, a favore della modifica dei fori posizionati nelle facciate laterali o posteriori.**

d) ripristino e valorizzazione di ambienti interni, controsoffitti, pavimenti, infissi, ecc. , è ammesso il

rinnovamento e la sostituzione con l'impiego di materiali e tecniche adeguate ai caratteri dell'edificio;

e) realizzazione e integrazione degli impianti e dei servizi igienico - sanitari, nel rispetto delle limitazioni di cui ai precedenti punti b) e d);

f) sono ammessi soppalchi interni;

g) è ammessa l'installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti e la realizzazione di nuovi collegamenti; gli interventi devono essere previsti in modo da comportare minime alterazioni dell'impianto strutturale e distributivo dello stesso;

h) non è ammessa la realizzazione di terrazze a vasca e di coperture piane.-

i) Per gli intonaci, le rasature e le fugature, si deve usare solo malta di calce;

j) Per le parti lignee vanno evitate vernici colorate o tinte di altre essenze; vanno messi in opera solo tavolati e travi lavorati in modo tradizionale, evitando superfici lisce e tornite, perlinature o sciaveri (scorzi);

k) Per il manto di copertura va privilegiato l'utilizzo di materiali tipici della tradizione locale (come le scandole in legno di larice preferibilmente spaccate e non segate). A seconda della zona è ritenuta anche ammissibile la lamiera zincata non grecata colore naturale.

l) La coibentazione del tetto deve applicarsi all'intradosso della struttura, al fine di conservare lo spessore delle falde di copertura come in origine. In alternativa l'isolazione termo-acustica può posizionarsi anche all'estradosso della struttura portante di copertura, purché lo spessore finale della falda non superi i 30 cm.

ART. 10. - Ristrutturazione edilizia

10.1. Intervento rivolto al riutilizzo e all'adeguamento degli edifici a nuove e diverse esigenze, anche con cambio di destinazione d'uso, attraverso opere di trasformazione strutturale, tipologica e formale. Consiste in un insieme sistematico di operazioni sugli elementi costitutivi e strutturali che, tramite la sostituzione, la modifica e l'inserimento, possono modificare l'aspetto architettonico, formale, i tipi e il modo d'uso dei materiali dell'edificio. **(Art. n° 77, comma 1e) - L. P. n° 15/2015).**

L'art. 104 della L. P. 15/2005, al punto 4, specifica che: " *In corrispondenza dei manufatti compresi nel patrimonio edilizio tradizionale montano, la categoria della ristrutturazione edilizia, se comporta*

interventi di demolizione e ricostruzione, si applica solo limitatamente alle parti lignee, nel rispetto del sedime originario".

10.2. E' ammesso l'ampliamento di volume secondo le prescrizioni del successivo articolo 14.-

10.3. Nel rispetto di quanto stabilito dal precedente comma sono ammessi gli interventi sottoelencati:

- a) rifacimento e nuova formazione di finiture esterne quali: intonachi, rivestimenti, tamponamenti lignei, infissi, elementi architettonici, pavimentazioni, manti di copertura;
- b) consolidamento, integrazione e sostituzione, anche tramite demolizione e ricostruzione con tecniche appropriate, di elementi strutturali interni quali: fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, orditura del tetto. È ammessa la ricostruzione mantenendo forme, posizioni, materiali, caratteristiche;
- c) consolidamento della muratura perimetrale e dei tamponamenti esterni. Qualora degradati, possono essere sostituiti anche con materiali non originari, purché ne siano mantenuti i posizionamenti e ne vengano riproposti i caratteri tradizionali; tutto ciò potrà avvenire soltanto attivando il procedimento contenuto nell'**articolo 106 della L.P. 15/2015**. Sono ammessi gli spostamenti anche rilevanti delle aperture esterne e la realizzazione di nuove, purché inserite in una organica ricomposizione dei prospetti che siano in sintonia, per proporzioni, spazature, rapporto tra vuoti e piene distanze, con le caratteristiche dell'edilizia e della tipologia di riferimento; *in generale va evitato l'ampliamento dei fori tradizionali esistenti sul fronte principale (di solito quello di valle) maggiormente esposto alle visuali panoramiche, a favore dell'apertura di nuovi fori nelle facciate laterali o posteriori, purché di forma, dimensione e materiali tradizionali. Eventuali nuovi fori nelle pareti lignee laterali o posteriori devono preferibilmente essere realizzati con la sostituzione di moduli lignei (es. assito orizzontale o verticale, travi a incastro) anziché con l'inserimento di vani finestra.*
- d) realizzazione e integrazione degli impianti tecnici e dei servizi igienico - sanitari;
- e) installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti. La realizzazione dei volumi tecnici relativipuò essere anche esterna con ampliamento di volume, purché entro i limiti di quanto previsto per la categoria tipologica di appartenenza dell'unità edilizia considerata;
- f) demolizione e nuova costruzione di sporti e di collegamenti orizzontali in posizione anche diversa, purché realizzati con materiali e tecniche tradizionali coerenti con la tipologia dell'edificio e dell'intorno;
- g) rifacimento della copertura anche con modifica della pendenza, mantenendo la forma ed il numero delle falde; *i comignoli devono essere realizzati nel numero minimo necessario e preferibilmente realizzati in pietra locale; i canali di gronda, se necessari, vanno riproposti in larice o lamiera*

zincata, a seconda del tipo di copertura; sono ammesse finestre in falda solo se dettate da specifiche esigenze, mentre sono vietati nuovi abbaini;

- h) Per gli intonaci, le rasature e le fugature, si deve usare solo malta di calce;
- i) Per le parti lignee vanno evitate vernici colorate o tinte di altre essenze; vanno messi in opera solo tavolati e travi lavorati in modo tradizionale, evitando superfici lisce e tornite, perlinature o sciaveri (scorzi);
- j) Per il manto di copertura va privilegiato l'utilizzo di materiali tipici della tradizione locale (come le scandole in legno di larice preferibilmente spaccate e non segate). A seconda della zona è ritenuta anche ammissibile la lamiera zincata non grecata colore naturale;
- k) La coibentazione del tetto deve applicarsi all'intradosso della struttura, al fine di conservare lo spessore delle falde di copertura come in origine. In alternativa l'isolazione termo-acustica può posizionarsi anche all'estradosso della struttura portante di copertura, purché lo spessore finale della falda non superi i 30 cm.

ART. 11. - Ricostruzione

11.1. La ricostruzione è rivolta alla rimozione e ricostruzione in tutto o in parte di edifici o manufatti esistenti in forte degrado strutturale. Il recupero edilizio di questi manufatti definiti parziali, che tuttavia presentano caratteristiche tali da rendere riconoscibile almeno la struttura planimetrica originaria, è ammesso anche su presentazione di documentazione fotografica e ricostruzione progettuale conforme alla tipologia di riferimento.-

11.2. In questo caso la ricostruzione deve avvenire con riferimento alla tipologia edilizia di appartenenza e comunque nella salvaguardia e recupero delle parti strutturali esistenti.-

11.3. Sono ammessi tutti gli interventi elencati all'articolo 10, relativi alla ristrutturazione con riferimento alla classificazione tipologica dell'edificio.-

ART. 12. Ristrutturazione urbanistica

12.1. Intervento rivolto a rimuovere, in tutto o in parte, edifici o manufatti parziali esistenti, con riedificazione su sedime e volumetria anche diversi, (**art. n° 77, comma 1g) - L.P.n° 15/2015**), purché la ricostruzione faccia parte di uno studio finalizzato al recupero ed alla salvaguardia del contesto ambientale.-

12.2. Piano di Recupero Ambientale

Per i manufatti, classificati come parziali, per i quali la scheda prevede la ricostruzione con condizioni, è possibile effettuare la ricostruzione previa la redazione di un **Piano di Recupero Ambientale (=P.R.A.)**. Il piano dovrà approfondire i seguenti argomenti, sostenuti da una relazione agro - forestale:

- individuazione dell'unità minima di gestione, anche in forma associata;
- interventi agro-silvo-colturali da realizzare;
- opere di manutenzione con impegno almeno decennale; manutenzione di viabilità e sentieri, ecc.-

Il piano di recupero ambientale avrà lo stesso iter autorizzativo dei piani attuativi, d'iniziativa pubblica o privata, come definiti dagli articoli 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 della L.P. n°15/2015, ovviamente con contenuti ambientali.- Dovrà comprendere uno studio adeguato e dettagliato del territorio, degli ambienti naturali e delle modalità operative, al fine di sostenere la valenza ambientale dell'intervento proposto.- Questo piano, che può essere d'iniziativa pubblica o privata, dovrà sottostare a tutte le autorizzazioni e pareri specifici.-

12.3. Per questa categoria sono ammessi tutti gli interventi elencati all'articolo 10, relativi alla ristrutturazione edilizia.-

ART. 13. - Manufatto non ricostruibile

13.1. L'inserimento in questa categoria esclude la possibilità di ricostruire e corrisponde alla classificazione del comma 1f, dell'art. 77, della L.P. n°15/2015.-

ART. 14. Ampliamenti

14.1. L'ampliamento di volume delle unità edilizie è consentito solamente in modo limitato e nei casi di comprovata necessità di adeguamento igienico sanitario, secondo gli schemi grafici allegati alle presenti norme.-

14.2. L'ampliamento può avvenire una sola volta mediante sopraelevazione e - o aggiunta laterale e deve attenersi alle prescrizioni riportate nella scheda ed ai seguenti criteri:

- a) preliminare demolizione di volumi aggiunti;
- b) rimozione con possibilità di accorpamento di edifici accessori;
- c) allineamento del nuovo volume con quello preesistente;
- d) realizzazione della copertura nel rispetto del numero delle falde, delle pendenze e degli orientamenti precedenti;
- e) aumento dell'altezza dell'unità edilizia di riferimento esclusivamente per soddisfare i requisiti minimi igienico - sanitari, come riportato nella **delibera della Giunta Provinciale n° 611/2002;**
- f) utilizzo esclusivamente residenziale;
- g) uso dei materiali e delle tecniche tradizionali.-

14.3. L'ampliamento di volume per gli edifici produttivi esistenti a destinazione agricola, agrituristica, forestale, è consentito secondo le necessità gestionali, previa relazione economica agro - forestale, che certifichi la congruità tecnico - economica dell'intervento.-

14.4. Ad integrazione del punto 14.2., è consentito l'ampliamento al piano interrato, anche

per la realizzazione di un deposito, ~~limitatamente alla~~ seguendo la proiezione del sedime individuato dalla scheda di rilievo ed eventualmente ampliandone la superficie verso monte, nel solo caso in cui il terreno sia in pendio e secondo le indicazioni contenute nella **SCHEDA 1 -TAVOLA 2R - del MANUALE** allegato alla normativa (**TITOLO SECONDO**). Tali locali a servizio dell'edificio PEM potranno avere bocche di lupo di dimensioni in pianta massima pari a ml.1,20 x 0,80. L'accesso ai nuovi locali così ottenuti deve essere realizzato esclusivamente dall'interno.

ART. 15 - Destinazioni d'uso.

15.1. E' considerato compatibile con la funzione attualmente presente, anche il cambiamento di destinazione d'uso, da agro-silvo-pastorale a residenziale non permanente.-

15.2. Non è possibile la trasformazione in residenza degli edifici accessori, legnaie, depositi.

ART. 16. Edifici accessori, manufatti, spazi parcheggio, **recinzioni**

16.1. Edifici accessori

Sono classificati come accessori le costruzioni secondarie quali legnaie, piccoli depositi, cessi, latrine esterne, storici o recenti, che possono essere mantenuti fino alla domanda di eseguire lavori sull'edificio principale, anche se non espressamente indicati in cartografia.- Per questi volumi valgono le modalità d'intervento previste dall'articolo 10, ristrutturazione edilizia.- Il progetto di recupero dell'immobile principale dovrà prendere in considerazione l'accorpamento dei volumi e la possibilità di portare i servizi all'interno della costruzione, anche con ampliamento volumetrico e la conseguente demolizione di ogni elemento edificato non conforme, in uniformità esclusivamente con quanto definito nella scheda d'intervento.- Di norma è vietata la costruzione di depositi, garage, servizi, sia fuori terra che entro terra e non sono applicabili deroghe di alcun tipo. E' altresì ammessa la costruzione di una legnaia a servizio di ciascun edificio, realizzata secondo lo schema tipologico allegato alla normativa. Dovrà essere addossata all'edificio principale, costituire preferibilmente continuità con le falde del tetto; se chiusa con grigliati in legno o con assito distanziato, non costituisce volume urbanistico, ma deve rispettare le distanze previste dal codice civile.-

16.2. Manufatti

I manufatti tradizionali legati al territorio ed alla viabilità, quali cippi, pietre miliari, murature di pertinenza degli edifici, muretti di sostegno dei terrazzamenti, recinzioni, abbeveratoi, fontane, dovranno essere, per quanto possibile, mantenuti o ripristinati provvedendo alla loro riqualificazione formale.- Tali interventi dovranno essere estesi agli spazi di pertinenza in relazione funzionale con il manufatto in questione. Tutti questi elementi, anche se non individuati in cartografia, dovranno essere prioritariamente conservati nella loro posizione e forma attuale, pur con possibilità di modifiche per

esigenze inderogabili che non ammettano soluzioni alternative. I manufatti non catalogati dovranno essere, se interessati da opere, schedati (foto e ubicazione) aggiornando la cartografia di piano. **E' prevista la valorizzazione delle meridiane esistenti, a quota 1840 m, a lato della strada forestale.-**

16.3. Spazi parcheggio

Non è consentito realizzare garage, nemmeno interrati, neppure in deroga applicando la L. n° 122/89.- Gli spazi destinati a parcheggio devono essere previsti e realizzati a lato della strada principale, in posizione defilata, possibilmente al di fuori delle aree aperte e con la previsione di mascherature arboree di latifoglie.- Tale vincolo è condizionato nelle zone tutelate, biotopo - S.I.C. - Z.P.S., come è definito nello studio d'incidenza.-

Per quanto qui non specificato si rimanda all'articolo 7 della delibera Giunta Provinciale n° 611/2002; in particolare non si applicano le disposizioni provinciali in materia di dotazioni minime di parcheggio.-

16.4 Recinzioni

La realizzazione di recinzioni è ammessa **generalmente** come elemento di protezione su muretti esterni, in accompagnamento a percorsi pedonali, a protezione di piante, di modeste aree coltivate **o utilizzate per il pascolo.- E' sempre ammesso il ripristino di staccionate e steccati tradizionali esistenti originariamente.** Se costruite secondo le indicazioni del manuale tecnico, rientrano nelle opere di manutenzione ordinaria.-

Sono vietate le recinzioni non tradizionali e le barriere verdi delle pertinenze delle proprietà e l'esecuzione con materiali e tipologie non conformi. Per il controllo delle aree a pascolo è da impiegare il pastore elettrico.-

CAPO 4° - SISTEMA AMBIENTALE -**ART. 17. Boschi, pascoli, improduttivi forestali**

17.1 Secondo l'art. 2 della L. P. n° 11/07, per la classificazione di bosco, pascolo, improduttivo, valgono le seguenti definizioni:

- **bosco:** *"indipendentemente dall'origine, dal tipo di utilizzazione e dalla designazione catastale, ogni superficie coperta da vegetazione forestale arborea ed arbustiva, a prescindere dallo stadio di sviluppo e dal grado d'evoluzione della vegetazione, nonché le superfici già considerate o classificate bosco e temporaneamente prive delle vegetazione forestale arborea ed arbustiva preesistente, per cause naturali ed antropiche";*
- **pascolo** = *"superficie caratterizzata da prevalente e permanente vegetazione di flora erbacea spontanea, priva di copertura forestale o con copertura arborea, pascolo arborato, od arbustiva inferiore ad una percentuale definita".- Sono escluse dal pascolo "tutte le superfici soggette ad ordinaria coltivazione erbacea o a periodica lavorazione del suolo";*
- **improduttivo forestale** = *comprende le superfici nude, le strade forestali, le piste ed infrastrutture forestali, poste all'interno delle aree boscate.-*

Per quanto qui non indicato si deve fare riferimento alla **Legge Provinciale n° 11/07, "governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette".-**

Nell'ambito di queste aree dovrà essere attuata una **"gestione forestale sostenibile"** che prevede *"l'uso e la corretta gestione delle foreste e dei terreni forestali, in armonia con i principi forestali riconosciuti e gli impegni assunti a livello internazionale, in materia forestale, di tutela della biodiversità e di lotta ai cambiamenti climatici, nelle forme e ad un tasso di utilizzazione tali da assicurare il mantenimento della biodiversità, della produttività, della capacità di rigenerazione, della vitalità e della possibilità di svolgere ora e per il futuro le rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, provinciale e nazionale".-*

Tale principio si esplica attraverso la **"selvicoltura naturalistica"**, *"basata in linea generale sul principio della multifunzionalità, secondo il quale gli interventi su di un determinato soprassuolo devono tendere a produrre un equilibrio tra le funzioni che una foresta è in grado di svolgere, assicurando in primoluogo la funzionalità bioecologica, che costituisce la premessa delle altre funzioni".-*

La pianificazione e programmazione per il raggiungimento delle finalità previste dalla legislazione provinciale si attua attraverso la redazione dei **"piani forestali e montani"**, come definiti dall'articolo 6 della L.P. N° 11/07.- Questa pianificazione ha il compito di evidenziare :

- le funzioni prevalenti, sinergie e conflitti;
- gli indirizzi per la pianificazione subordinata relativa ai piani di gestione forestale e di coltivazione;

- gli interventi di interesse pubblico e per la difesa dagli incendi;
- le linee per la pianificazione delle aree protette;
- individuano le tipologie di interventi classificabili di pubblico interesse;
- definiscono l'applicazione del vincolo idrogeologico in merito alla fragilità del bacino idrografico, al ruolo ed efficacia della copertura forestale, i criteri per la trasformazione di coltura, eventuali interventi di natura compensativa.-

Gli interventi in questi territori dovranno seguire gli indirizzi della selvicoltura naturalistica ed essere gestiti secondo gli indirizzi del titolo VI della L.P. N°11/07, "gestione, utilizzazione e fruizione delle risorse forestali e montane".- Il **piano di gestione forestale a carattere aziendale** dovrà provvedere alla pianificazione della gestione del territorio pubblico.- I beni silvopastorali di proprietà privata potranno essere gestiti in base a **piani semplificati di coltivazione**, oppure in forma associata con **piani di gestione forestale**, per estensioni superiori ai cinquanta ettari.-

Fino alla redazione di questi nuovi strumenti pianificatori, per gli interventi nelle aree a bosco, pascolo ed improduttivo forestale, valgono le direttive contenute nel **piano di assestamento** della proprietà del Comune di Valfloriana e le indicazioni della **pianificazione dei boschi privati**.-

Sono inoltre ammessi gli interventi pubblici relativi alle sistemazioni idraulico forestali, alla protezione del territorio, al ripristino di danni e movimenti franosi, a tutte le opere di interesse pubblico, alla viabilità agro - forestale programmata per la gestione del patrimonio, autorizzate secondo l'attuale normativa delle Leggi Provinciali in vigore.-

17.2. Sono consentiti **progetti specifici che riguardano la gestione silvo-pastorale**, previa redazione di una relazione economica agro - forestale, che dimostri la validità dell'intervento, non solo dal punto di vista produttivo ma anche ambientale, che disciplini le modalità esecutive, dimostri la necessità di realizzare nuove costruzioni od il recupero di manufatti parziali, classificati come ricostruibili con condizioni.- Per tali iniziative i privati possono ricorrere alla **formazione di associazioni agro - forestali di gestione del territorio**, considerate con finalità di pubblica utilità, al fine di soddisfare i requisiti minimi previsti dall'articolo **57 della L. P. n° 11/07**.-

Per gli interventi ammessi si deve fare riferimento alla normativa delle aree a bosco del P.R.G.attuale (art. 48 , paragrafi 3 e 4) o in adeguamento al P.U.P. 2007.-

17.3. Oltre al recupero e al mantenimento della viabilità agro - forestale di servizio al territorio ed ai "baiti" e dei sentieri esistenti, è ammessa la costruzione di strade, sentieri, previo uno studio di massima dei tracciati, privilegiando il recupero della viabilità storica, secondo i criteri costruttivi della viabilità forestale, che tenga conto della gestione del territorio in forma consorziata ad utilizzo di più proprietà, sia edificiali che fondiarie .-

17.4. Gli interventi ammessi nel territorio assoggettato al "vincolo idrogeologico", come

definito dall'**art. 13 della L. P. 11/07**, sono subordinati alle relative autorizzazioni ed alle condizioni stabilite dalle leggi vigenti. Al fine di poter ottemperare alle condizioni di cui al precedente **comma 17.2.-**, è possibile richiedere la trasformazione di coltura, come previsto dalla **capo II della L. P. n° 11/07**, **"disciplina ed applicazione del vincolo idrogeologico"**, **articoli 13 -20.-**

ART. 18. Pascoli

18.1. Sono indicati come pascolo le aree così classificate dal Piano di Assestamento della proprietà comunale e dei privati nei quali si svolge, od è consentito praticare il pascolo del bestiame, sia in forma libera che custodita.-

18.2 Sono consentite solo **le attività, le strutture edilizie e gli interventi urbanistici strettamente attinenti l' esercizio di qualsiasi tipo di zootecnia compatibile con l'ambiente e l' agriturismo**. È concesso effettuare qualsiasi intervento di manutenzione, bonifica ed ampliamento della superficie pabulare, senza alterare la configurazione dei pascoli ed il loro assetto vegetazionale.- Per ripristinare documentate situazioni pregresse, mediante interventi di recupero funzionale su ampie superfici e che comportano movimentazione del terreno, è necessario che il progetto sia corredato da uno **studio ambientale e floristico**, che indichi le modalità di intervento e di ripristino, la compatibilità e congruità economico - agraria, l'impiego del miscuglio floristico per il ripristino della vegetazione erbacea, secondo gli indirizzi della **L.P. N° 11/07.-**

18.3. Gli interventi di ristrutturazione, ampliamento o nuova costruzione sono ammessi solo se si tratta di fabbricati destinati al potenziamento delle attività zootecniche ed agrituristiche, con il solo limite della necessaria produttività e funzionalità, definita da una relazione economica - agraria specifica di giustificazione dell'intervento.-

18.4 Sono consentiti gli interventi previsti dall'**articolo 17.2.**, e dalla normativa del P.R.G. Comunale in vigore (art. 49 - 50 - 51, aree a pascolo ed improduttivo) od in adeguamento al P.U.P. 2007.-

18.5. Per quanto qui non specificato, si fa riferimento alla normativa del precedente **articolo n° 17.-**

ART. 19. Riserve provinciali e comunali

19.1. Secondo il **titolo V della L. P. n° 11/07**, che detta le disposizioni per la gestione della rete delle aree protette provinciali, il territorio del comune di Valfloriana è interessato:

- - dalla rete ecologica europea Natura 2000, area S.I.C. - Z.P.S., zona umida di Valfloriana;
- - dalla riserva naturale provinciale, biotopo di Valfloriana;
- - dalla riserva locale, biotopo Palù di Valfloriana.-

19.2. Per la gestione della rete Natura 2000, delle riserve provinciale e comunale, si dovrà fare

riferimento rispettivamente al **capo II, "la rete natura 2000"** ed al **capo IV, "riserve naturali provinciali e riserve locali"**, del **titolo V della L. P. n° 11/07.-**

19.3. Per le misure di salvaguardia, l'autorizzazione di interventi che possono modificare lo stato fisico o biologico dei territori individuati come siti di Natura 2000, riserve provinciali o comunali, valgono le **disposizioni degli articoli 40 e 46 della L. P. n° 11/07.-**

19.4. L'eventuale redazione di piani di gestione delle riserve, S.I.C.- Z.P.S., e del biotopo di interesse comunale, Palù di Valfloriana, soggetti ad approvazione da parte della Giunta Provinciale, costituirà variante alle presenti norme.-

19.5. Per i manufatti oggetto d'intervento compresi nell'area SIC (= schede n° 43 - 44 - 49 - 54 - 56 - 70 - 75 - 82 - 86) e limitrofi (= schede n° 22 - 40 - 64 - 73) valgono le indicazioni contenute nei capitoli 6 e 10 dello studio d'incidenza e qui riassunte:

- **19.5.a)** Il recupero avviene tramite il rispetto del sedime e della volumetria originaria. Sono consentiti gli ampliamenti della volumetria nei casi di comprovata necessità di adeguamento igienico - sanitario.
- **19.5.b)** Non verranno realizzate strade di accesso ex-novo, in quanto si utilizzerà la viabilità esistente, prevedendo solo la sistemazione di alcuni tratti di mulattiera e non degli accessi specifici per ogni manufatto recuperabile.
- **19.5.c)** Per l'approvvigionamento idrico per uso domestico ed igienico-sanitario non è ammesso effettuare deviazioni stabili, modificando gli attuali deflussi idrici. In ogni caso tale aspetto necessita di approfondimento in fase progettuale tramite specifica valutazione d'incidenza.
- **19.5.d)** Lo smaltimento delle acque reflue è possibile solo con il metodo della fitodepurazione. In ogni caso gli edifici, che prevedono di realizzare i servizi igienici e lo scarico, dovranno approfondire tale aspetto in fase progettuale con specifica valutazione d'incidenza.
- **19.5.e)** La sistemazione delle pertinenze esterne deve mantenere il rapporto diretto con l'ambiente naturale, evitando scavi e riporti che possano alterare la configurazione del sito. Sono vietati gli elementi di arredo fissi. Il recupero degli edifici comporta l'obbligo di mantenere la coltivazione delle pertinenze tramite lo sfalcio. I dettagli di tale aspetto dovranno essere contenuti in una relazione agro-forestale che dovrà accompagnare il progetto di recupero edilizio.
- **19.5.f)** Gli interventi non devono interessare la vegetazione umida corrispondente agli habitat di interesse comunitario presenti nel SIC.
- **19.5.g)** Il periodo lavorativo è stabilito dal **15 agosto al 31 di ottobre.-**

ART. 20. Aree di tutela ambientale

Art. 20.1. L'intero territorio definito dal P.R.E.- e P.F.G.- ricade in **"area di tutela ambientale"**, come definita dall'**articolo 11 del P.U.P.-** adottato.- Il comma 1 definisce aree di tutela ambientale *"quei territori, naturali o trasformati dall'opera dell'uomo, caratterizzati da singolarità geologica, floristica, faunistica, ecologica, morfologica, paesaggistica, di coltura agraria, ovvero da forme di antropizzazione di particolare pregio per il loro significato storico, formale e culturale, o per i loro valori di civiltà".-*

La tutela è applicata secondo le forme ed i modi previsti dalla vigente legislazione provinciale ed ogni richiesta di intervento dovrà essere preceduta dalla necessaria autorizzazione di cui all'**art. 68 della L. P. n° 15/2015.-**

ART. 21. Carta di sintesi della pericolosità

21.1. Per quanto riguarda le problematiche relative alla pericolosità, si deve fare riferimento alla Carta di sintesi Geologica della P.A.T. nonché (alle tavole del P.U.P. e del P.G.U.A.P.) gli edifici che ricadono in area ad elevata pericolosità geologica ed idrologica, pur catalogati, sono esclusi dalla pianificazione.

Il rilascio della concessione od autorizzazione o la presentazione della denuncia d'inizio attività, è subordinata alla verifica della compatibilità degli interventi proposti con le norme del Piano Urbanistico Provinciale e del Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche.-

ART. 22. Requisiti igienico - sanitari**22.1. Requisiti igienici dei locali.-**

Negli interventi di recupero degli edifici e manufatti, in deroga alla vigente normativa in tema di altezze interne, rapporti di areazione ed illuminazione, dimensioni minime dei locali e dell'alloggio, si applicano le disposizioni dell'**articolo 19 della Delibera della Giunta Provinciale numero 611/2002.-**

Sono indicate in:

- **altezza minima** interna dei locali abitabili, con esclusione dei depositi a piano terra, misurata all'intradosso del soffitto, di m **2,20**;
- **altezza interna media ponderale** dei locali in sottotetto di m **1,80**;
- **rapporto di illuminazione ed areazione** pari ad **1/16** della superficie del pavimento di ciascun locale;
- **locale igienico** di almeno **2,00 mq**, con wc e lavabo ed eventuale doccia, comunque munito di apertura esterna diretta o di ventilazione diretta sull'esterno.-

Sono ammessi, secondo il **comma 2 dell'articolo 19 della delibera 611/02**, anche dimensioni e

rapporti minori, previa valutazione favorevole dell'autorità sanitaria, nel caso di impossibilità tecnica o di normativa vincolante di restauro, in applicazione del D. M. 09.06.1999, pubblicato sulla G. U. n° 148 del 26.06.1999.- E' possibile ricavare locali abitabili a piano seminterrato, previa dichiarazione del progettista che ne attesti la salubrità ottenuta con interventi specifici di risanamento.-

Agli interventi previsti su questi edifici **non si applica** la normativa relativa all'eliminazione delle barrire architettoniche, come previsto dalla L. P. n° 1/91, di data 07.01.1991.-

22.2. Approvvigionamento idrico

Per l'approvvigionamento idrico valgono le norme dell'articolo 18 della delibera n° 611/02, dovrà essere attuato preferibilmente nei modi seguenti:

- *da sorgenti catalogate e dotate di concessione;*
- *da sorgenti autorizzate al prelievo in via preferenziale;*
- *da nuove domande di prelievo;*
- *da acquedotti esistenti ed autorizzati.-*

E' preferibile ricorrere a forme consorziali di utilizzo, il prelievo può essere solamente per scopi igienico - sanitari, l'utilizzo umano potrà essere garantito anche con trattamenti di potabilizzazione.-

22.3. Scarichi domestici

Lo smaltimento delle acque reflue, come previsto dall'articolo 20 della delibera n° 611/02, è **autorizzabile solamente con il metodo "bioverde"**, realizzato mediante la posa di una fossa imhoff di decantazione e successivo processo di fitodepurazione.- **Per la realizzazione di questi impianti si deve fare riferimento anche alle linee guida della delibera della Giunta Provinciale n° 992, di data**

10 maggio 2002. - L'autorizzazione allo scarico è di competenza comunale, la domanda deve essere accompagnata da una **relazione allo scarico, ai sensi del Testo Unico Provinciale** in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, che descriva il processo e le modalità di depurazione, il luogo di posizionamento dei manufatti.- In relazione al periodo di utilizzo ed al numero delle persone mediamente presenti, devono essere dimensionate le vasche per la fitodepurazione, il tutto deve essere correlato alle caratteristiche fisiche del terreno, all'analisi della situazione idrologica superficiale in relazione soprattutto alla presenza di acque sorgive, al fine della salvaguardia da fenomeni di inquinamento.- E' possibile realizzare un sistema consorziale di smaltimento delle acque reflue, per gruppi di edifici, al fine di una gestione migliore, nel caso di posizionamento in siti sensibili. Nel caso che studi adeguati portino ad una valutazione negativa, è possibile ricorrere alla posa di fosse a tenuta, da svuotare periodicamente.-

ART. 23. Infrastrutture**23.1. Servizi**

L'**utilizzo** dei "baiti" non comporta diritti da parte del proprietario ad ottenere servizi pubblici a carico del Comune, come specificato dall'art. 5 della delibera provinciale e non dà diritto ad ottenere riduzioni in merito agli oneri di urbanizzazione.-

L'approvvigionamento idrico ed energetico, lo smaltimento dei rifiuti e di reflui domestici, è esclusivamente a carico della proprietà.- L'Amministrazione Comunale può farsi carico di realizzare servizi comuni con la partecipazione onerosa degli interessati.-

23.2. Energia

L'approvvigionamento energetico, oltre al tradizionale utilizzo della legna, può avvenire mediante l'impiego di pannelli fotovoltaici, posizionati nel rispetto degli indirizzi forniti dalla **delibera provinciale (n° 1835- dd. 20.07.01)** e secondo lo schema allegato alle presenti norme.

È da preferire la posizione sul terreno nel caso di coperture tradizionali a scandole, purchè collocati in una posizione defilata rispetto al fronte principale.-

23.3. Viabilità

Il recupero del patrimonio edilizio montano deve essere rispettoso dell'ambiente, per cui anche il cambio di destinazione d'uso non sancisce il diritto da parte del proprietario alla realizzazione di nuove infrastrutture viarie.- E' ammessa la costruzione di piste di accesso temporanee nella fase dei lavori, su terreno naturale, senza modifica del profilo, da ripristinare a conclusione dell'intervento.-

La costruzione di nuova viabilità di accesso dovrà preferibilmente seguire la viabilità storica, avere le caratteristiche delle strade forestali, larghezza massima di tre metri, far parte di unprogramma di servizio a più edifici, avere una finalità anche selvicolturale, dare delle garanzie di gestione del territorio e di manutenzione dell'infrastruttura viaria.- Il piano della viabilità riportato sulla tavola numero 13 ha carattere indicativo, deve essere verificato dal punto di vista tecnico - realizzativo, la progettazione definitiva deve ottenere tutte le autorizzazioni previste dall'attuale normativa, inclusa la valutazione d'incidenza se ricade all'interno delle aree tutelate.-

Il programma ed il successivo progetto della nuova viabilità dovrà prevedere delle piazzole di sosta dei veicoli, dove le caratteristiche morfologiche lo consentono senza dover ricorrere a movimentazioni del terreno eccessive, in posizione defilata e schermata da vegetazione arborea.-

- TITOLO SECONDO: MANUALE D'INTERVENTO -~~**CAPO 5° MODALITA' COSTRUTTIVE**~~**ART. 24. Manuale**

Alla normativa della variante al P.R.G., si allega un manuale tecnico degli interventi per il recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio montano.- Queste schede si rifanno ai principali elementi costruttivi ed ai materiali ammessi nei lavori, secondo l'indirizzo espresso dall'**art. 15, puntoc), della delibera della Giunta Provinciale n°611/2002**.- Il manuale, pur non pretendendo di essere esaustivo, indirizza il progettista verso soluzioni costruttive conformi alla tradizione locale ed all'uso di materiali coerenti con quelli impiegati in origine.-

Per i principali elementi si fa riferimento alle schede di dettaglio tecnico, allegate alla normativa iniziale **e a quella di Variante 2019:**

- scheda n° 1: Esempi;
- scheda n° 2: Modalità di recupero e consolidamento delle murature;
- scheda n° 3: Sistema di recupero e costruzione copertura lignea;
- scheda n° 4: Particolari costruttivi elementi strutturali lignei;
- scheda n° 5: Particolari porte e finestre, inferriate, comignoli;
- scheda n° 6: Particolare delle sistemazioni esterne;
- scheda n° 7: Sezione stradale tipo;
- scheda n° 8: Modalità di predisposizione degli scarichi.

~~Si allegano le schede modificate e quelle relative alle tipologie B e C, in riferimento ai quattro manufatti inseriti con la variante.~~

La Variante 2024 NON modifica le schede degli edifici, ma solamente la Scheda n°1 - Tavola 2R del MANUALE - TITOLO SECONDO delle presenti norme.

ART. 25. - Presentazione dei progetti

L'elaborato progettuale dovrà contenere:

- il rilievo dettagliato dello stato di fatto, comprensivo delle dirette pertinenze,
- la viabilità di accesso, sia principale che secondaria;
- eventuali piste di servizio da ripristinare a fine lavori;
- l'estratto mappa di tutte le particelle fondiarie di proprietà;
- lo stato di raffronto, almeno schematico;
- le opere di manutenzione ambientale, con particolari delle opere che si intendono eseguire e localizzazione planimetrica in scala adeguata;
- le modalità di approvvigionamento idrico e di scarico dei reflui;

NORME DI ATTUAZIONE PEM - RAFFRONTO

I ADOZIONE

- una relazione tecnica esplicativa sia delle modalità di esecuzione delle opere, che degli interventi ambientali da realizzare, compresi i periodi temporali di esecuzione dei lavori
- documentazione fotografica.-

- TITOLO TERZO: CONVENZIONE -

COMUNE DI VALFLORIANA PROVINCIA DI TRENTO

- Repertorio atti privati: n° _____; di data: _____

"CONVENZIONE EX ART. 104, comma 5 L.P. 4 agosto 2015, n° 15".

Tra i Signori:

- 1) ___, nato/a a _____ il _____, in qualità di
Segretario Comunale, domiciliato per la carica presso la sede del COMUNE DI VALFLORIANA, che egli
rappresenta, di seguito anche semplicemente chiamato "Comune";
- 2) _____, nato/a a _____ il _____
e residente in _____, via _____ n. _____,
professione _____, Codice Fiscale n° _____,
si stipula la seguente convenzione.

PREMESSO:

- che la disciplina della legge provinciale 4 agosto 2015, n° 15, come specificato nell'articolo 104,
"conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale montano", prevede la possibilità di
effettuare interventi di recupero, per il riutilizzo a fini abitativi degli edifici originariamente destinati
ad attività agro-silvo-pastorali;
- che il comma 5 del medesimo articolo, espressamente prevede che *"Gli interventi di recupero, di
conservazione e di valorizzazione previsti da quest'articolo sono subordinati alla conclusione di una
convenzione tra il soggetto che realizza gli interventi e il comune, , per un periodo non inferiore a dieci
anni e con le modalità stabilite dalla convenzione, per la manutenzione delle pertinenze dell'edificio."*;
- che *"in caso di violazione degli obblighi assunti, la convenzione prevede l'esecuzione degli interventi di
manutenzione da parte del comune a spese del richiedente"*;
- che la Giunta Provinciale ha stabilito gli indirizzi e criteri generali per la disciplina degli interventi di
recupero ed i requisiti igienico-sanitari con propria deliberazione n. 611 dd. 22.03.2002 e ss.mm.;
- che il vigente strumento di pianificazione comunale ha dato attuazione all'art. 104 della L.P. n° 15/2015;
- che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. _____ di data _____, con esecutività a
termini di legge, ha approvato apposito schema di convenzione;
- che il sig. _____ ha presentato domanda di permesso di
costruire, in data _____, prot. n° _____, per i lavori di
_____;
- che la Commissione Edilizia Comunale, in data _____, ha espresso parere favorevole al

rilascio della concessione di edificare di cui al punto precedente;

- che la Giunta Comunale con propria deliberazione n° _____ di data _____, esecutiva, ha approvato ed autorizzato la stipulazione della presente convenzione, ai fini del rilascio della concessione edilizia, secondo quanto prescritto dal citato art. 104, comma 5, della L. P. n° 15/2015. Considerato e riconosciuto che quanto esposto in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti si stipula la seguente convenzione.-

Art. 1. - Obbligo di manutenzione delle pertinenze

Il contraente si impegna ad effettuare gli interventi di manutenzione ambientale previsti ancora in fase progettuale e consistenti in:

- sfalcio dei prati;
- taglio del bosco, della rinnovazione di abete rosso, pulizia dell'area;
- manutenzione ordinaria della strada _____;
- _____;

di pertinenza dell'edificio che forma oggetto di recupero, per un periodo di anni 10 (dieci) decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori, come risultante dalla dichiarazione di fine lavori presentata all'ufficio tecnico, comunque entro tre anni dalla data di presentazione dell'inizio lavori.-

Art. 2. - Pertinenze. -

Al fine dell'applicazione del presente articolo, si conviene che le pertinenze dell'edificio siano costituite dalle seguenti realtà fondiarie:

- p.p. f.f. n° _____ in C.C. _____;

Art. 3 - Interventi di manutenzione

Il Richiedente si impegna ad effettuare gli interventi di manutenzione secondo modalità colturali tradizionali ed esecuzione di lavori ad opera d'arte:

- a) le particelle a prato - pascolo devono essere regolarmente falciate mediante almeno un taglio annuale da eseguire dopo la prima settimana del mese di agosto; il pascolo potrà essere praticato nell'autunno;
- b) strade di accesso, mulattiere, sentieri, debbono essere mantenuti in modo tale da regimare correttamente le acque meteoriche;
- c) staccionate, steccati, muretti tradizionali esistenti sono recuperati e mantenuti secondo le tecniche ed i materiali tradizionalmente in uso;
- d) _____.-

Art. 4. - Garanzie. -

Art. 4. 1. - Al fine del rispetto degli obblighi di cui ai precedenti articoli, il richiedente produce, all'atto della sottoscrizione della presente convenzione, apposita garanzia fideiussoria, stipulata a favore del Comune di Valfloriana, del valore di Euro _____ corrispondente al

costo stimato, stabilito in modo forfettario, degli interventi da eseguire nel periodo di validità della presente convenzione.

Art. 4.2. - Qualora il Comune accerti che il richiedente non adempie, in tutto o in parte, agli obblighi derivanti dalla presente convenzione, emette diffida, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad eseguire le opere di manutenzione entro un termine congruo altrimenti si procede d'ufficio utilizzando le somme depositate a garanzia della presente convenzione.

Qualora il valore della garanzia non risulti sufficiente per coprire interamente i costi sostenuti dal Comune, si provvederà alla riscossione coattiva delle somme eccedenti.

Art. 5. - Trasferimento dei beni.-

Il trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile e delle relative pertinenze a soggetti terzi, in ottemperanza della presente convenzione, comporta l'onere del subentro agli aventi titolo degli obblighi assunti, mediante la stipulazione di apposito atto modificativo ed integrativo della presente convenzione.

Art. 6. - Clausole accessorie.-

Al fine della sottoscrizione della convenzione, sono considerate clausole accessorie:

_____.

Art. 7. - Spese ed oneri contrattuali.-

Sono a carico del soggetto contraente tutte le spese inerenti e conseguenti al perfezionamento del presente atto.

Art. 8. - Contratto.-

E' redatto in duplice esemplare, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, letto, accettato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE

(_____)

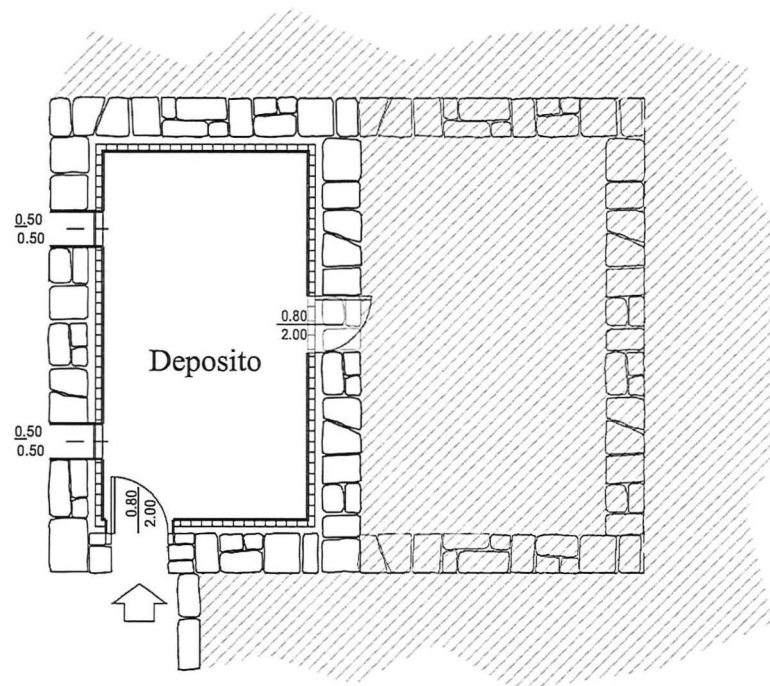
IL RICHIEDENTE

(_____)

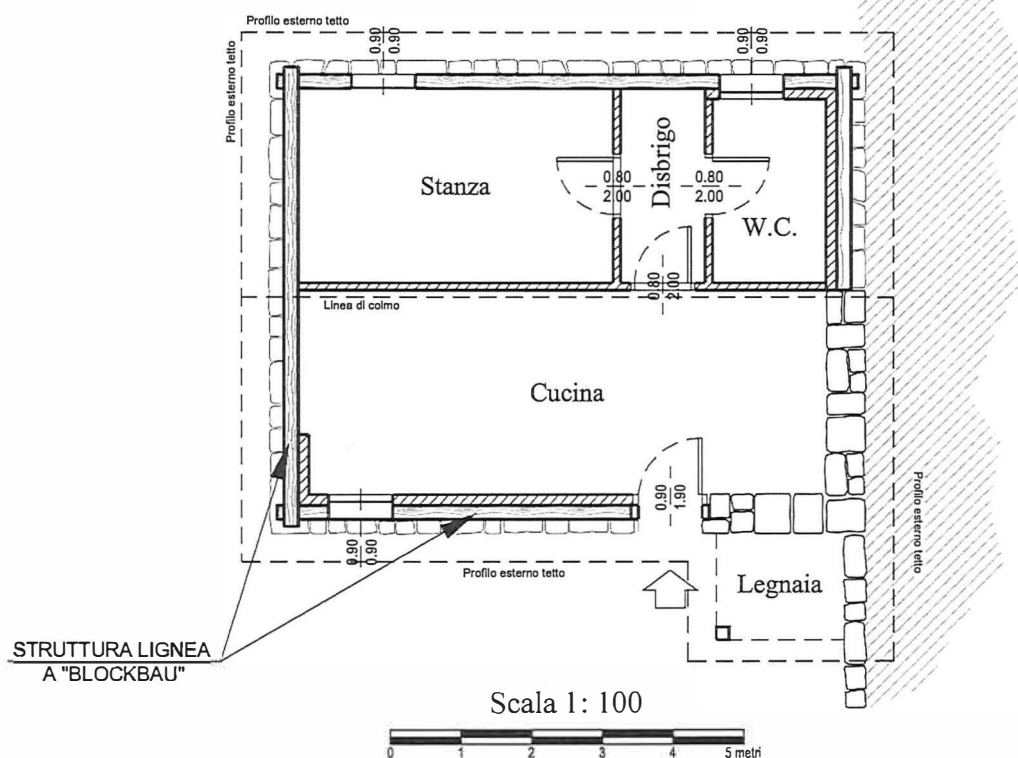
Valfloriana, _____.

Scheda n° 1: Esempio di ristrutturazione

Pianta piano interrato

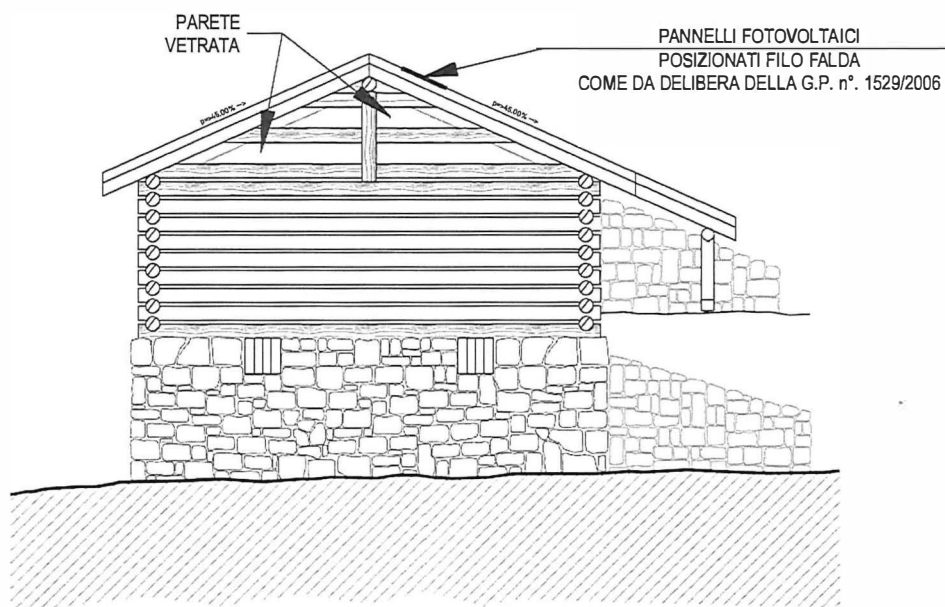


Pianta piano terra

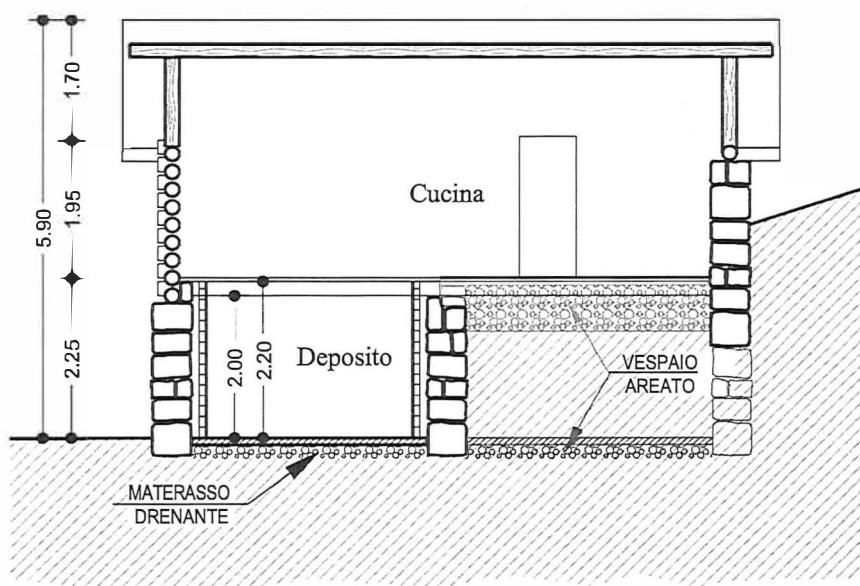


Scheda n° 1: Esempio di ristrutturazione

Prospetto a valle



Sezione



Scala 1: 100

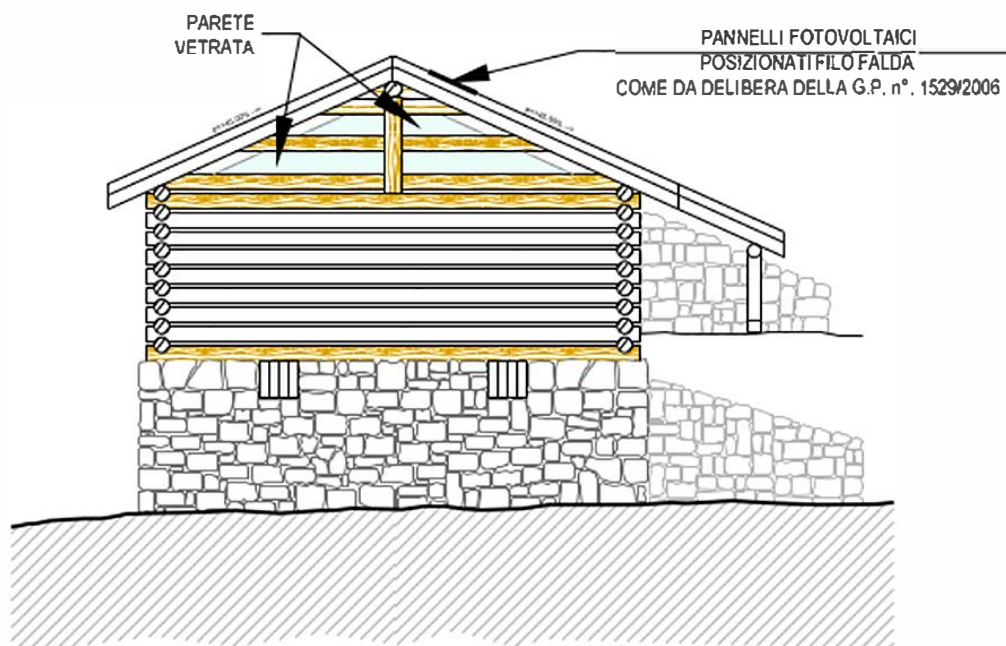


VARIANTE 2024 AL PRG DI VALFLORIANA

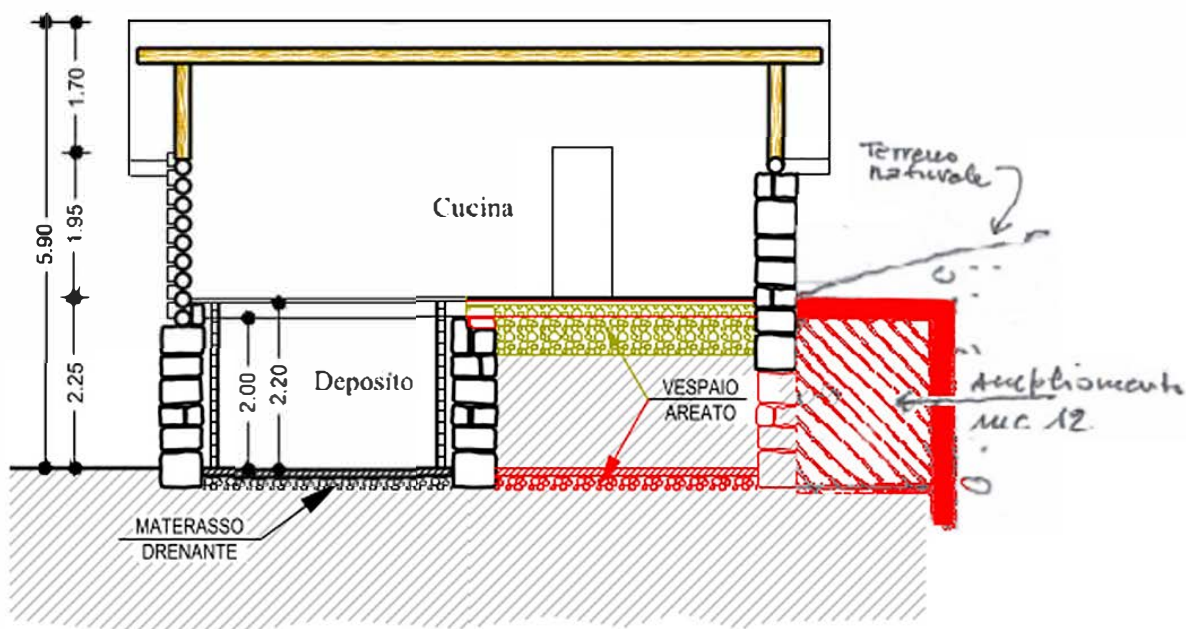
Scheda n°1 - Esempio di ristrutturazione

RAFFRONTO

Prospetto a valle e sezione



Sezione



Scala 1: 100

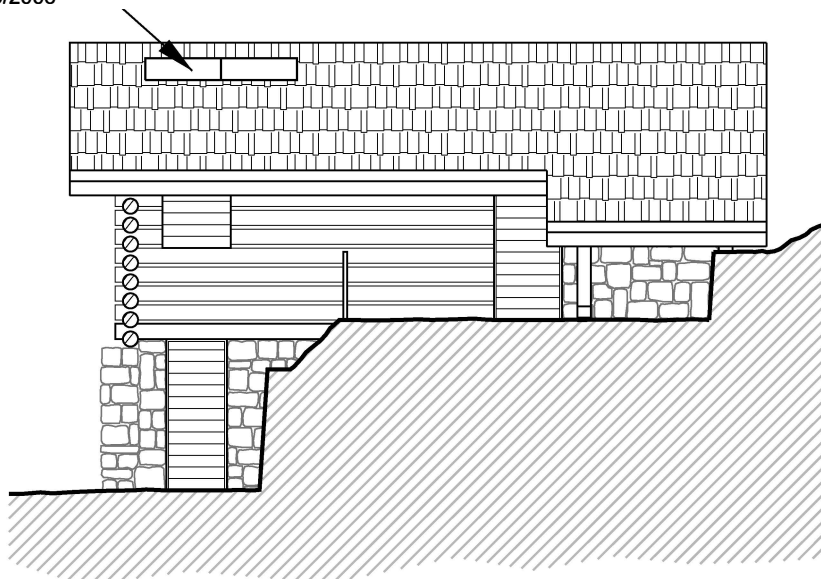


Tavola 2R

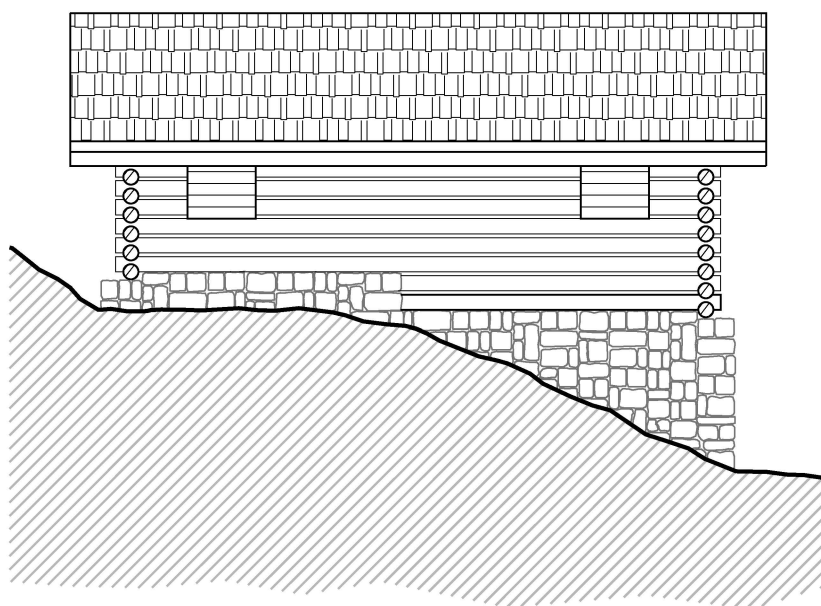
Scheda n° 1: Esempio di ristrutturazione

Prospetto laterale

PANNELLI FOTOVOLTAICI
POSIZIONATI FILO FALDA
COME DA DELIBERA
DELLA G.P. n°. 1529/2006

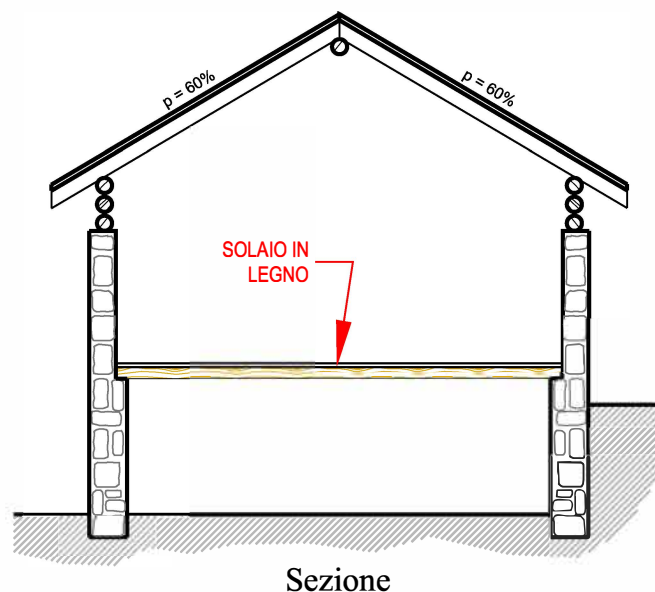
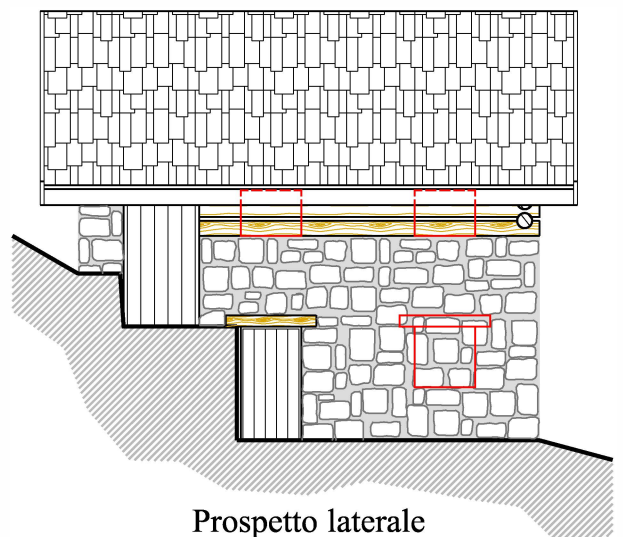
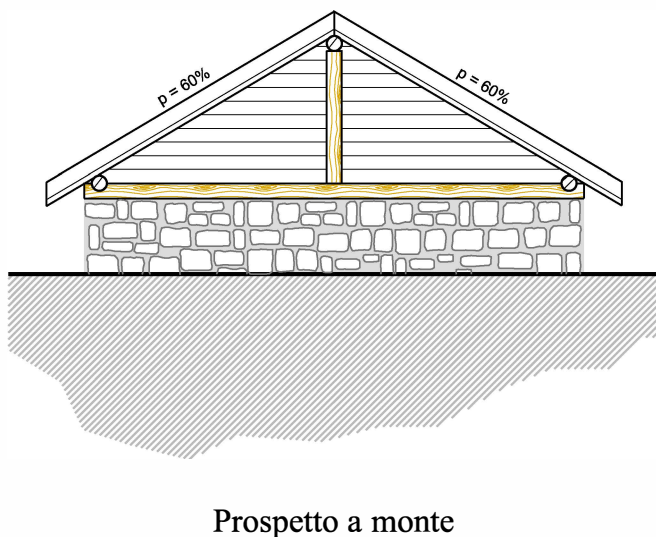
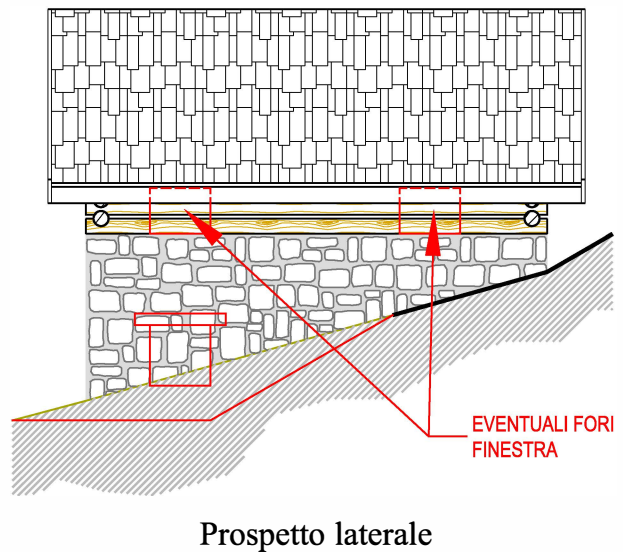
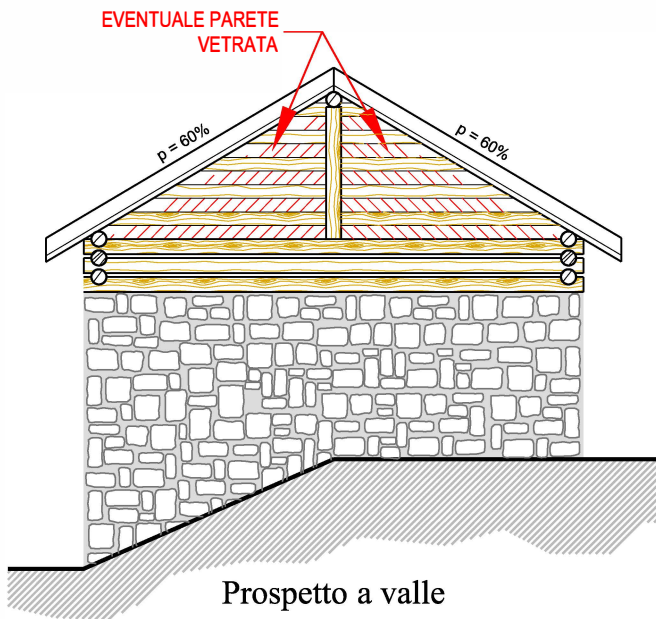


Prospetto laterale



Scala 1: 100

Scheda n°. 1a: Interventi su Tipologia A

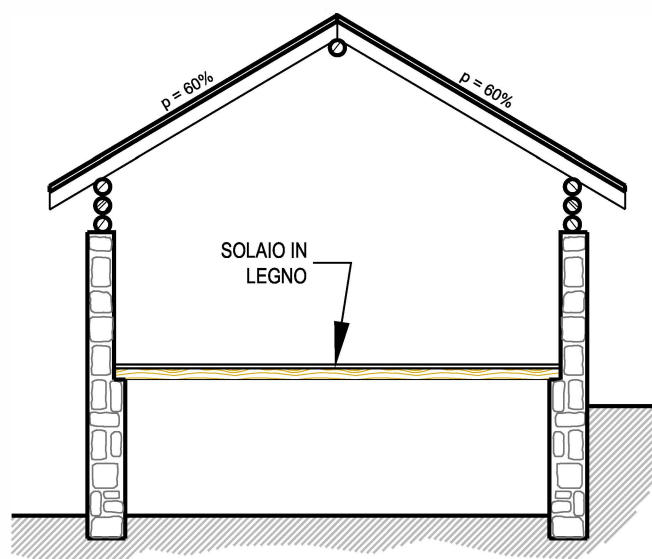
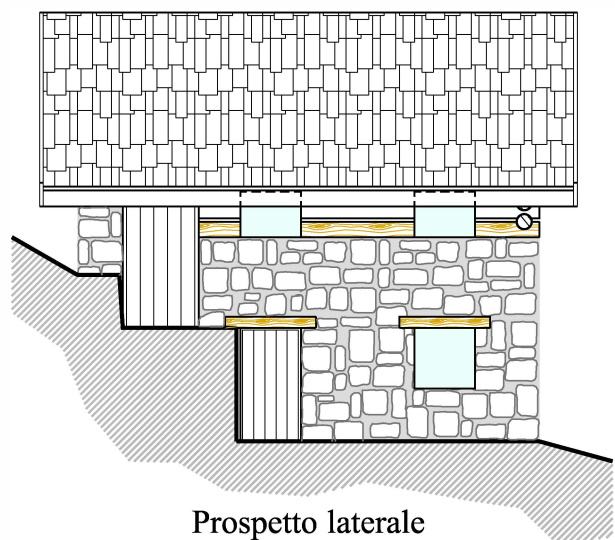
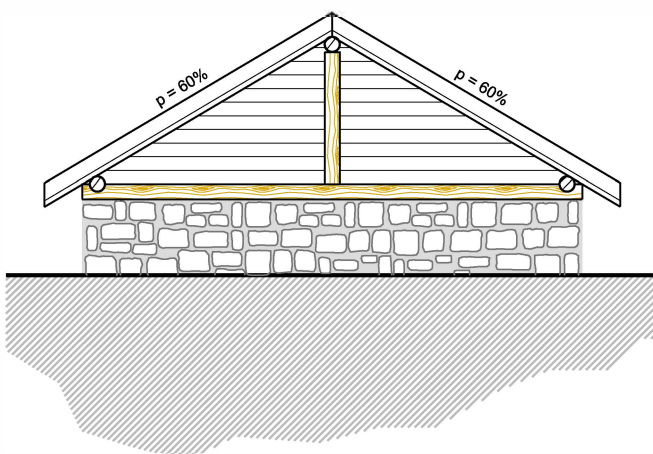
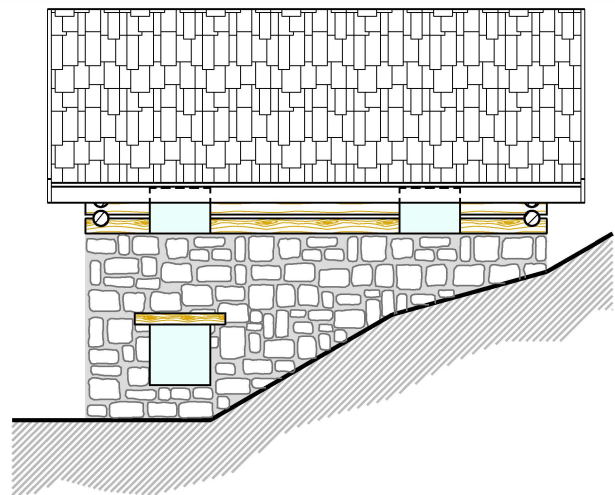
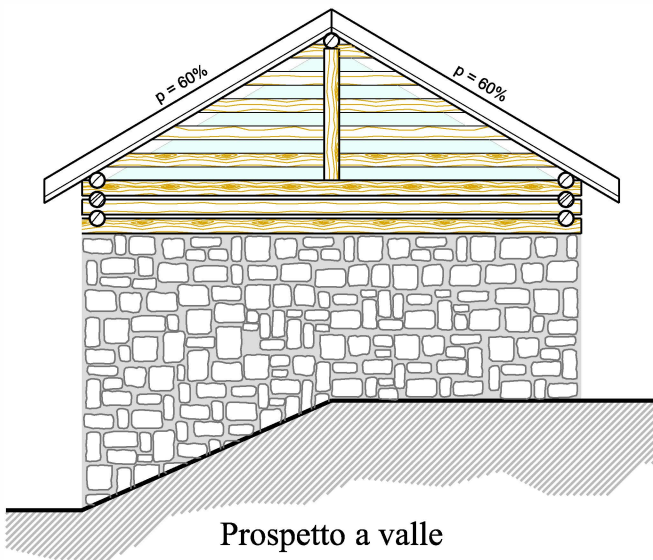


Scala 1: 100



Tavola 7a

Scheda n°. 1a: Interventi su Tipologia A

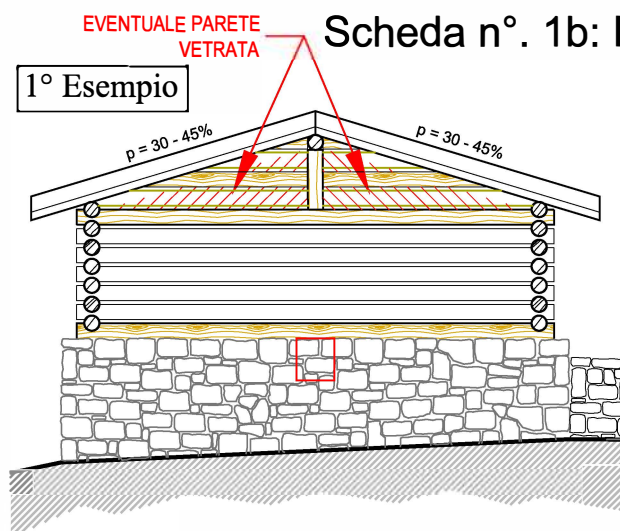


Scala 1: 100

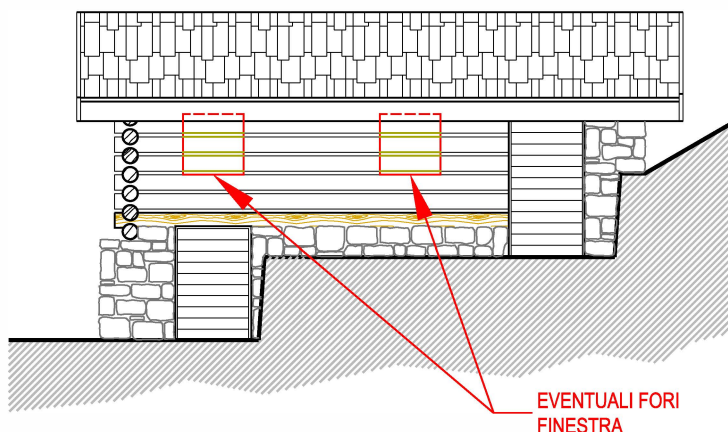


Scheda n°. 1b: Interventi su Tipologia B

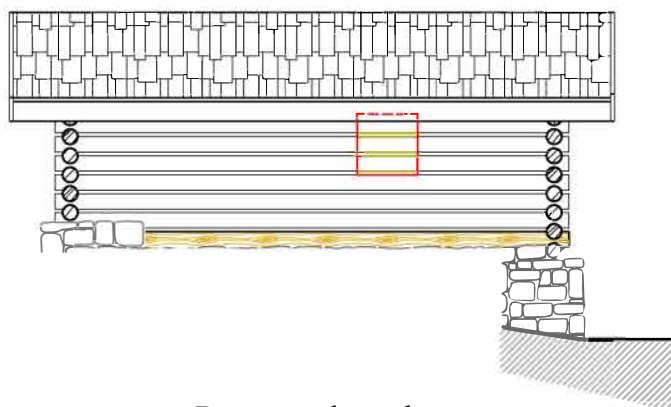
1° Esempio



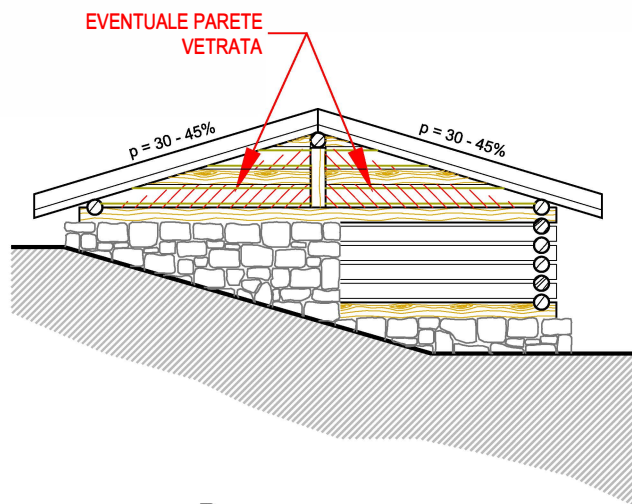
Prospetto a valle



Prospetto laterale

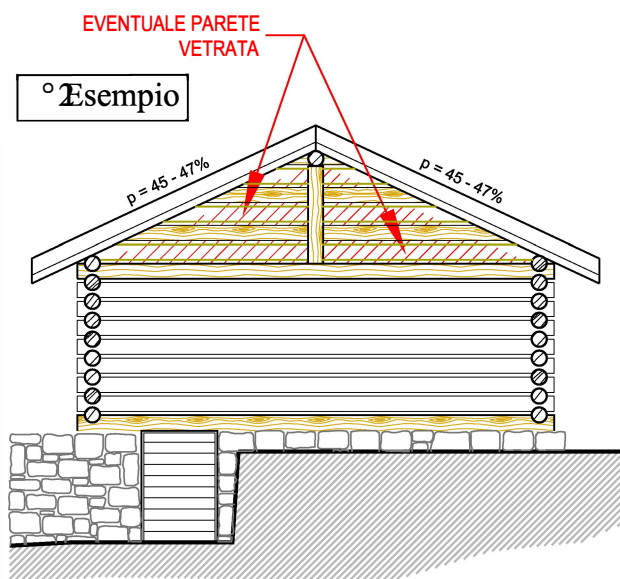


Prospetto laterale

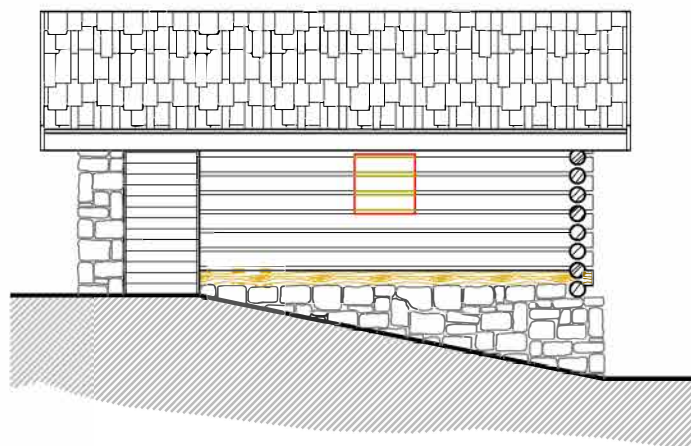


Prospetto a monte

2° Esempio



Prospetto a valle



Prospetto laterale

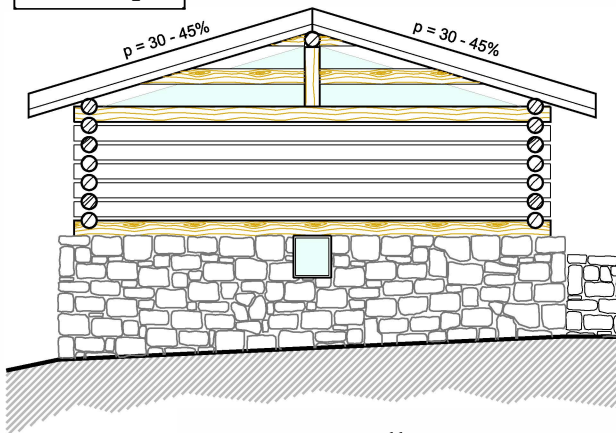
Scala 1: 100



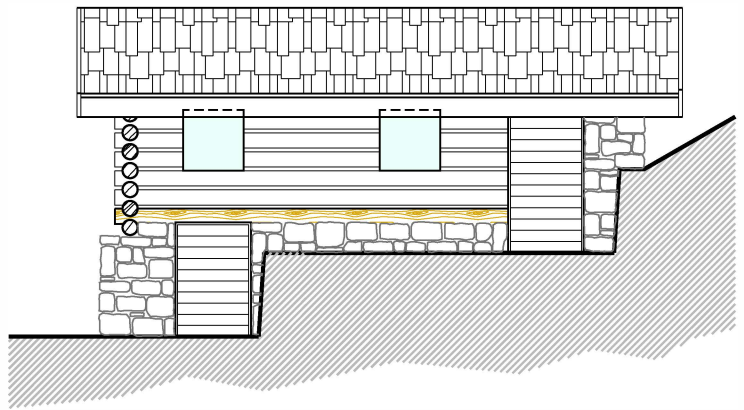
Tavola 7c

Scheda n°. 1b: Interventi su Tipologia B

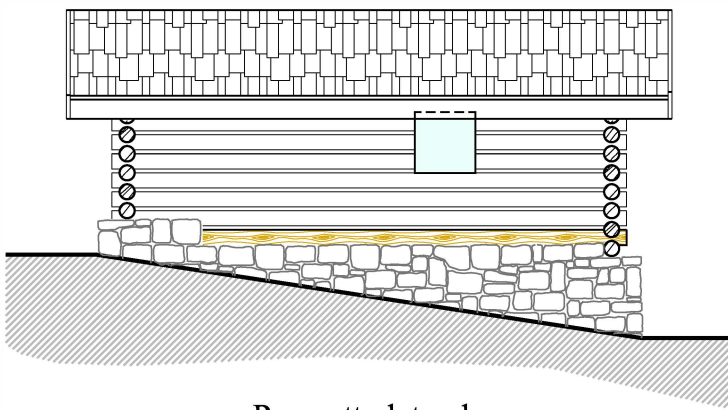
1° Esempio



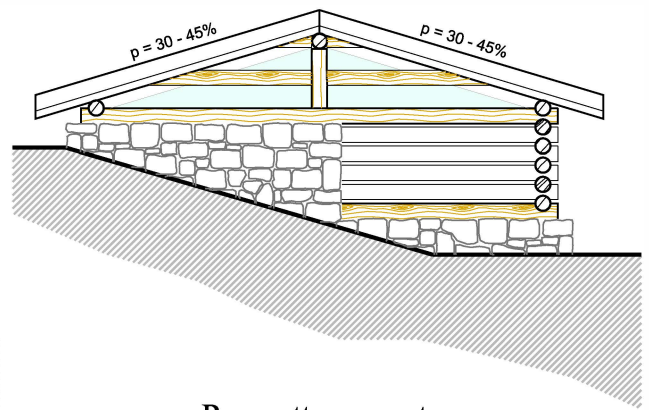
Prospetto a valle



Prospetto laterale

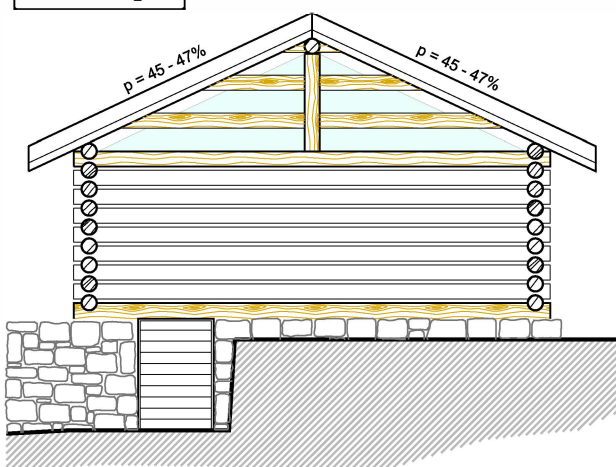


Prospetto laterale

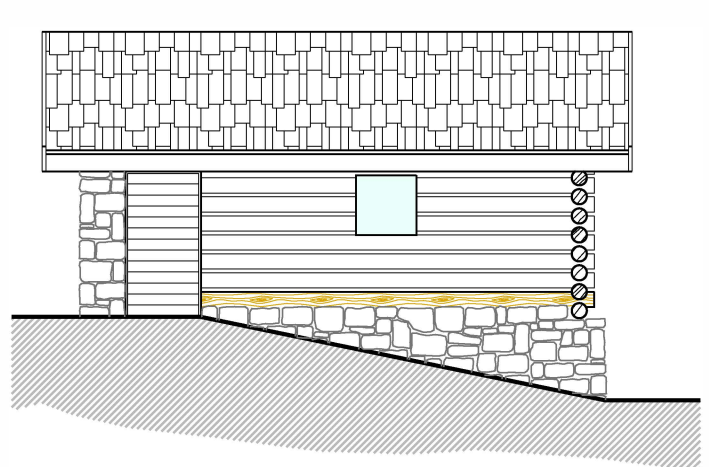


Prospetto a monte

2° Esempio



Prospetto a valle



Prospetto laterale

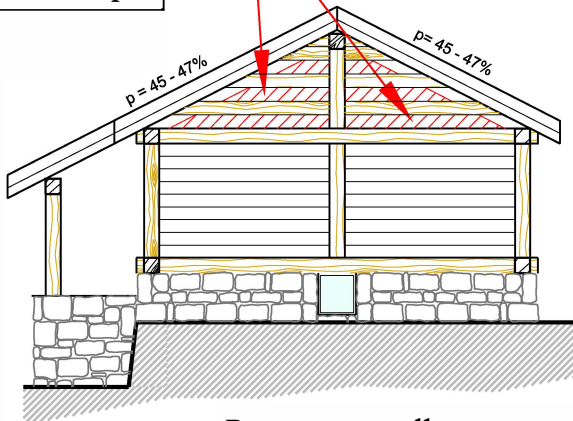
Scala 1: 100



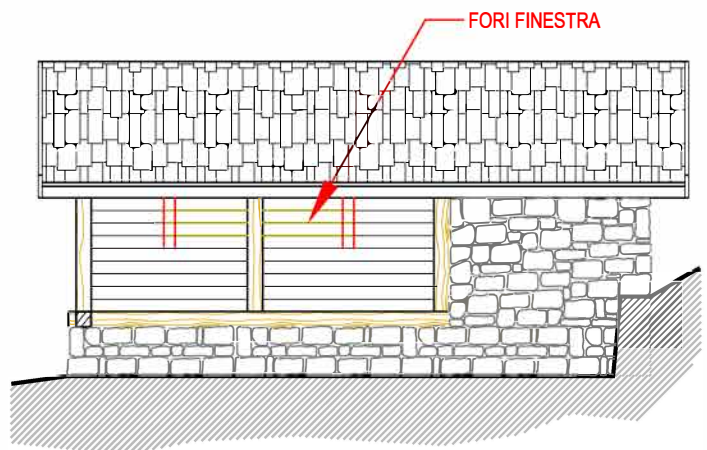
EVENTUALE PARETE
VETRATA

Scheda n°. 1c: Interventi su Tipologia C

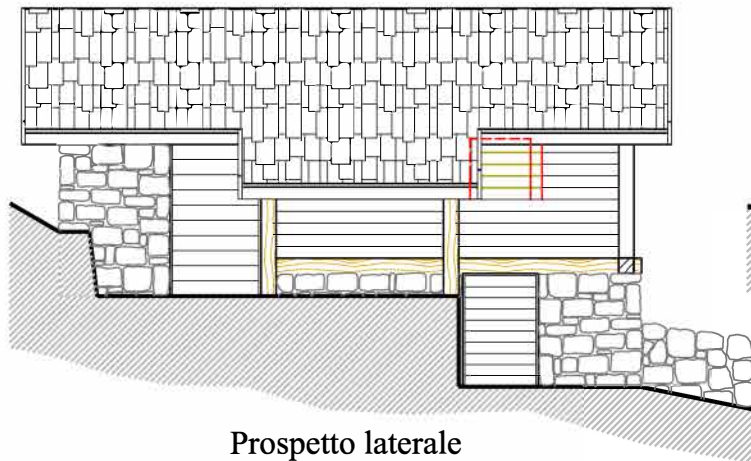
1° Esempio



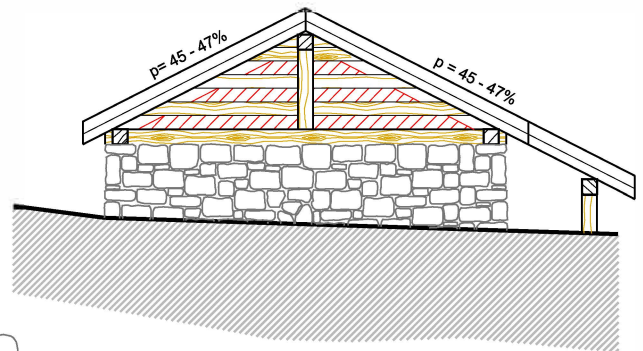
Prospecto a valle



Prospecto laterale

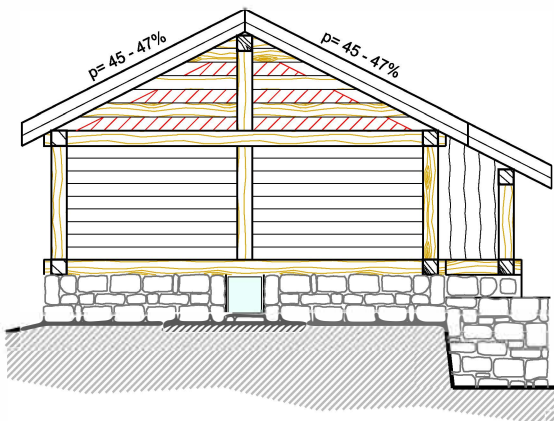


Prospecto laterale

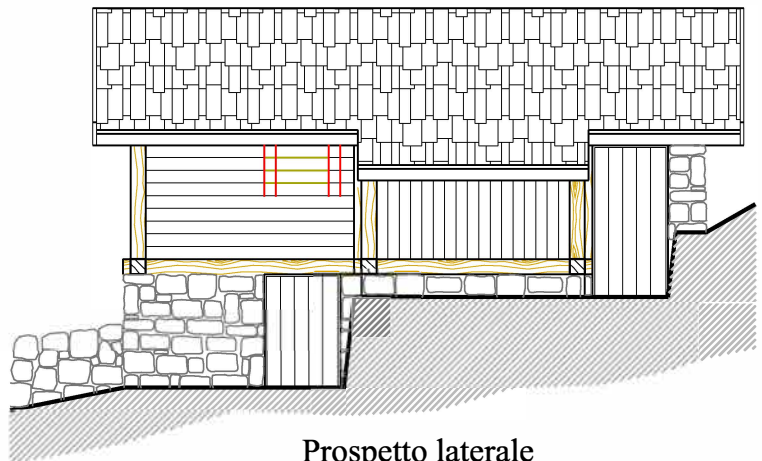


Prospecto a monte

2° Esempio



Prospecto a valle



Prospecto laterale

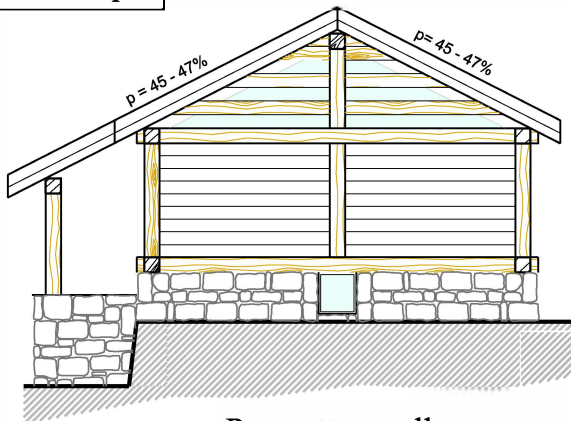
Scala 1: 100



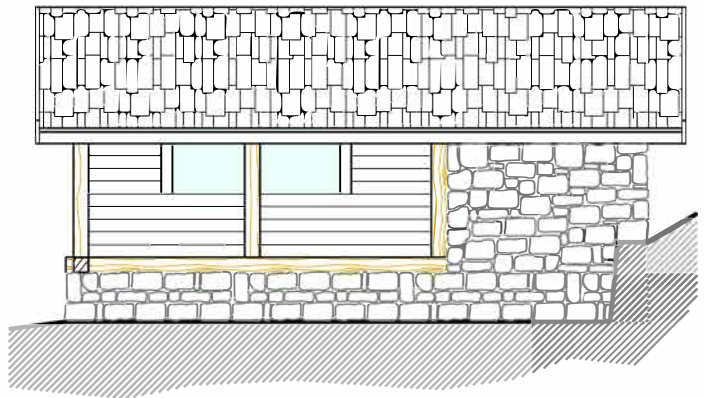
Tavola 7e

Scheda n°. 1c: Interventi su Tipologia C

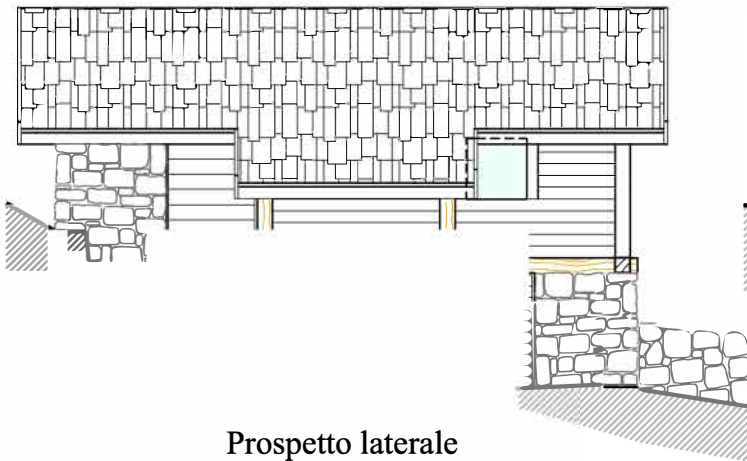
1° Esempio



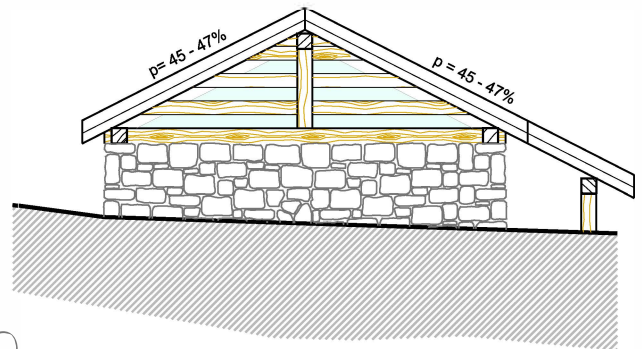
Prospecto a valle



Prospecto laterale

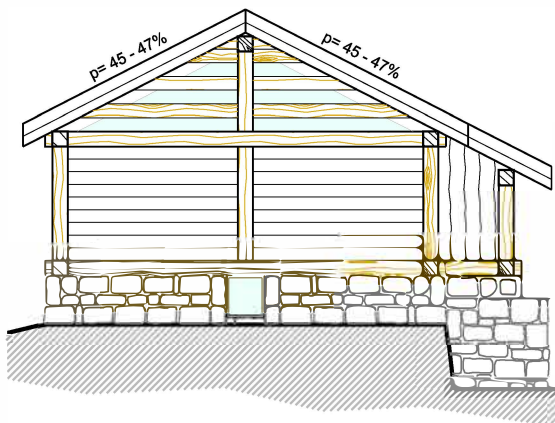


Prospecto laterale

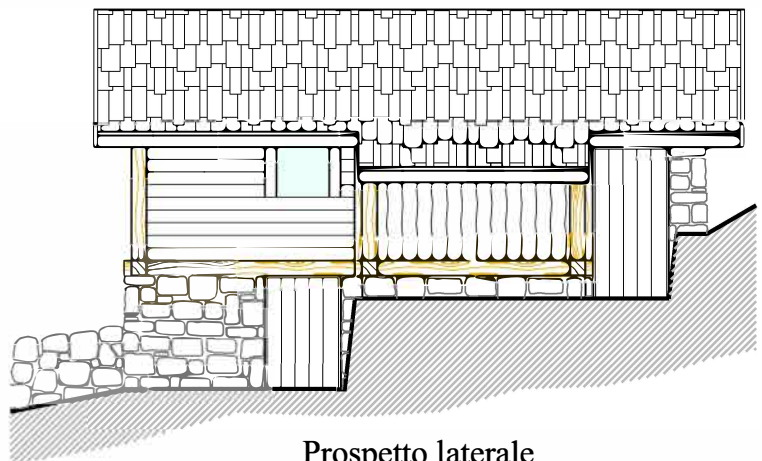


Prospecto a monte

2° Esempio



Prospecto a valle



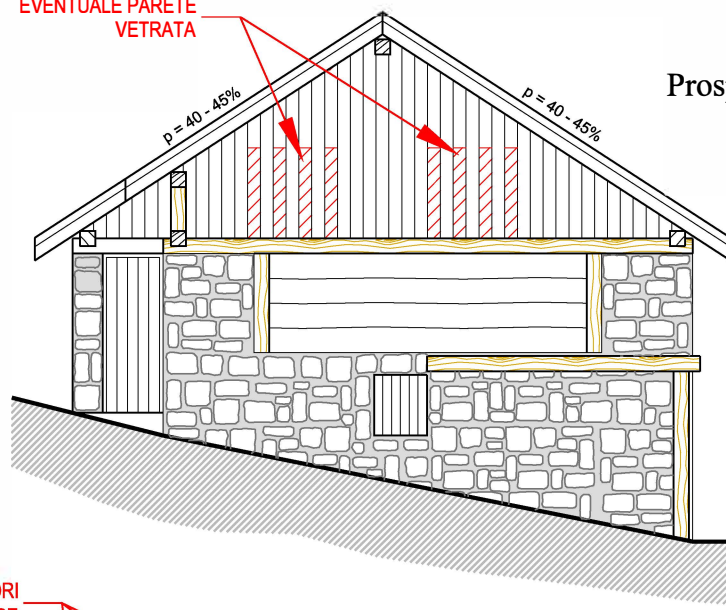
Prospecto laterale

Scala 1: 100



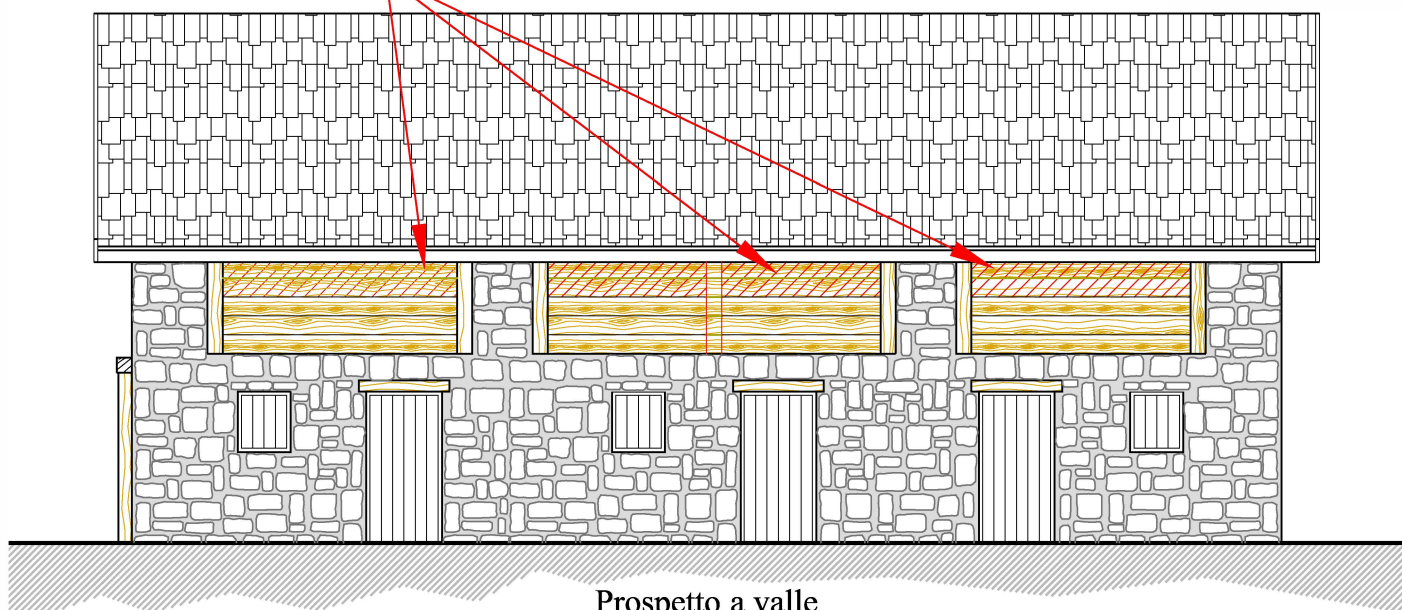
Scheda n°. 1d: Interventi su Tipologia D

EVENTUALE PARETE
VETRATA

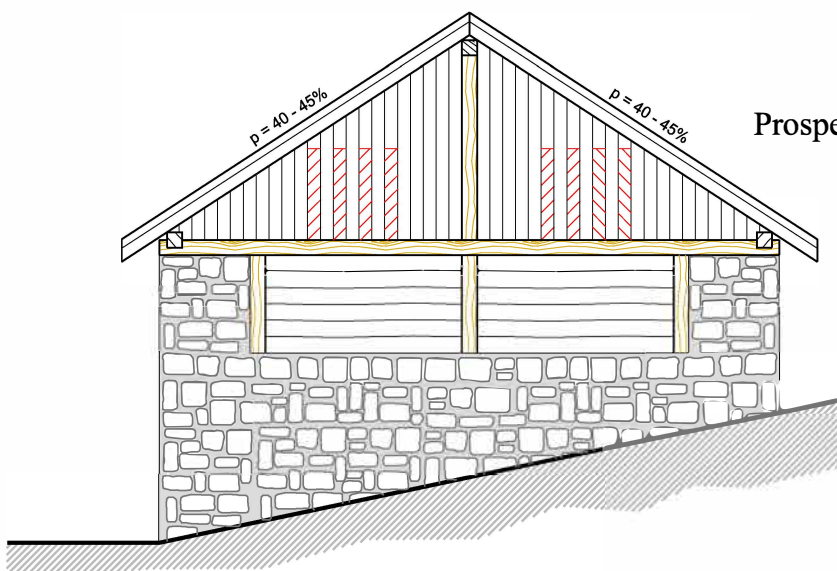


Prospetto laterale

EVENTUALI FORI
FINESTRE



Prospetto a valle



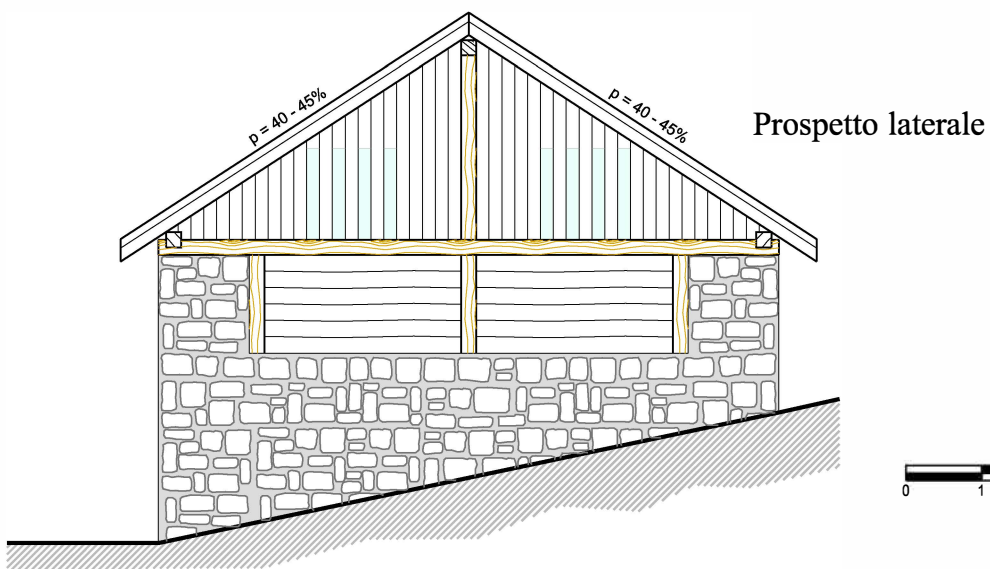
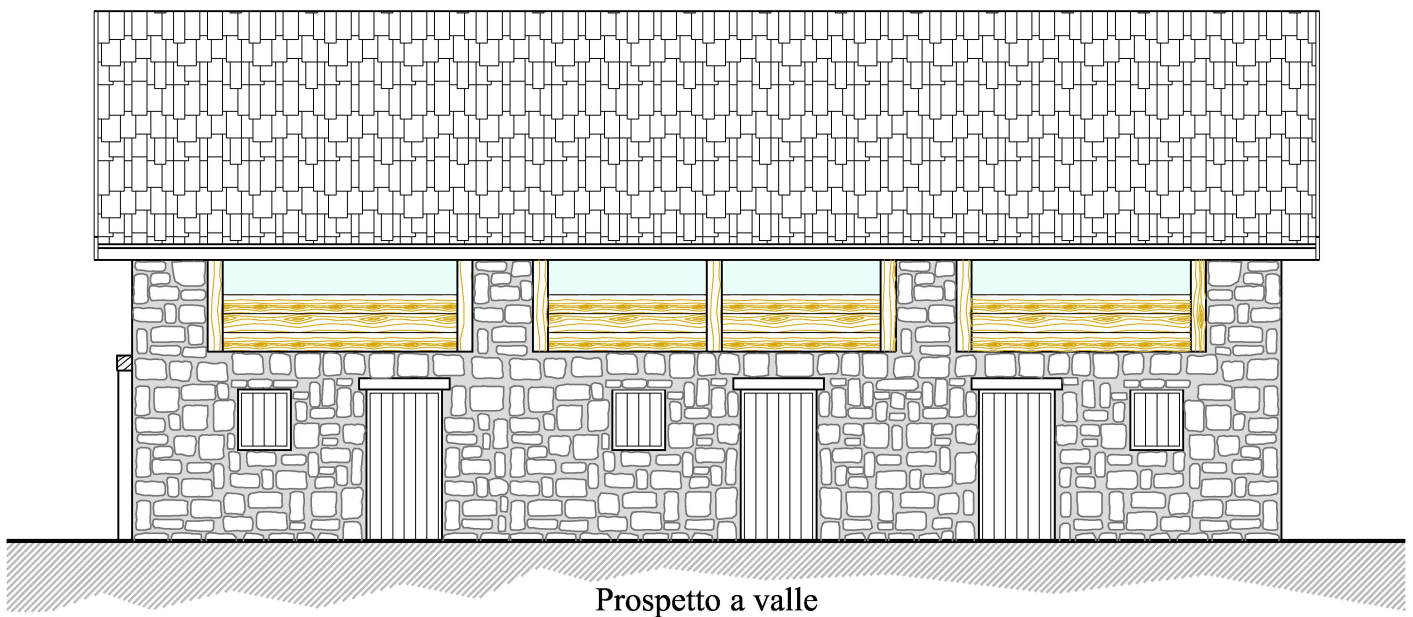
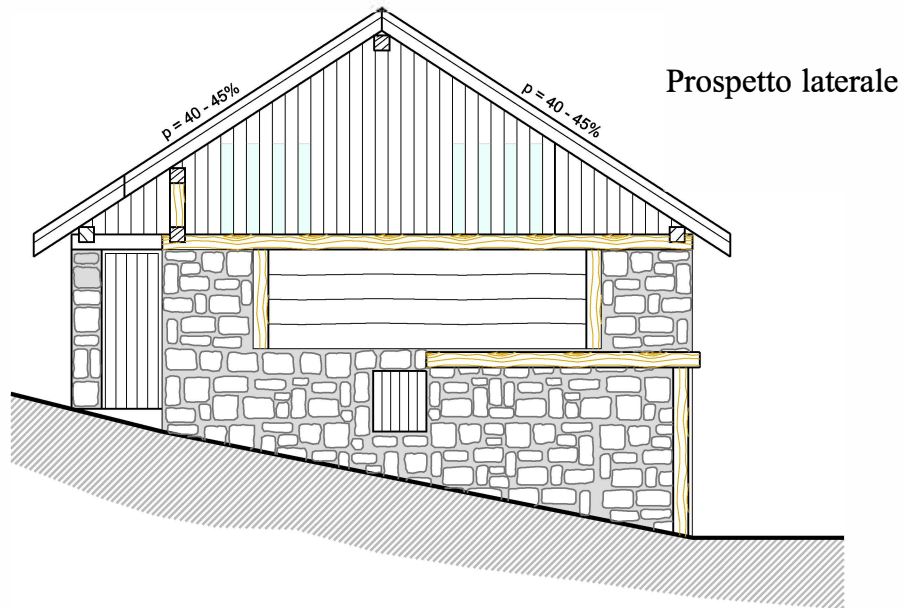
Prospetto laterale

Scala 1: 100



Tavola 7g

Scheda n°. 1d: Interventi su Tipologia D

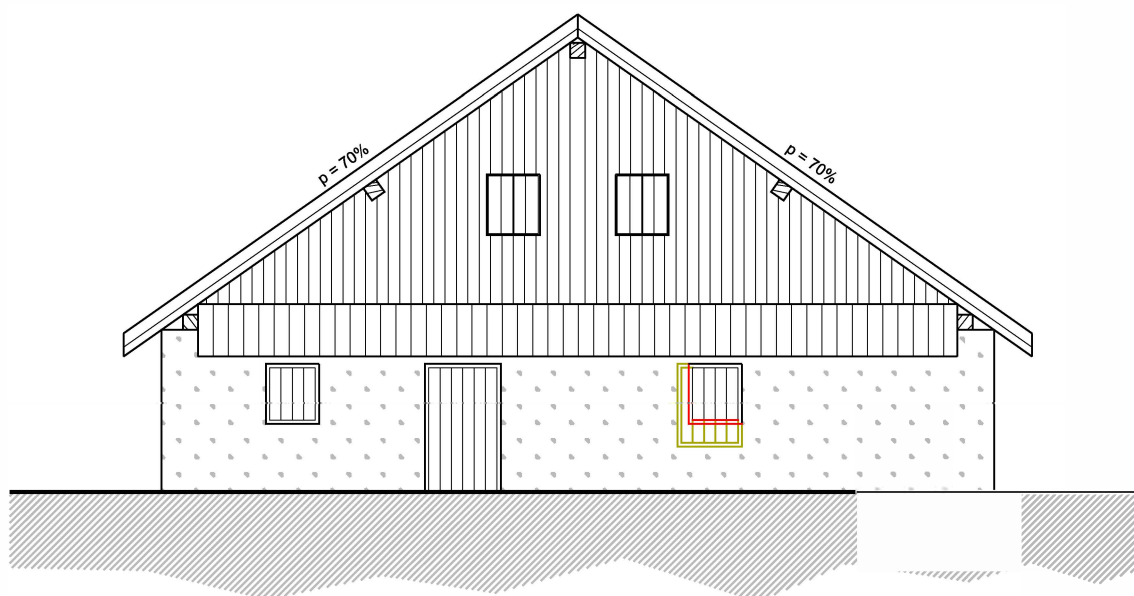


Scala 1: 100

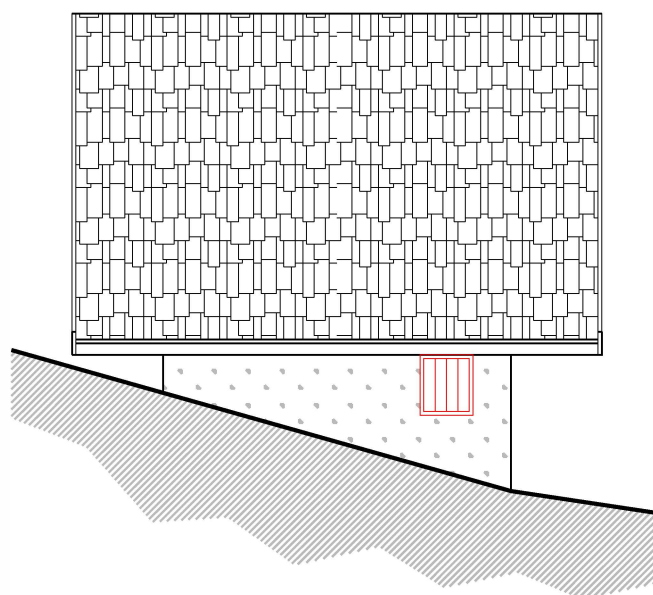


Tavola 7h

Scheda n°. 1e: Interventi su Tipologia E



Prospecto a valle

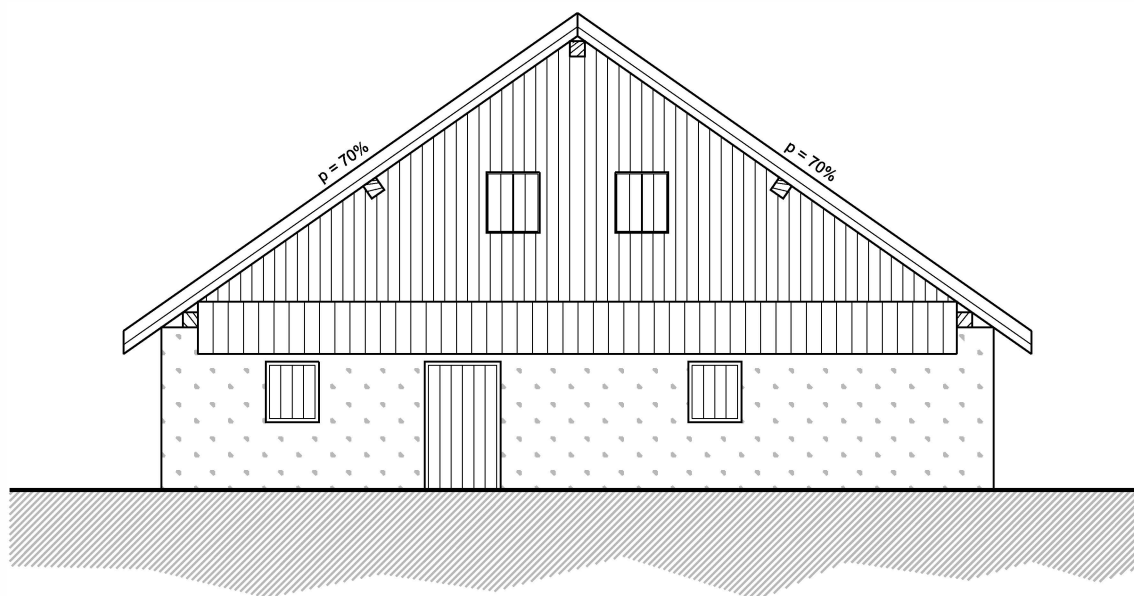


Prospecto laterale

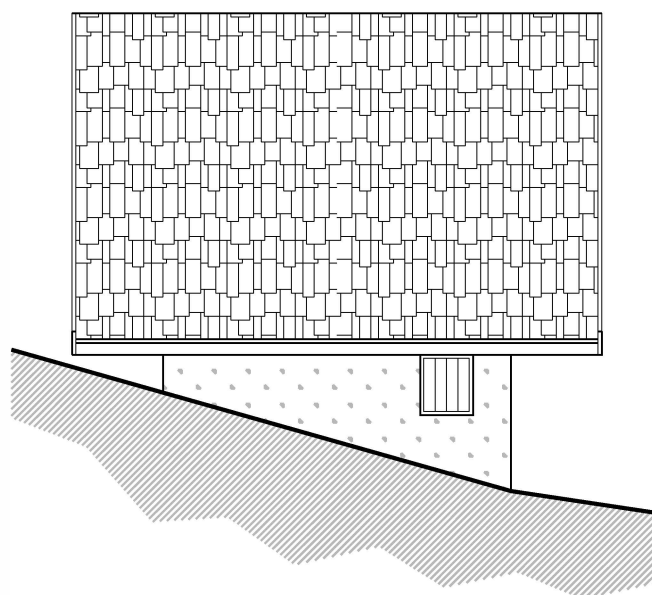
Scala 1: 100



Scheda n°. 1e: Interventi su Tipologia E



Prospecto a valle

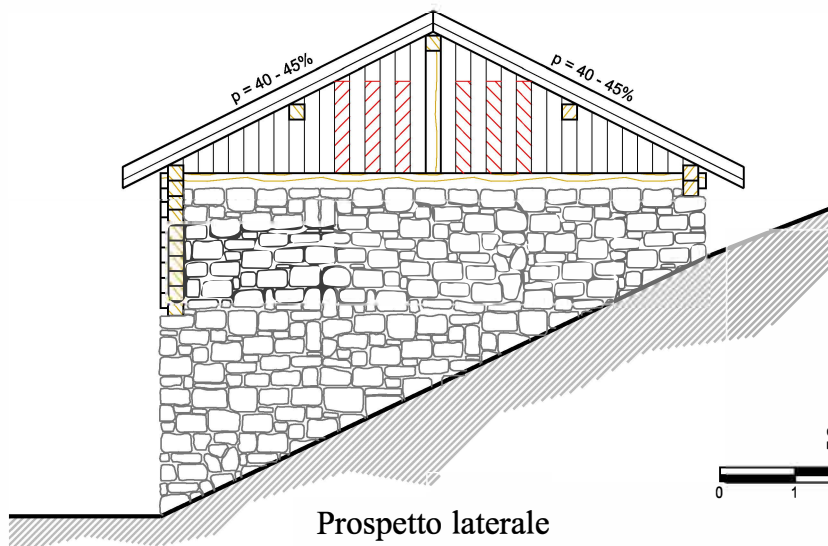
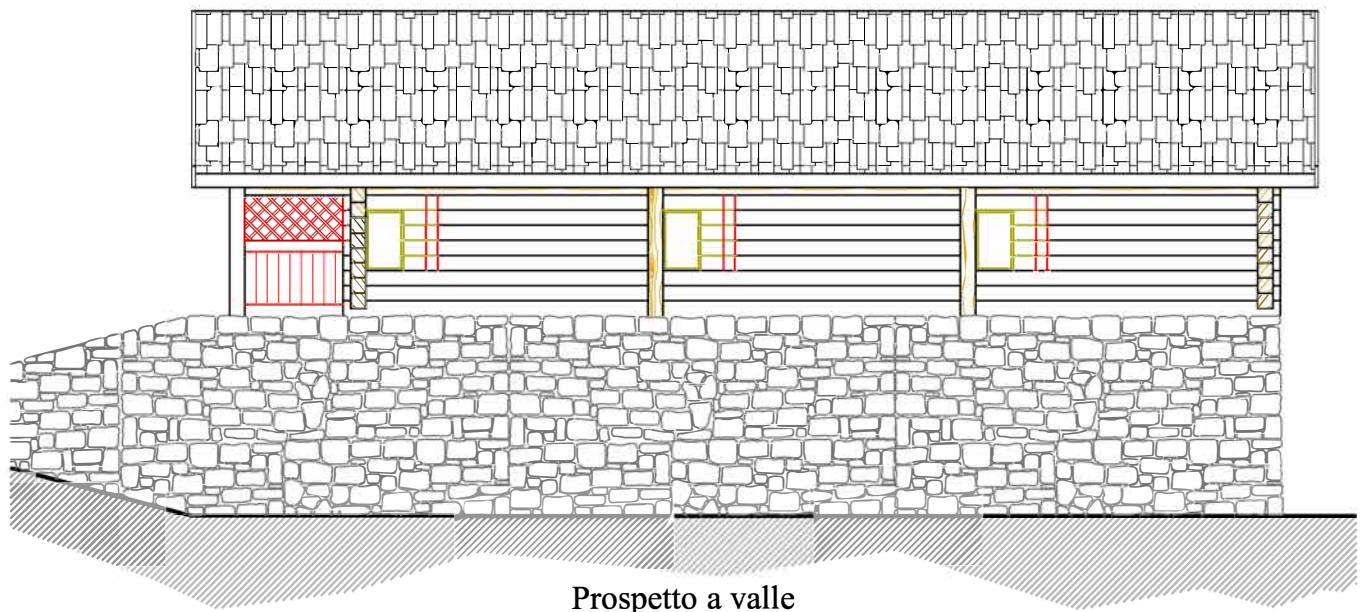
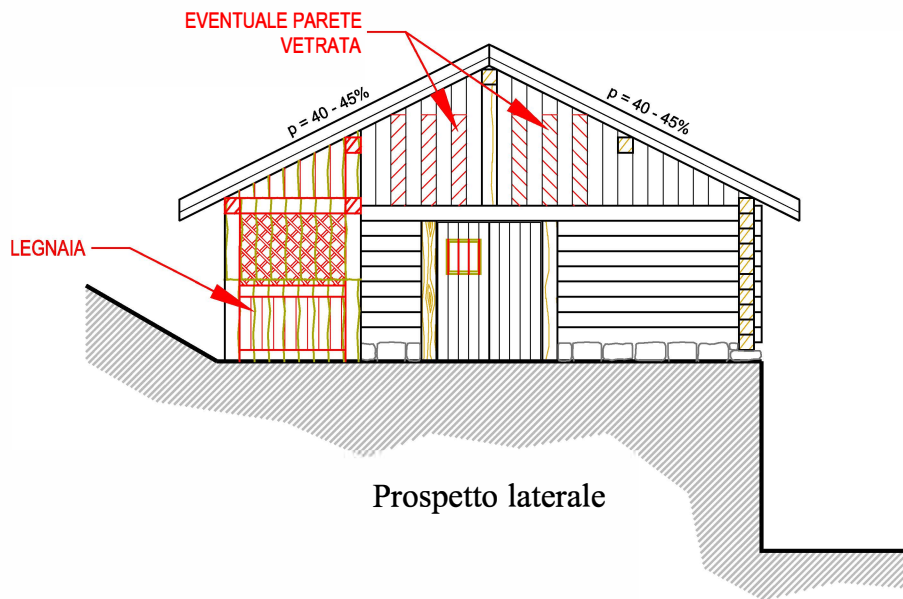


Prospecto laterale

Scala 1: 100



Scheda n°. 1f: Interventi su Tipologia F

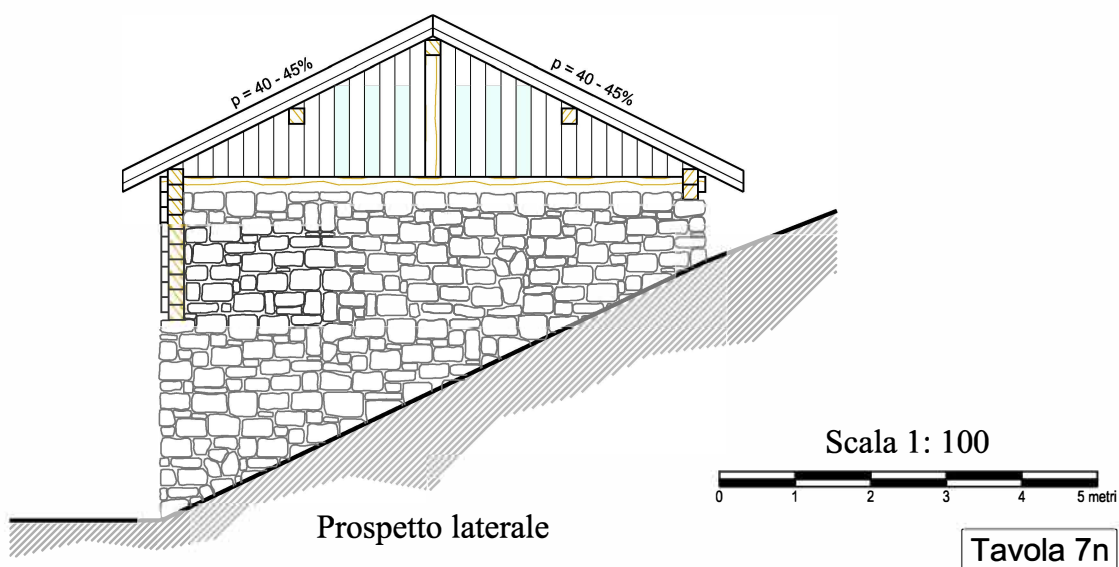
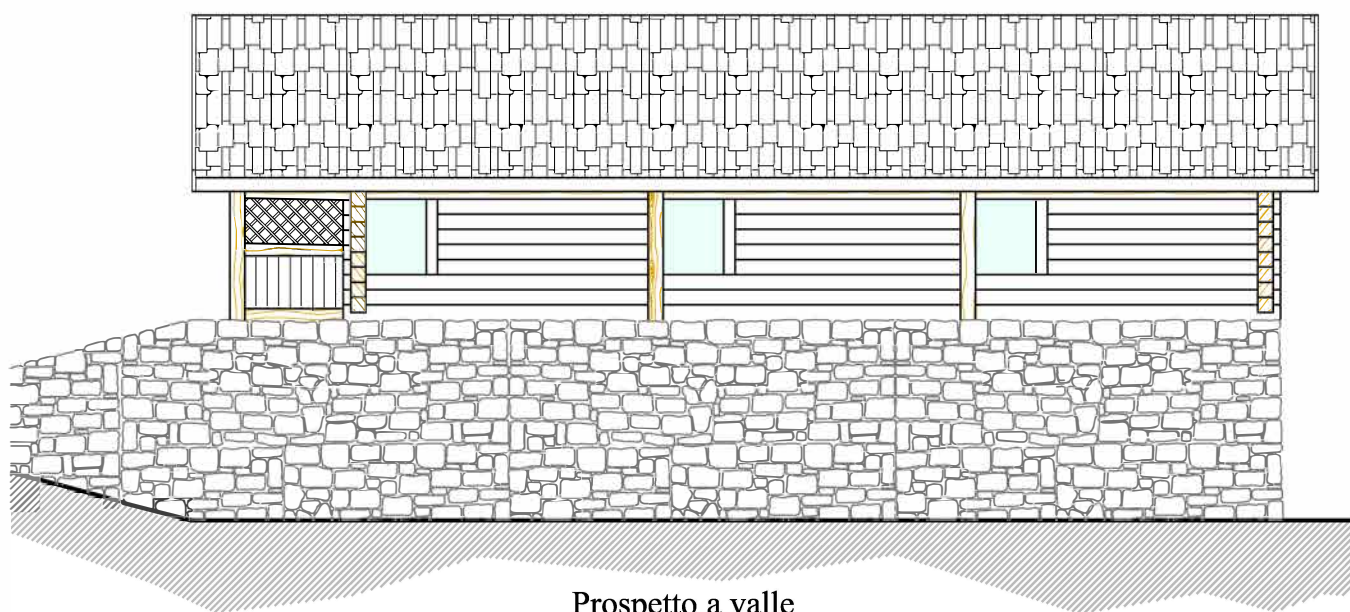
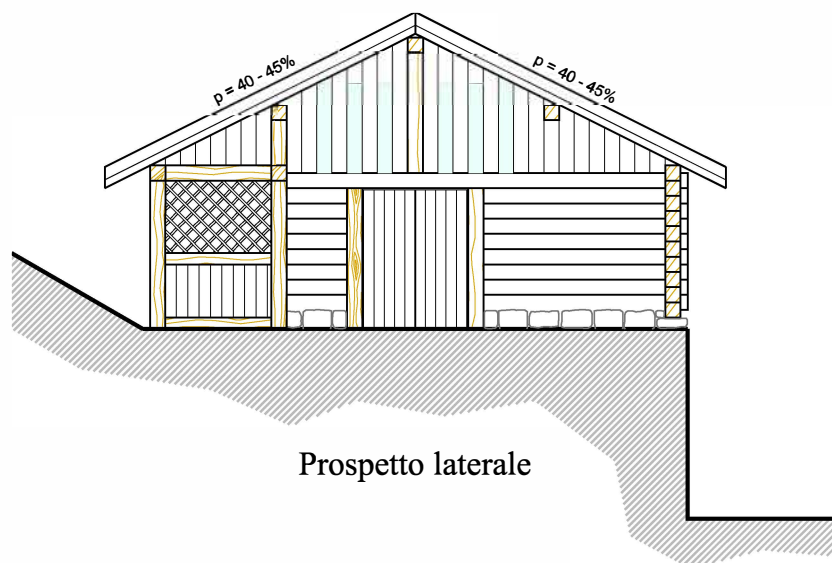


Scala 1: 100



Tavola 7m

Scheda n°. 1f: Interventi su Tipologia F

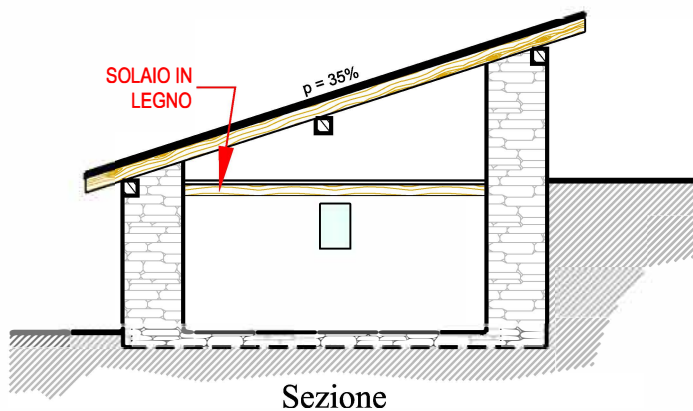
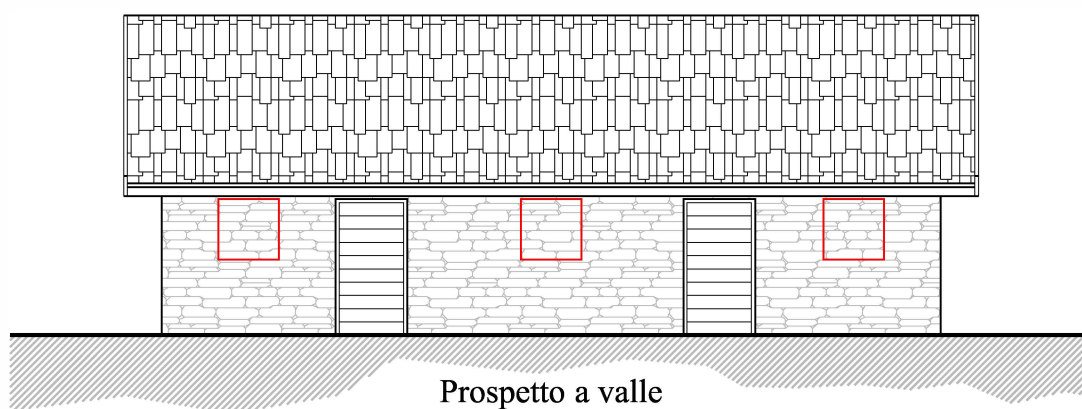
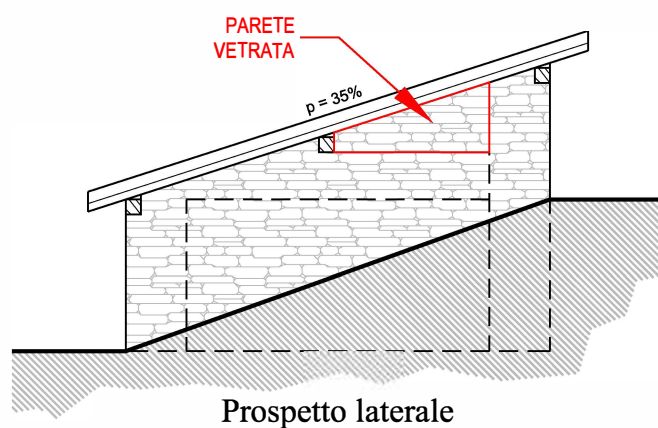
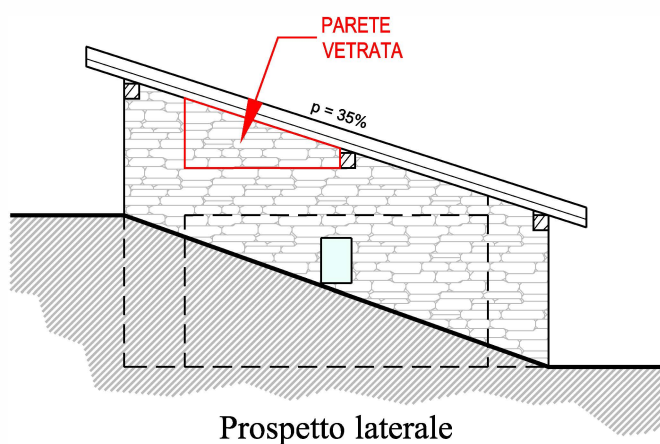


Scala 1: 100



Tavola 7n

Scheda n°. 1g: Interventi su Tipologia G

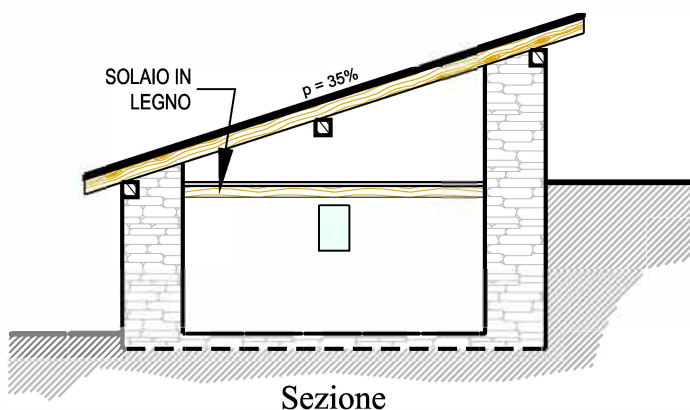
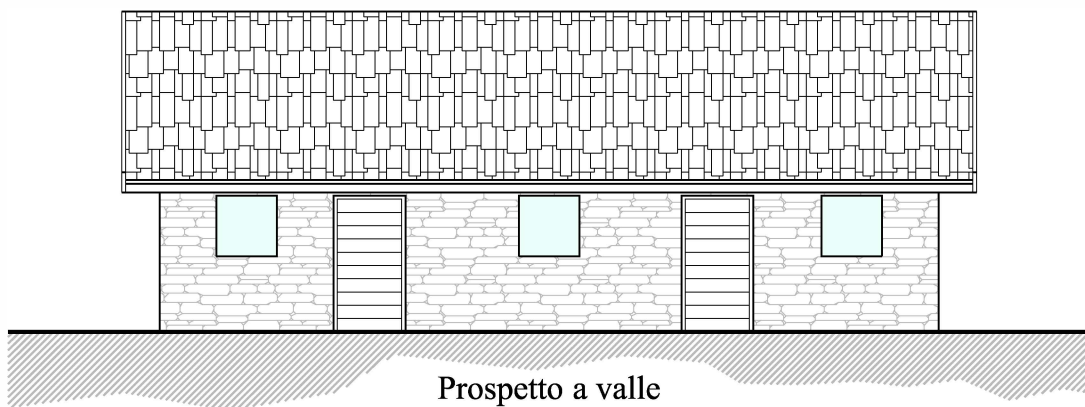
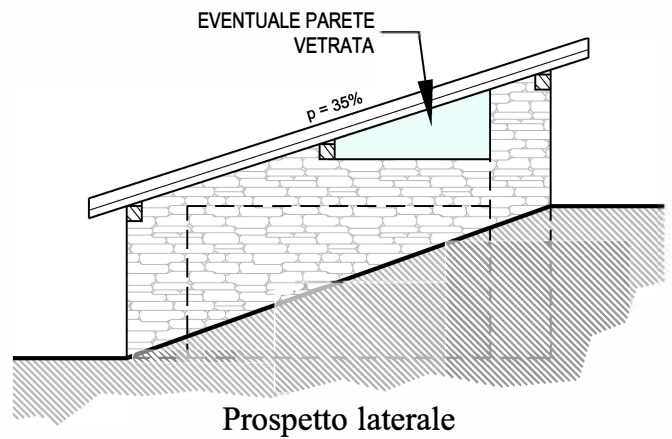
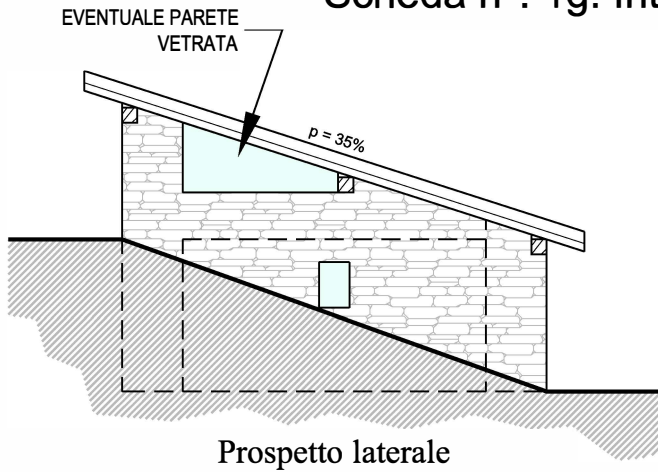


Scala 1: 100

0 1 2 3 4 5 metri

Tavola 7o

Scheda n°. 1g: Interventi su Tipologia G



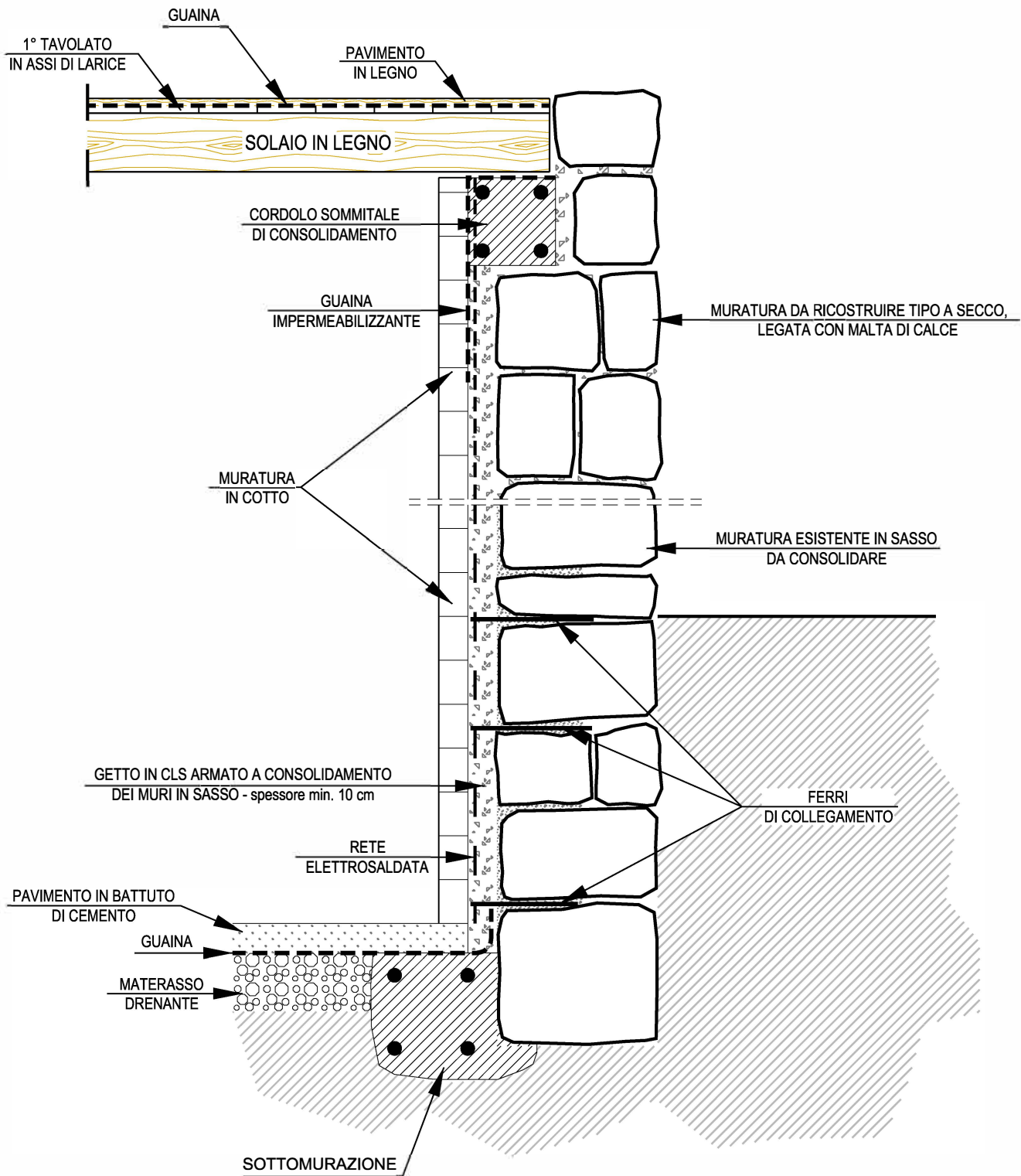
Scala 1: 100



Tavola 7p

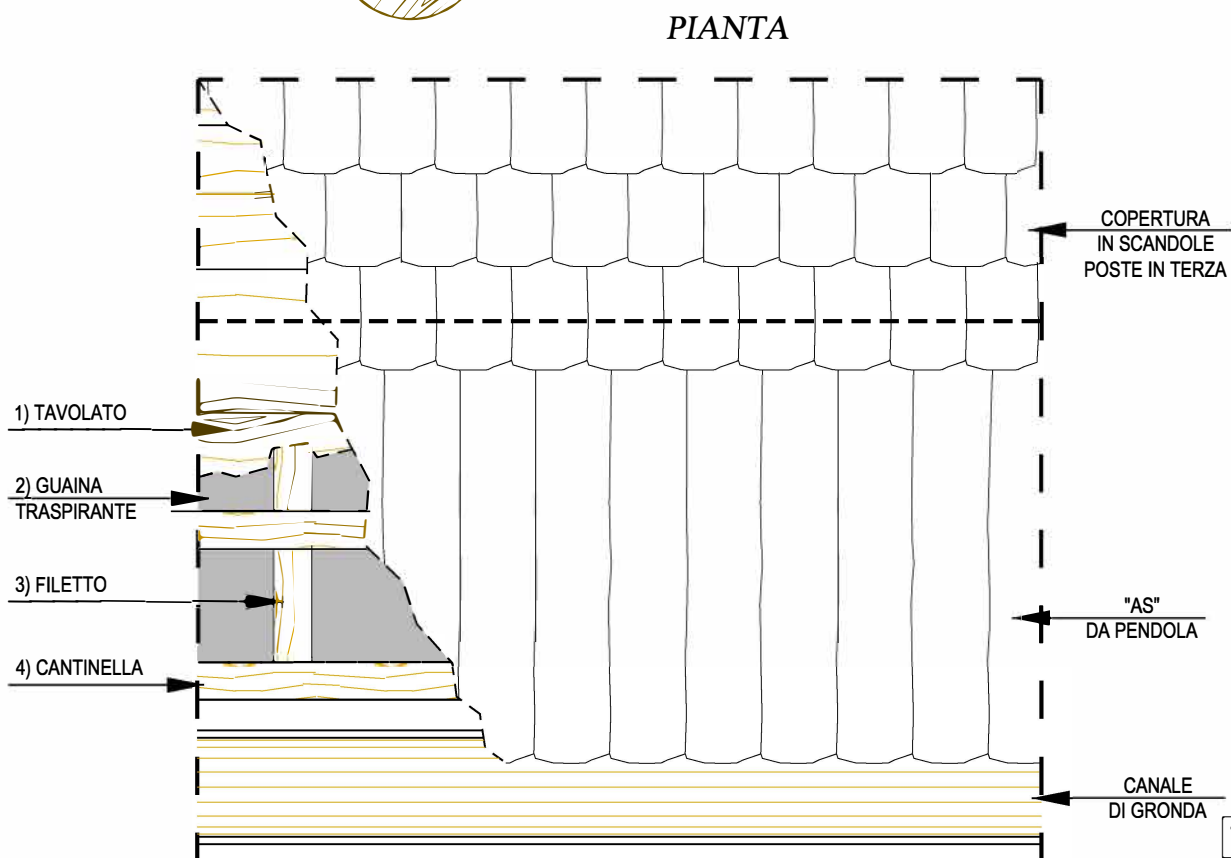
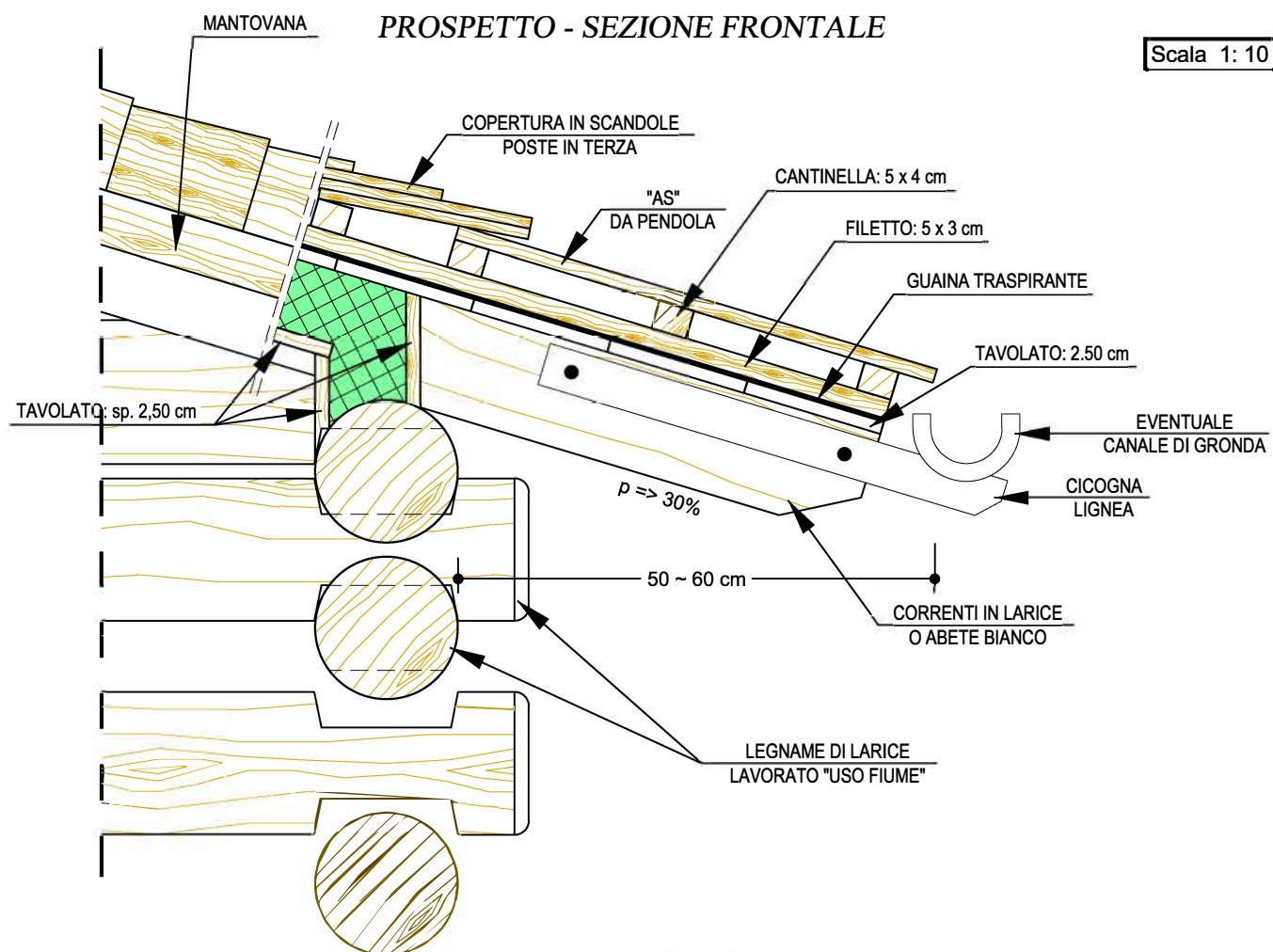
Scheda n°. 2: Modalità di recupero e consolidamento delle murature.

[Scala 1: 20]

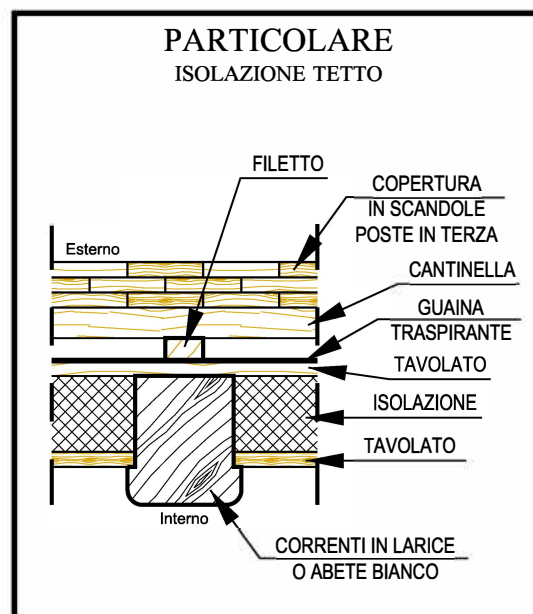
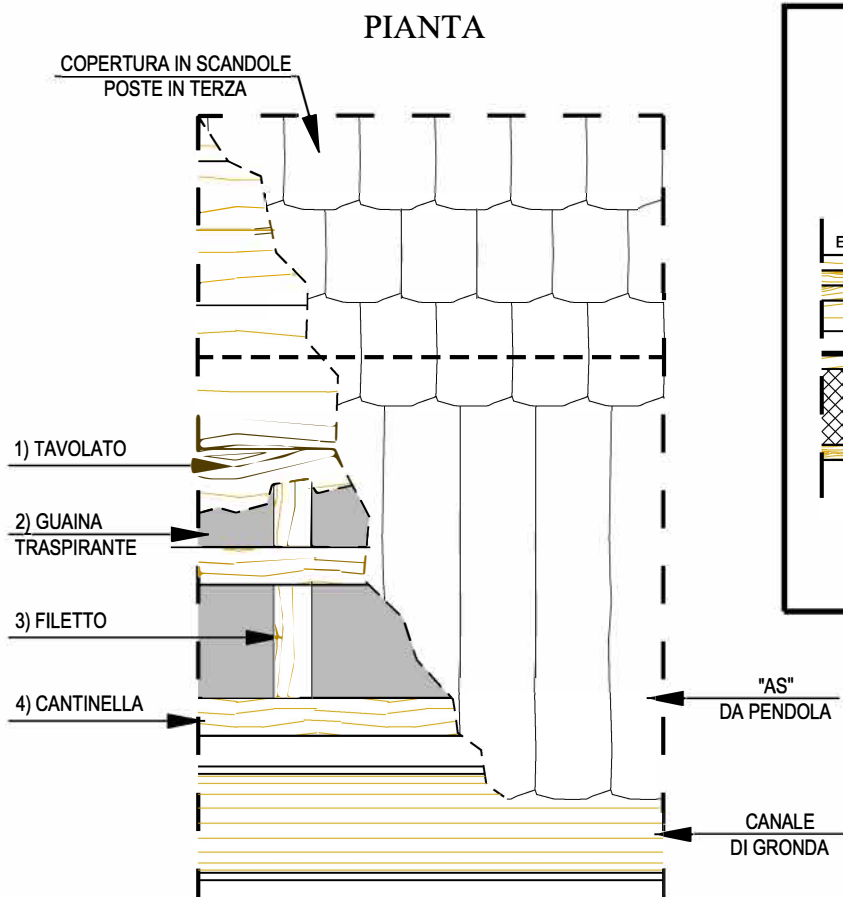
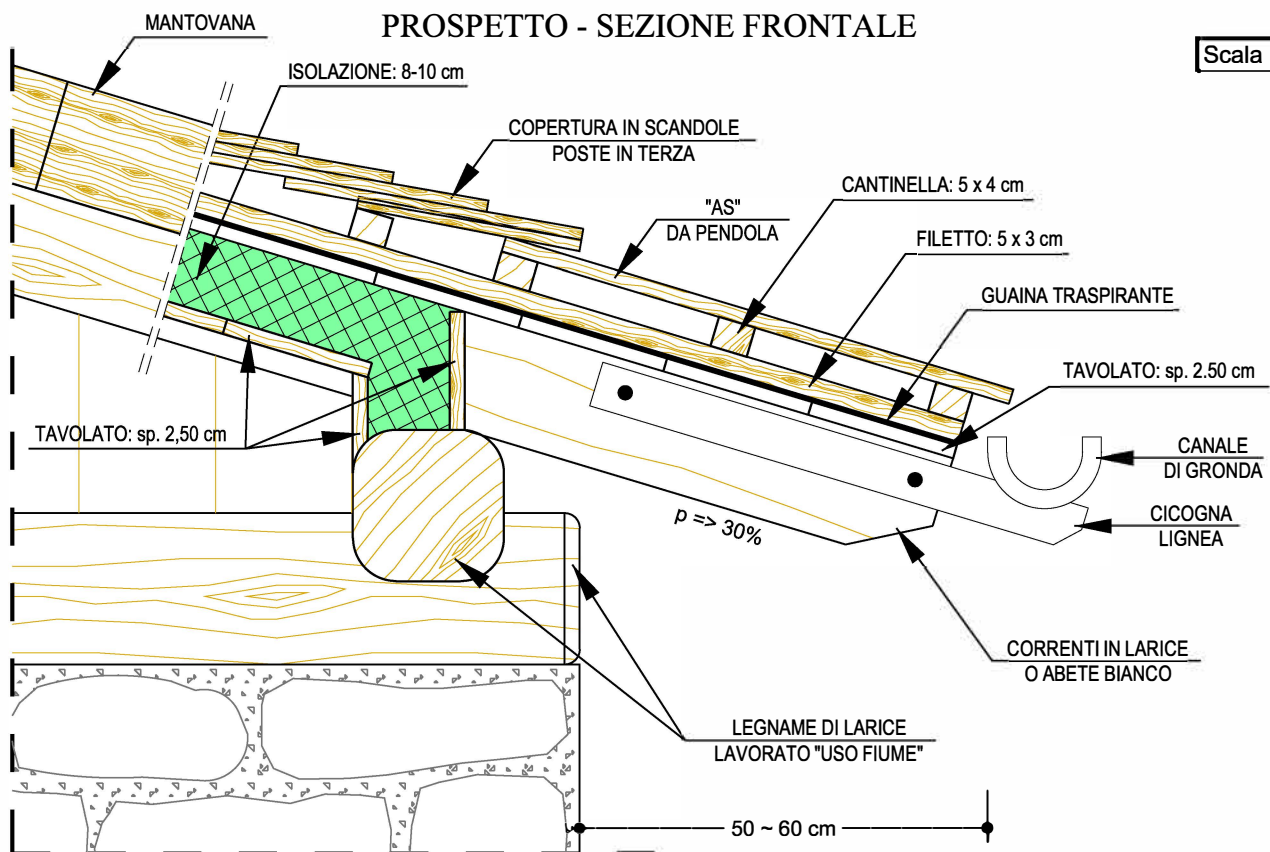


Scheda n°. 3: Sistema di recupero e costruzione copertura lignea

Copertura in scandole (1)



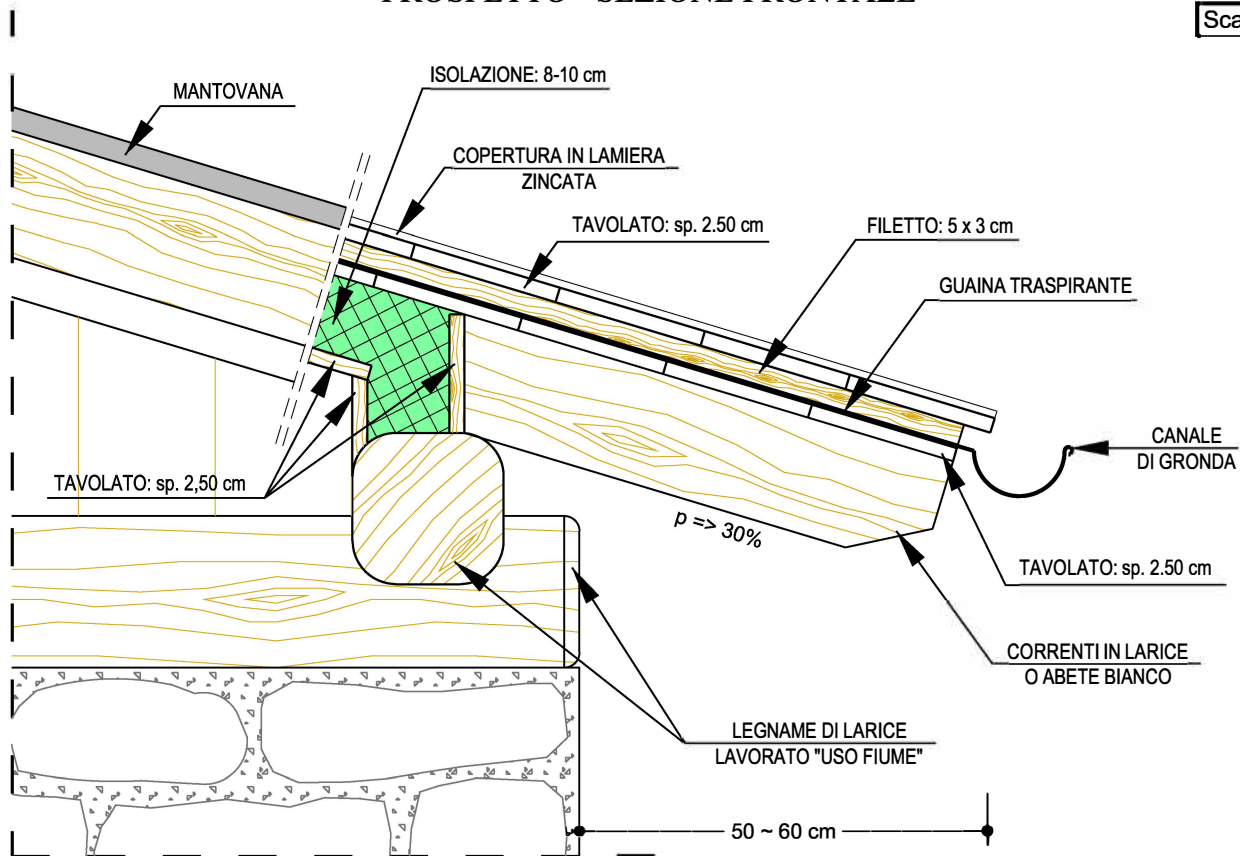
Scheda n°. 3: Sistema di recupero e costruzione copertura lignea Copertua in scandole (2)



Scheda n°. 3: Sistema di recupero e costruzione copertura lignea Copertura in lamiera zincata

PROSPETTO - SEZIONE FRONTALE

Scala 1: 10



PIANTA

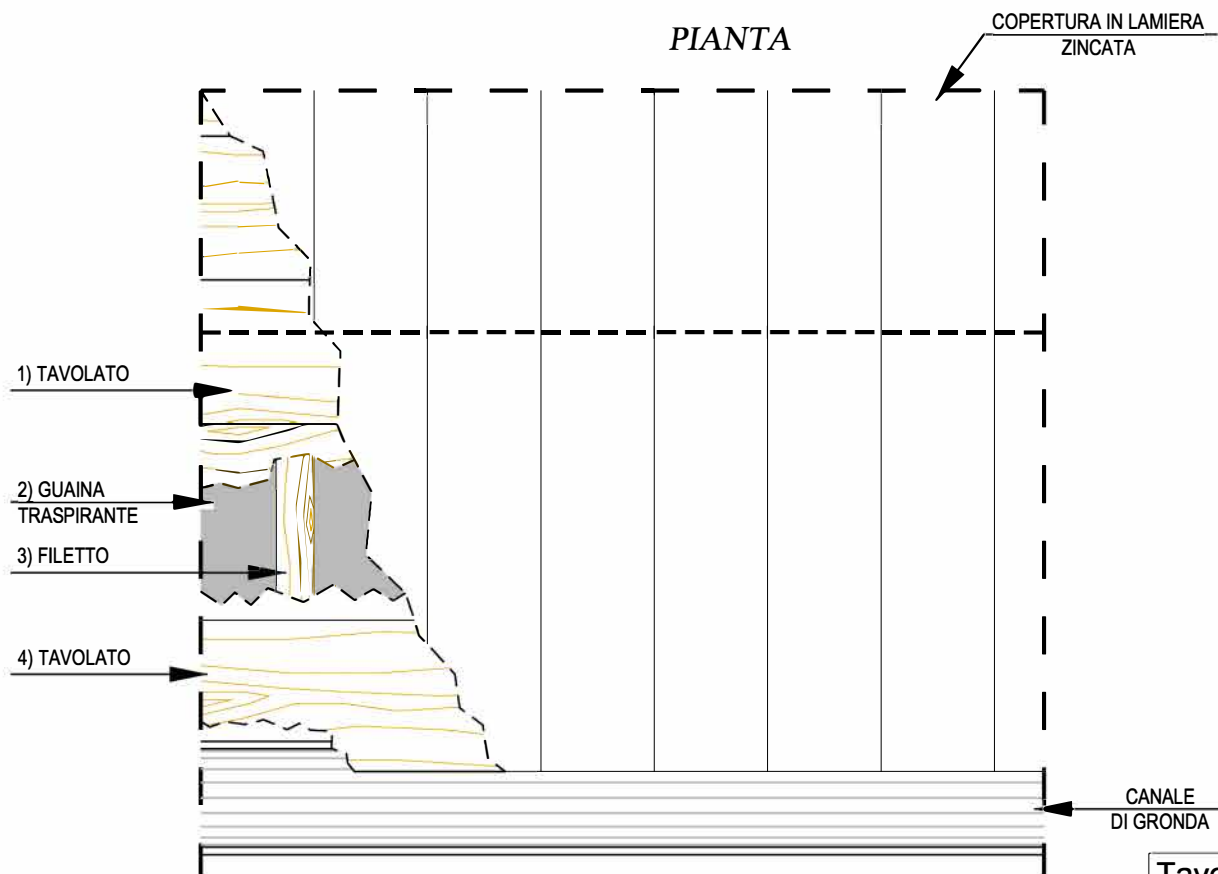
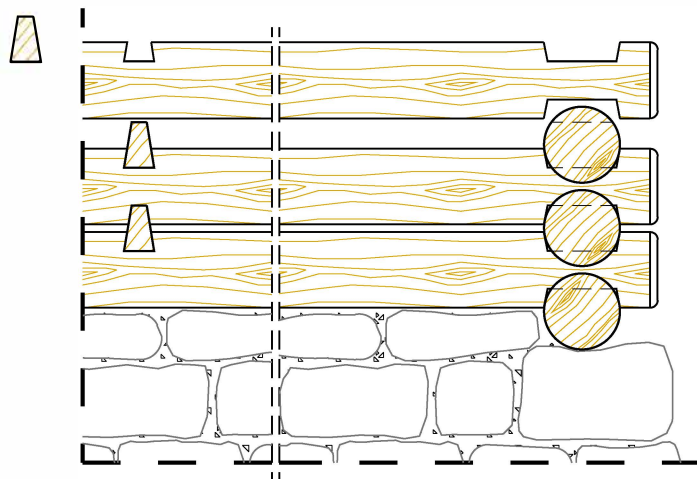


Tavola 11

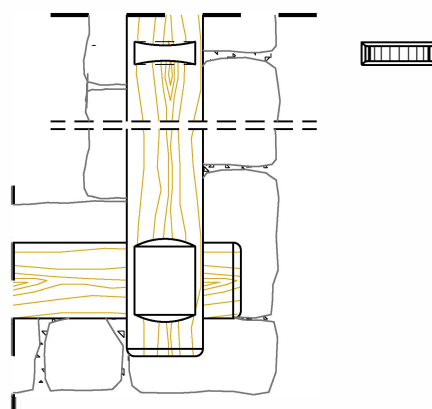
Scheda n°. 4: Particolari costruttivi elementi strutturali lignei attacco tra elevazione e basamento in pietra (1)

Scala 1: 20

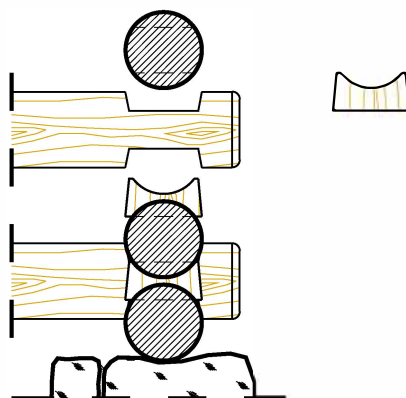
PROSPETTO FRONTALE



PIANTA



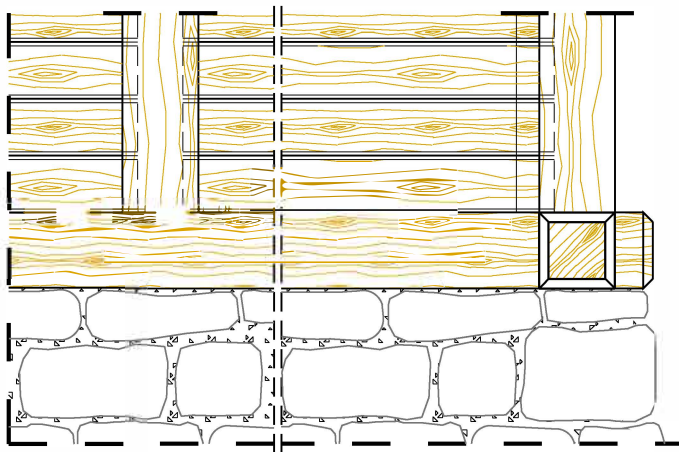
SEZIONE VERTICALE



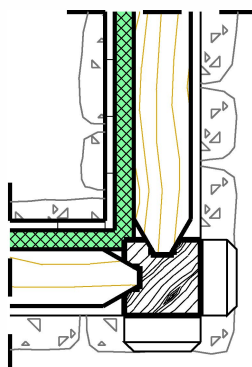
Scheda n°. 4: Particolari costruttivi elementi strutturali lignei attacco tra elevazione e basamento in pietra (2)

Scala 1: 20

PROSPETTO FRONTALE



PIANTA



SEZIONE VERTICALE

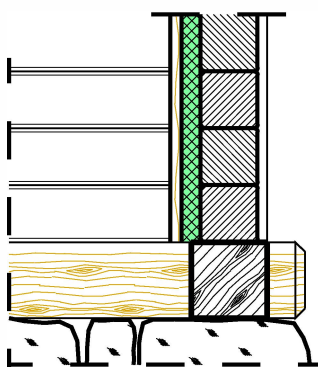
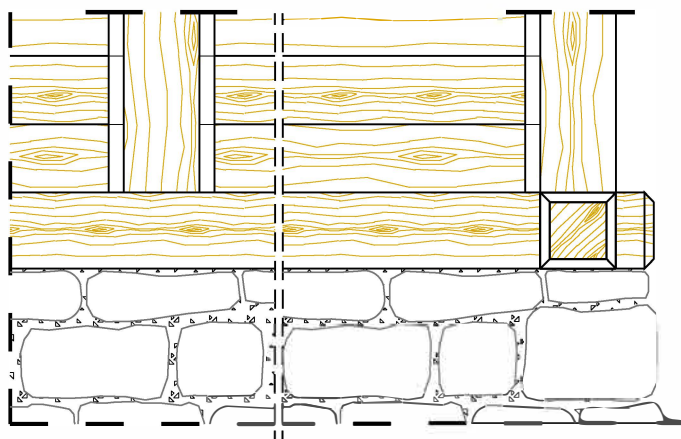


Tavola 13

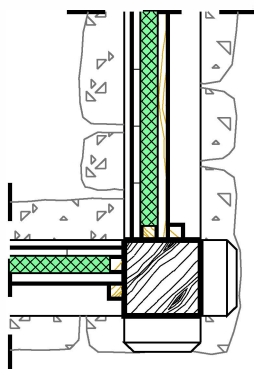
Scheda n°. 4: Particolari costruttivi elementi strutturali lignei attacco tra elevazione e basamento in pietra (3)

Scala 1: 20

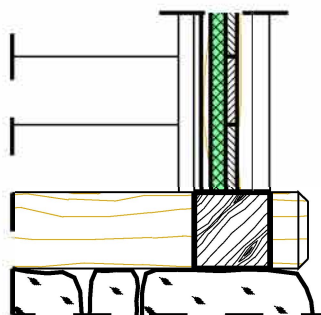
PROSPETTO FRONTALE



PIANTA



SEZIONE VERTICALE

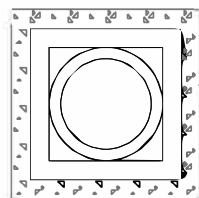


Scheda n°. 5: Particolari porte e finestre, inferriate, comignoli

Comignoli

Scala 1: 20

PIANTA

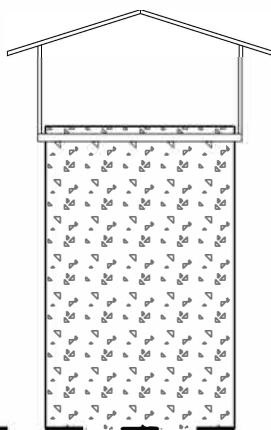


USO ESCLUSIVO DI
INTONACO AL NATURALE
IN MALTA DI CALCE

cm 30 - 50

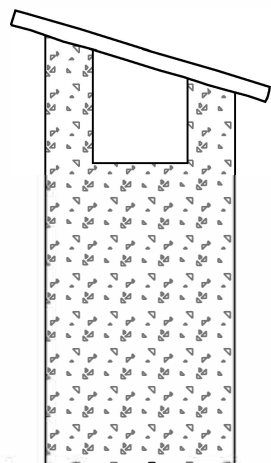
TORRETTA
CON CAPPELLO IN LAMIERA

PROSPETTO



TORRETTA
CON CAPPELLO IN PIETRA

PROSPETTO

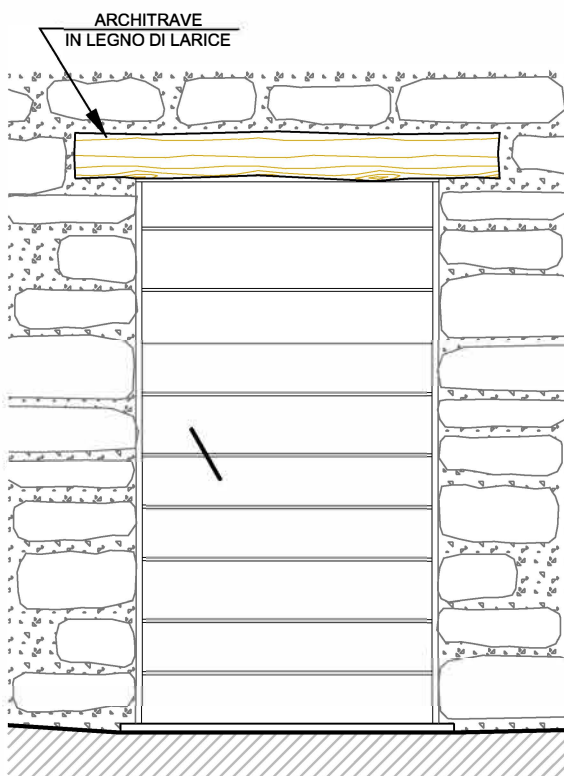


Scheda n°. 5: Particolari porte e finestre, inferriate, comignoli

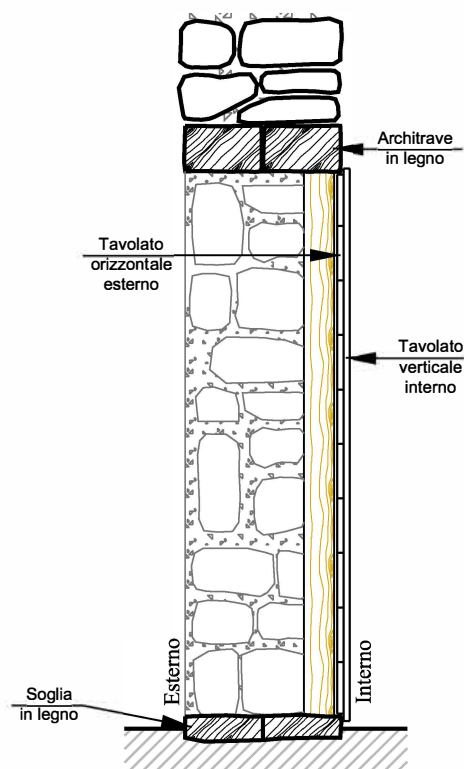
Porte con assito orizzontale in legno di larice al naturale

Scala 1: 25

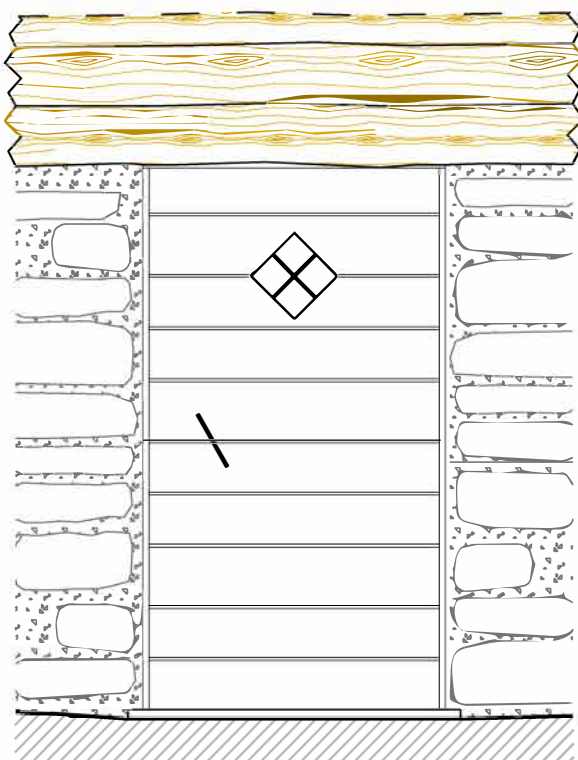
PROSPETTO FRONTALE



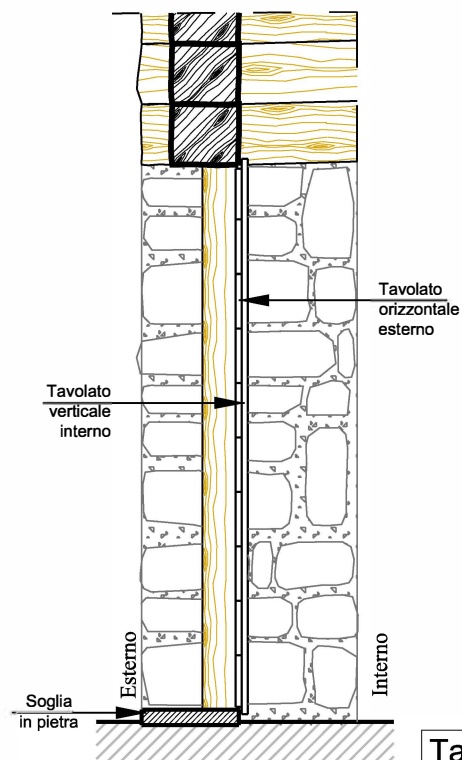
SEZIONE



PROSPETTO FRONTALE



SEZIONE

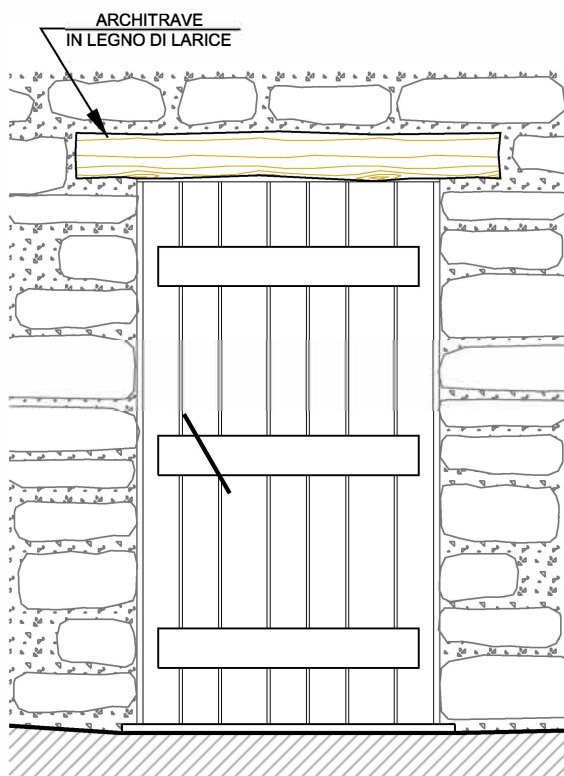


Scheda n°. 5: Particolari porte e finestre, inferriate, comignoli

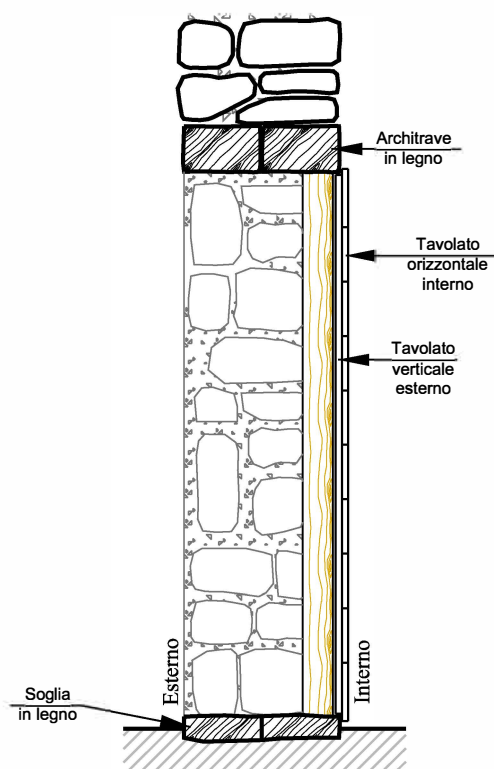
Porte con assito verticale in legno di larice al naturale

Scala 1: 25

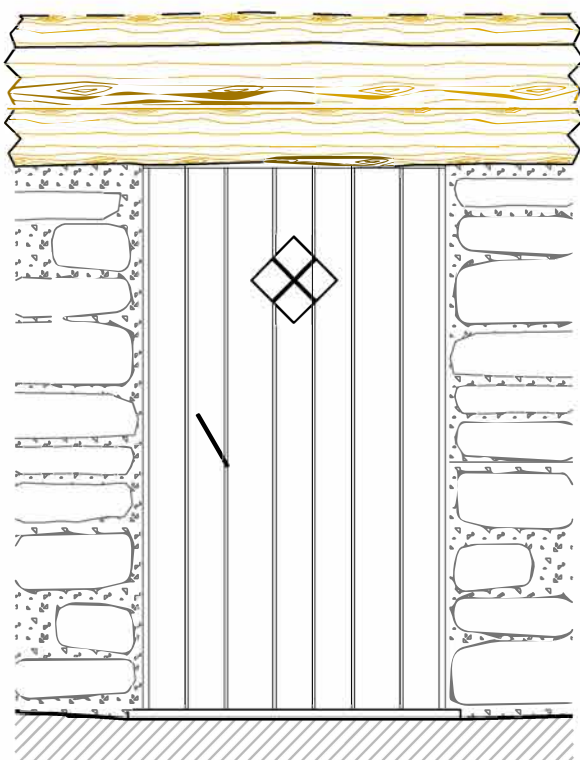
PROSPETTO FRONTALE



SEZIONE



PROSPETTO FRONTALE



SEZIONE

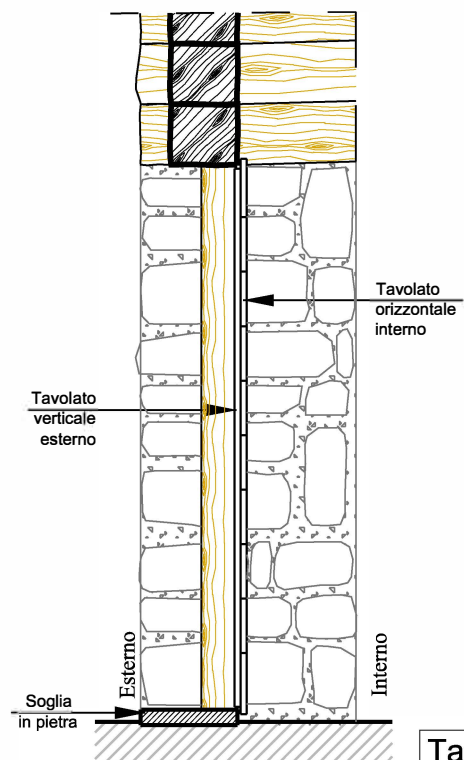
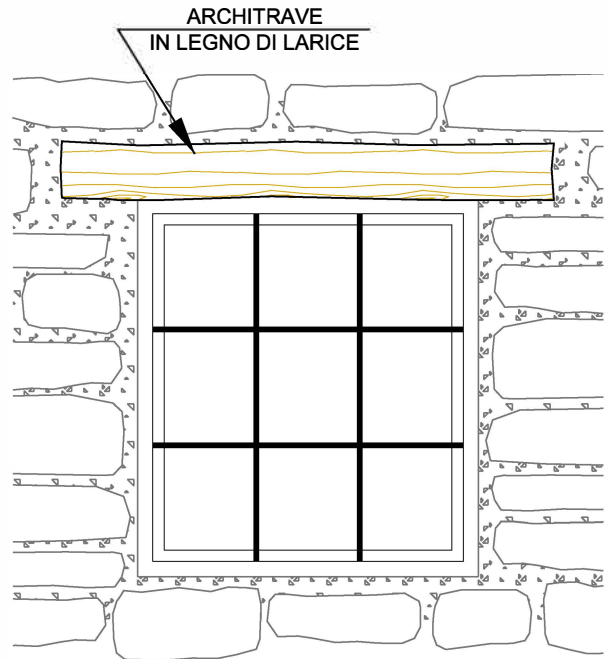


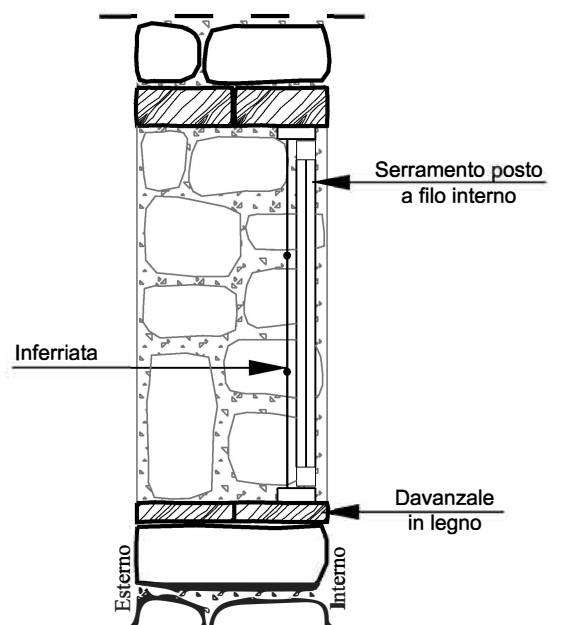
Tavola 17

Scala 1: 20

PROSPETTO FRONTALE
CON INFERRIATA



SEZIONE VERTICALE

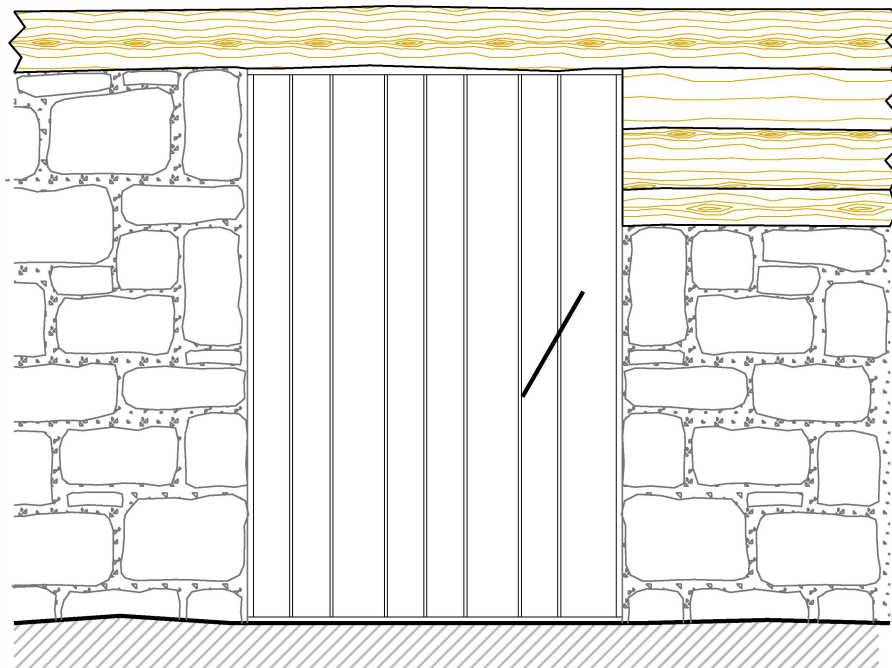


Scheda n°. 5: Particolari porte e finestre, inferriate, comignoli

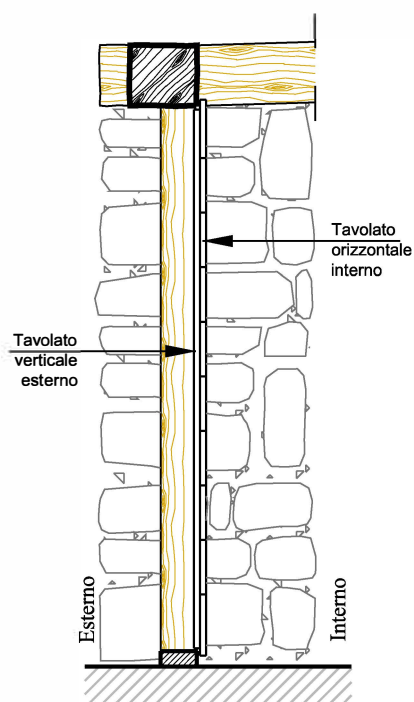
Porta fienile

Scala 1: 25

PROSPETTO FRONTALE



SEZIONE



Scheda n°. 6: Particolare delle sistemazioni esterne

Planimetria

Scala 1:100

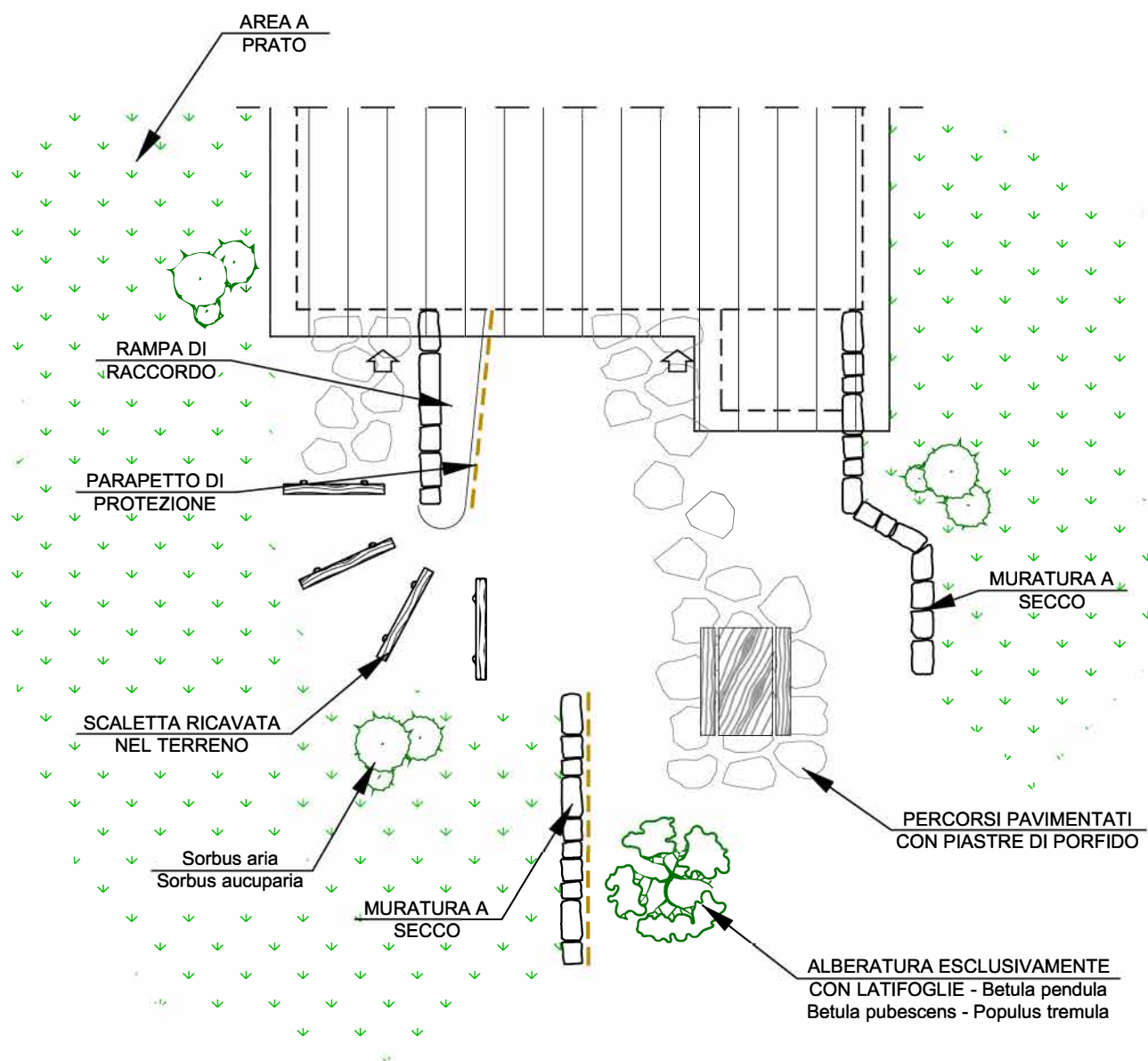


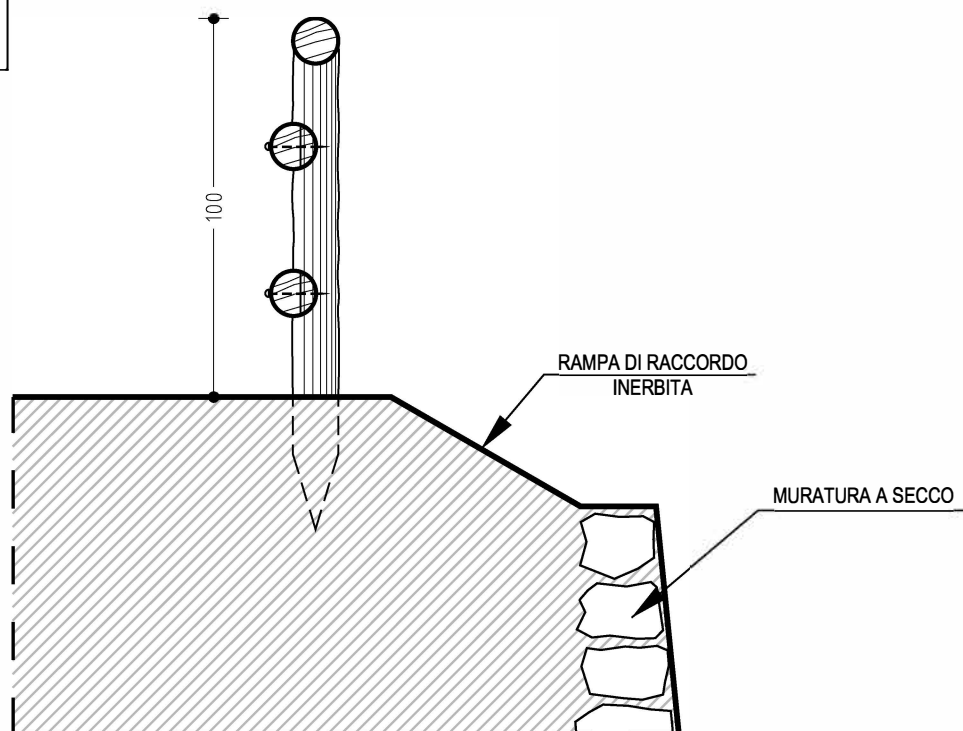
Tavola 20

Scheda n°. 6: Particolare delle sistemazioni esterne

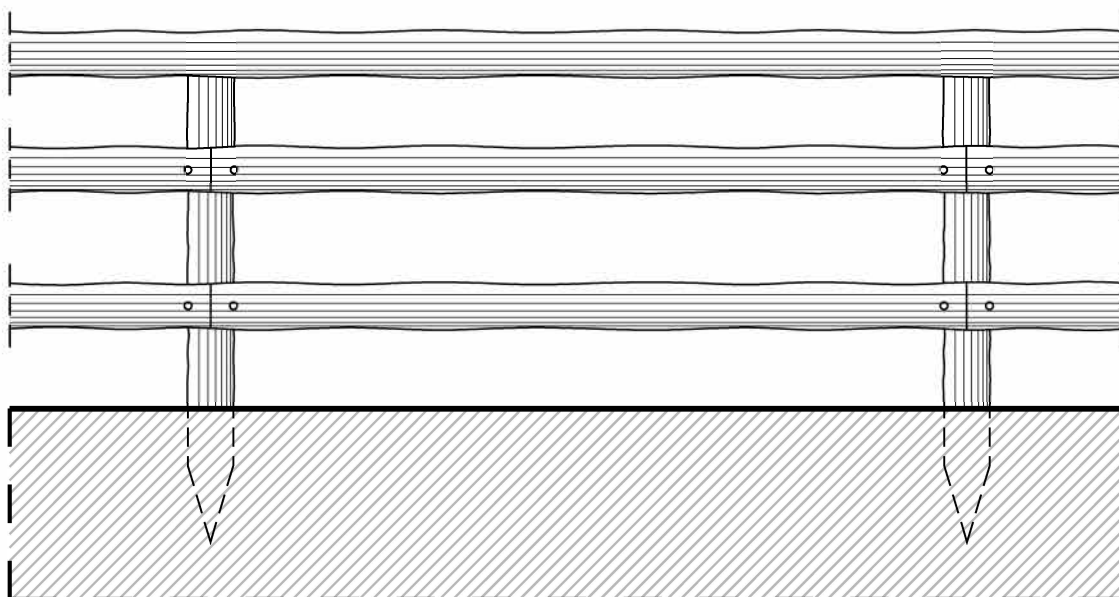
Staccionata in legno di larice al naturale

Scala 1: 20

Sezione



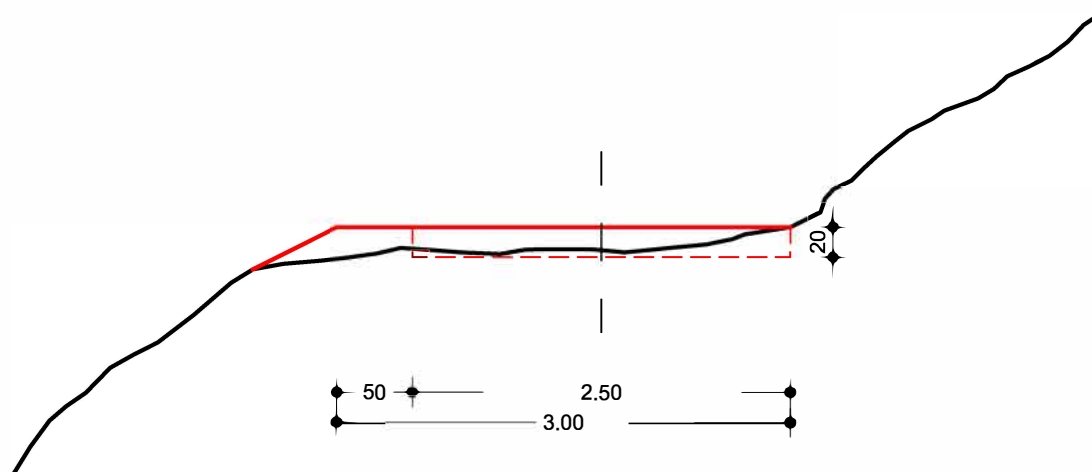
Prospetto



Scheda n°. 7: Particolari strade

Sezione tipo strada

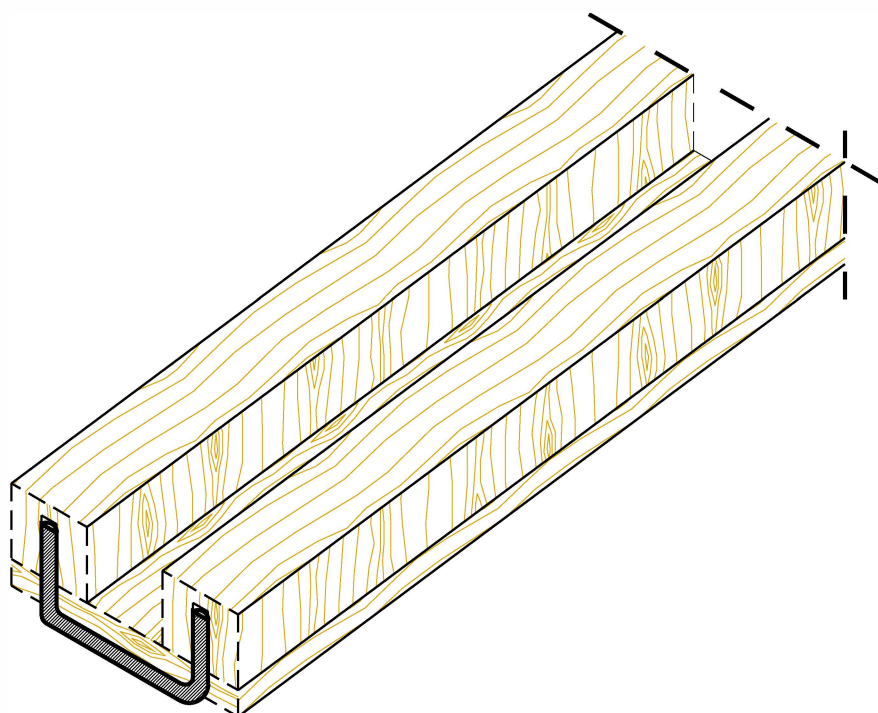
Scala 1: 50



Scheda n°. 7: Particolari strade

Canaletta deviatrice in legno

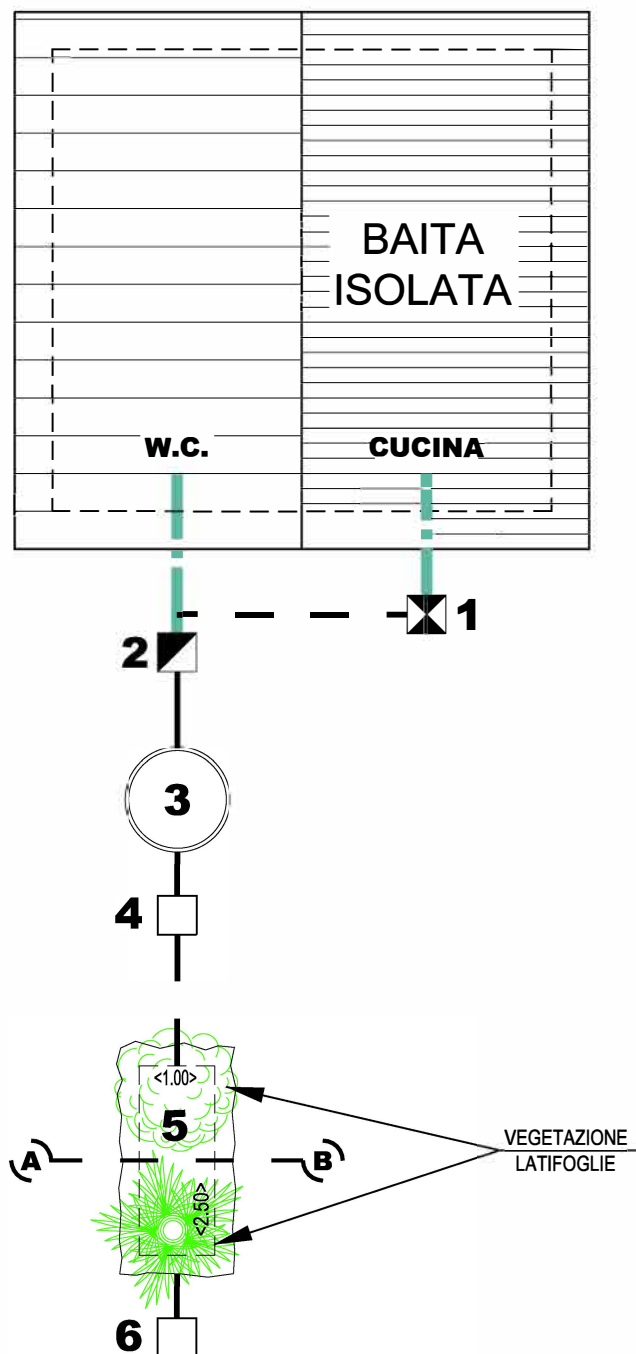
Scala 1: 10



Scheda n°. 8: Modalità di scarico acque reflue per fitodepurazione

Planimetria

Scala 1:100



SCHEMA DI INSTALLAZIONE:

- 1 - Disoleatore
- 2 - Pozzetto con sifone Firenze
- 3 - Fossa Imhoff
- 4 - Pozzetto d'ispezione
- 5 - Letto assorbente
- 6 - Pozzetto d'ispezione

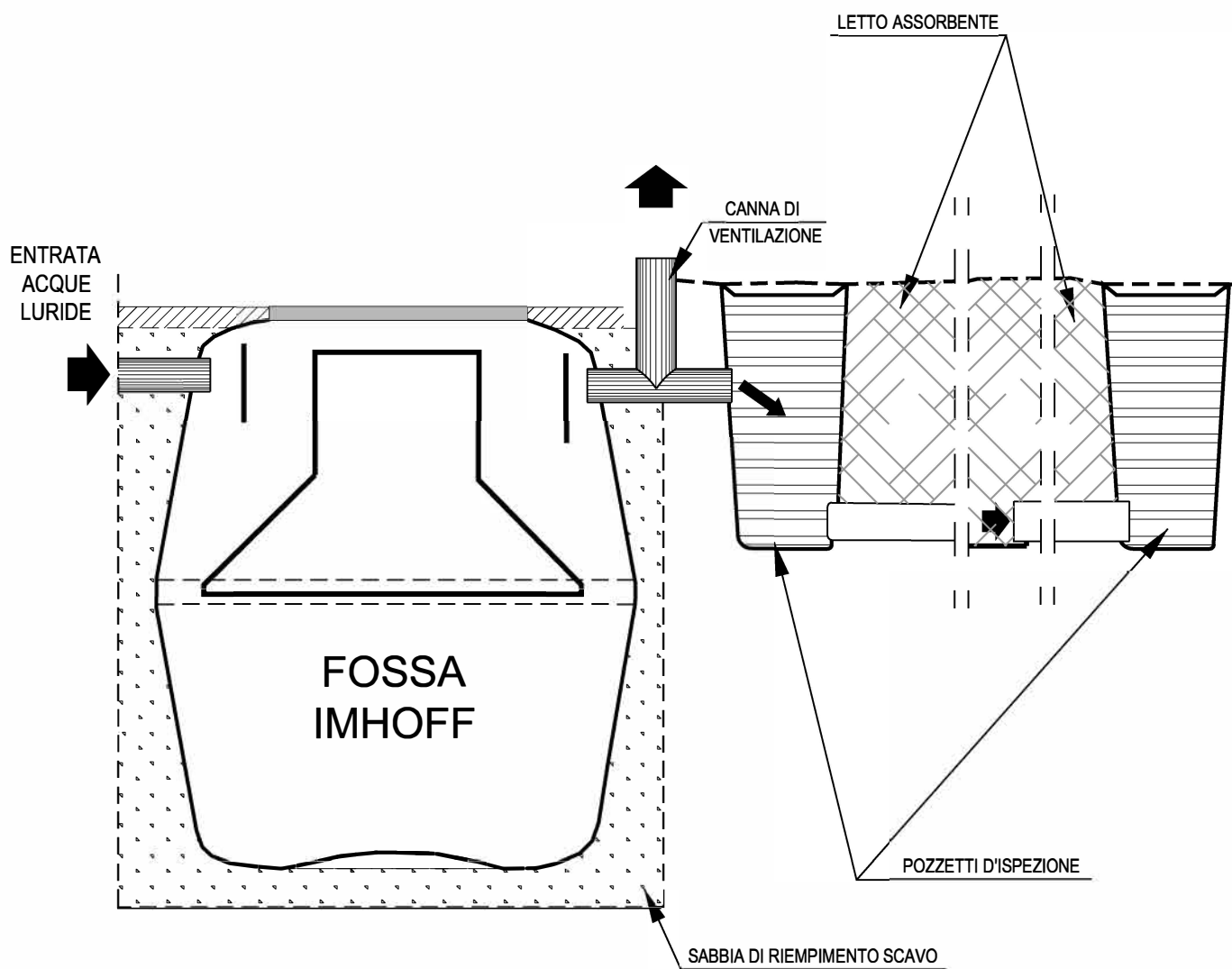
Tavola 23

Scheda n°. 8: Modalità di scarico acque reflue per fitodepurazione

Particolare fossa imhoff

Scala 1: 20

(La dimensione è determinata a seconda del numero delle persone equivalenti)



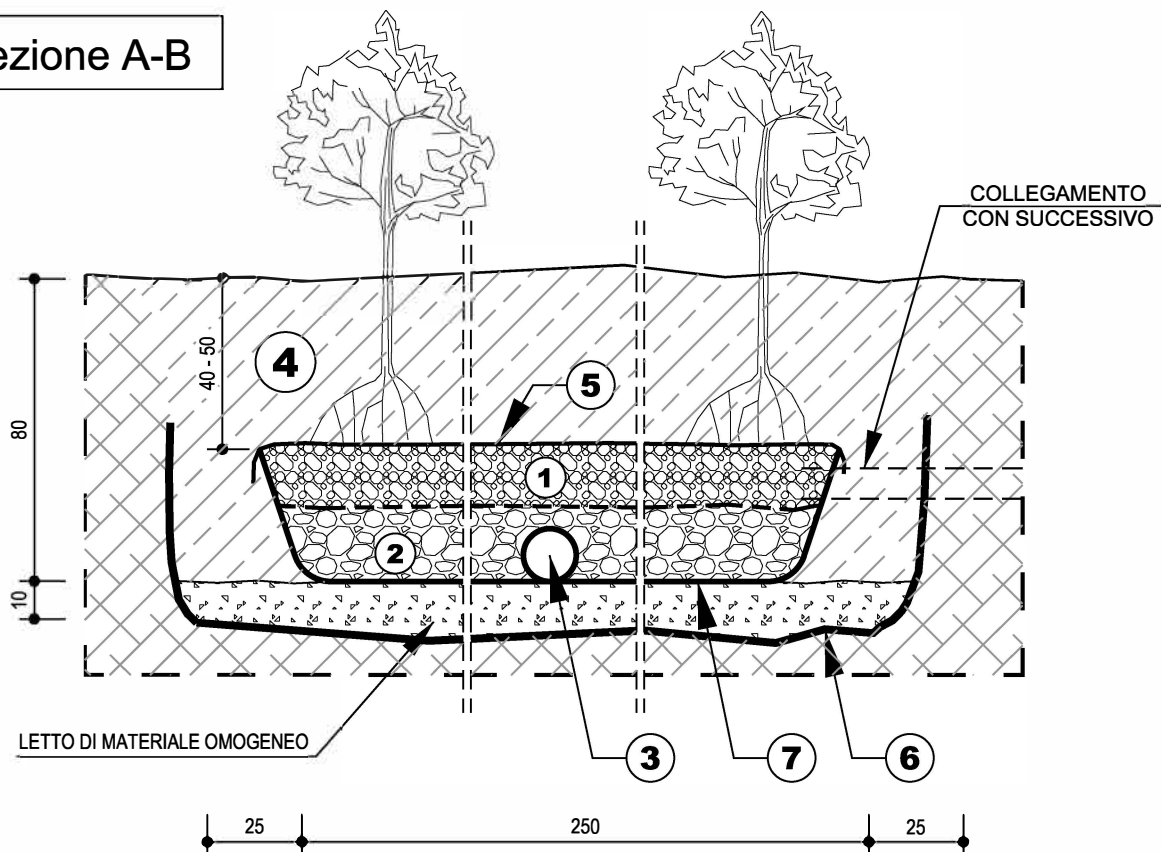
Scheda n°. 8: Modalità di scarico acque reflue per fitodepurazione

Particolare letto assorbente

Scala 1: 20

(Numero e dimensione vanno definiti a seconda delle persone equivalenti)

Sezione A-B



LEGENDA:

- 1 - Ghiaietto di cava
- 2 - Ghiaia e-o pietrame
- 3 - Tubo forato Ø 140 mm
- 4 - Terreno naturale
- 5 - Tessuto non tessuto
- 6 - Guaina bituminosa da 4.00 mm
- 7 - Vasca in vetroresina